



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 17

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 6 dicembre 2022

I N D I C E

Commissioni congiunte

6^a (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):

Plenaria » 7

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria *Pag.* 9

3^a (Affari esteri e difesa) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria » 11

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria *Pag.* 15

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6) » 28

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

2 ^a - Giustizia: <i>Plenaria</i> (*)	
3 ^a - Affari esteri e difesa:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	<i>Pag.</i> 29
<i>Plenaria</i>	» 29
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 37
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	» 48
<i>Plenaria</i>	» 48
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	» 495
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i>	» 496

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 499
---------------------------	-----------------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 17^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 dicembre 2022.

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedì 6 dicembre 2022

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione del Senato
GARAVAGLIA

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti e il vice ministro per lo stesso Dicastero Leo.

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GARAVAGLIA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla Web-TV, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Convengono le Commissioni congiunte.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il presidente GARAVAGLIA introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro GIORGETTI riferisce sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Il vice ministro LEO svolge una relazione sugli aspetti tributari.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), i deputati FENU (*M5S*) e STEFANAZZI (*PD-IDP*), il senatore TURCO (*M5S*) (da remoto), il deputato BORRELLI (*AVS*), il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) (da remoto), i deputati CONGEDO (*FDI*) e BAGNAI (*LEGA*), i senatori ORSOMARSO (*FdI*), CASTELLI (*FdI*) e il presidente della Commissione Finanze e tesoro del Senato GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), ai quali rispondono il ministro GIORGETTI e il vice ministro LEO.

Il presidente GARAVAGLIA ringrazia il ministro Giorgetti e il vice ministro Leo per i loro interventi e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Martedì 6 dicembre 2022

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera
GUSMEROLI

Interviene il ministro delle imprese e del made in Italy Urso.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GUSMEROLI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Informa inoltre che tanto i deputati quanto i senatori possono partecipare all'odierna seduta da remoto.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sulle linee programmatiche del suo Dicastero e sulla politica spaziale e aerospaziale del Governo**

Il presidente della X Commissione della Camera, onorevole GUSMEROLI, rivolge un indirizzo di saluto al ministro Urso, introduce l'audizione e fornisce indicazioni sull'organizzazione dei lavori, già comunicate ai Gruppi.

Il presidente della 9^a Commissione del Senato, senatore DE CARLO, rivolge un indirizzo di saluto e ringrazia il Ministro per la tempestività con cui ha assicurato la sua presenza.

Il ministro URSO svolge una relazione sui temi oggetto della procedura informativa.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente della X Commissione della Camera dei deputati, i deputati SQUERI (*FI-PPE*) ed Eleonora EVI (*AVS*), il senatore POGLIESE (*Fdi*), il deputato PELUFFO (*PD-IDP*), il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), i deputati Alessandra TODDE (*M5S*), Iliana CAVO (*NM(N-C-U-I)-M*), BARABOTTI (*LEGA*), Beatriz COLOMBO (*FDI*), ORLANDO (*PD-IDP*) e COMBA (*FDI*) e i senatori GIACOBBE (*PD-IDP*) e Sabrina LICHERI (*M5S*), che intervengono da remoto.

Interviene in replica il ministro URSO.

Il presidente GUSMEROLI ringrazia il ministro Urso per il suo intervento e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 6 dicembre 2022

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

ZAFFINI

indi del Presidente della 1^a Commissione

BALBONI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla WebTV2 e YouTube2 e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione sulle linee programmatiche**

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro ZANGRILLO svolge un'ampia illustrazione delle linee programmatiche.

Il presidente ZAFFINI ringrazia il Ministro Zangrillo ed esprime considerazioni.

Hanno successivamente la parola i senatori MAGNI (*Misto-AVS*), GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), GUIDOLIN (*M5S*), GELMINI (*Az-IV-RE*), OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), MURELLI (*LSP-PSd'Az*), LISEI (*FdI*), FURLAN (*PD-IDP*), PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), GIORGIS (*PD-IDP*), DELLA PORTA (*FdI*) e ZULLO (*FdI*).

Il presidente BALBONI rinvia infine il seguito delle comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONI 3^a e 6^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 6 dicembre 2022

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza della Presidente della 3^a Commissione
CRAXI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi e per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(108) ALFIERI e altri. – *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(376) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte*

sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 108, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 376, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il presidente Stefania CRAXI, prima di dare la parola al senatore Spagnolli, relatore, tiene a ricordare che la Commissione aveva già incaricato, lo scorso 29 novembre, un analogo disegno di legge, di iniziativa parlamentare, con relatori il senatore Spagnolli e il senatore Borghesi.

Essendo intervenuto il disegno di legge 376, di iniziativa governativa, si tratta ora di svolgere la relativa relazione e poi di procedere alla congiunzione dei due disegni di legge.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), relatore per la 3^a Commissione, fa presente che il disegno di legge in esame ripropone – con qualche modifica – il testo del disegno di legge di ratifica dei medesimi strumenti normativi presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 2482), il cui esame venne avviato dalle allora Commissioni 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 6^a (Finanze e tesoro) riunite in sede referente nella seduta del 17 febbraio 2022, ma che non poté essere completato a causa della conclusione della legislatura.

Come relatore per la 3^a Commissione si limita ad evidenziare talune differenze che il testo del disegno di legge di ratifica in esame presenta rispetto al testo dell'Atto Senato n. 108, già esaminato dalle Commissioni riunite.

Composto da 12 articoli – e non da 14, come l'Atto Senato n. 108 -, il disegno di legge di ratifica al nostro esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati (articolo 1) e al relativo ordine di esecuzione (articolo 2), reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani (articolo 3), fissa una franchigia a 10.000 euro di reddito applicabile ai lavoratori frontalieri italiani (articolo 4), e disciplina la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti (articolo 5). Ulteriori articoli riguardano la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro (articolo 6), i redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri (articolo 7), la ripartizione della compensazione finanziaria (articolo 8), le risorse finanziarie per i comuni di frontiera (articolo 9) e l'istituzione e il riparto di un Fondo per lo sviluppo economico delle infrastrutture di confine (articolo 10). Da ultimi, gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria degli oneri economici complessivi derivanti dalla ratifica, e i termini per l'entrata in vigore della legge.

Rispetto al disegno di legge n. 108, già esaminato dalle Commissioni riunite, il testo in esame non presenta un articolo (l'articolo 4 nell'A.S. n.

108) per introdurre modifiche all'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 in materia di rendite corrisposte in Italia da parte di assicurazioni di invalidità e vecchiaia e superstiti svizzere, né istituisce (come dispone invece l'articolo 12 dell'A.S. n. 108) un Tavolo interministeriale composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dai rappresentanti delle amministrazioni locali di confine allo scopo di discutere di proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, cooperazione transnazionale, in vista della definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Il testo del disegno di legge di ratifica governativo presenta, inoltre, lievi differenze testuali rispetto all'Atto Senato n. 108, ed in particolare: l'articolo 8, comma 1, si apre con le parole «Ognuno dei cantoni» anziché, come indicato nel corrispondente articolo 9, comma 1, dell'A.S. n. 108, con le parole «Ciascuno dei cantoni»; l'articolo 9, che dispone in ordine alle risorse finanziarie per i comuni di frontiera, risulta composto di 5 commi, e non da 6 come il corrispondente articolo 10 dell'A.S. n. 108, non prevedendo il riferimento alla possibilità che le somme indicate nei primi due commi possano essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo (articolo 10, comma 6, dell'A.S. n. 108). Inoltre, al comma 4, non è inserito un ultimo periodo (presente, viceversa, nel corrispondente articolo 10, comma 4, dell'A.S. n. 108) che prevede che alla Commissione mista richiamata al medesimo comma possa partecipare anche il presidente dell'associazione dei comuni italiani di frontiera e che, per la partecipazione a detta Commissione mista, non debbano essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti. Infine al comma 5, non è inserito un ultimo periodo (presente, viceversa, nel corrispondente articolo 10, comma 5, dell'A.S. n. 108) che prevede che per la determinazione del contributo statale previsto dai commi 1 e 2, il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non possa eccedere la quota del 3 per cento; l'articolo 10, al comma 1, nell'istituire l'apposito Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche (come dispone anche l'articolo 11 dell'A.S. n. 108), ne stabilisce la dotazione per gli anni dal 2025 al 2044 e poi a decorrere dal 2045 (e non dal 2024 al 2043 e poi a decorrere dal 2044 come previsto dal corrispondente articolo 11, comma 1 dell'A.S. n. 108). Inoltre, con riferimento alla dotazione per l'anno 2028, il medesimo articolo 10, comma 1 del disegno di legge in esame la quantifica in 44,76 milioni di euro, e non in 41,76 milioni di euro come indicato per l'anno corrispondente – al netto dello scarto di un anno già evidenziato – dall'articolo 11, comma 1 dell'A.S. n. 108. Infine il comma 2, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri inte-

ressati, siano definiti i criteri per la distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del Fondo di cui al già richiamato comma 1; al corrispettivo articolo 11, comma 2 dell'A.S. n. 108, viceversa, analoga disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, siano definiti i criteri per la distribuzione di tali risorse alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo bilaterale; l'articolo 11, comma 1, nel recare la copertura finanziaria del provvedimento, valuta gli oneri derivanti a partire dal 2024, anziché, come previsto dal corrispondente articolo 13 dell'A.S. n. 108, dal 2023. Analogo scostamento di un anno fra i due disegni di legge si registra anche in relazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del medesimo comma 1.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 6^a Commissione, dichiara di rinviare interamente la propria esposizione a quanto illustrato dal collega relatore.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) si sofferma brevemente a rimarcare le differenze tra il disegno di legge da lui presentato e quello predisposto dall'Esecutivo: si tratta di diversità, per lo più minime, che attengono, essenzialmente, all'aggiornamento delle coperture.

Inoltre, ricorda ai commissari che il provvedimento a sua firma incorpora una serie di emendamenti che, nella scorsa legislatura, furono predisposti, in maniera bipartisan, d'intesa con i comuni delle aree interessate ed il MEF.

La PRESIDENTE, rinvia, quindi, lo svolgimento della discussione generale ad altra seduta, nella quale occorrerà deliberare l'adozione di un testo base o di un testo unificato per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 6 dicembre 2022

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(13) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(135) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI e altri. – *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(152) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI. – *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra i disegni di legge costituzionali n. 13 (d'iniziativa del senatore Iannone e altri), n. 135 (d'iniziativa della senatrice Sbrollini e altri) e n. 152 (d'iniziativa del senatore Parrini), di identico contenuto, che consistono di un solo articolo volto ad aggiungere un comma finale all'articolo 33 della Costituzione.

La modifica apportata prevede che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Precisa che i disegni di legge in titolo riproducono l'ultima versione di una proposta di revisione costituzionale già presentata ed esaminata nella scorsa legislatura e arrivata quasi al termine dell'*iter* parlamentare, che tuttavia non si è concluso a causa della fine anticipata della legislatura. Più precisamente, essi corrispondono al testo approvato, in prima deliberazione, da entrambe le Camere e, in seconda deliberazione, dal Senato il 29 giugno 2022.

Tra le finalità dei disegni di legge vi è quello di introdurre una norma di rango costituzionale che riconosca il valore dell'attività sportiva, in coerenza, peraltro, con l'articolo 165, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale «l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».

Attualmente, infatti, l'unica previsione costituzionale che richiama il fenomeno sportivo attiene al sistema di ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, ridefinito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che, all'articolo 117, terzo comma, inserisce l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente.

Da ultimo, ricorda che, nella seduta dell'Assemblea dello scorso 29 novembre, è stata approvata la richiesta di procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento, con riguardo al disegno di legge n. 13, il cui esame è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula nella settimana dal 12 al 15 dicembre, ove concluso dalla Commissione.

Prende la parola il ministro ABODI, che ringrazia i parlamentari per aver assunto l'iniziativa di riprendere immediatamente l'*iter* dei disegni di legge costituzionale per il riconoscimento dell'importanza dell'attività sportiva, dal punto di vista non solo del benessere assicurato dalla pratica motoria, ma anche della funzione educativa e sociale.

Auspica quindi una rapida approvazione definitiva del testo e una efficace collaborazione tra Parlamento e Governo per l'attuazione dei progetti, a cominciare dalla ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre nelle scuole, considerato che a questo fine sono destinati specifici finanziamenti nel PNRR.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 13, a prima firma del senatore Iannone. Ritiene altresì opportuno prevedere un termine molto breve per la presentazione di proposte di modifica, posto che il provvedimento è già calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana.

Propone quindi di assumere il disegno di legge costituzionale n. 13 come testo base per il seguito della discussione e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledì 7 dicembre.

La Commissione conviene.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda che, nella scorsa legislatura, è stato svolto un lungo lavoro alla ricerca di una sintesi, non tanto sulle finalità dei testi in esame, su cui vi era accordo quasi unanime, quanto sulle definizioni più appropriate da inserire in Costituzione. L'ampio consenso aveva consentito di accelerare l'esame parlamentare, che purtroppo non era stato possibile completare per la fine anticipata della legislatura.

Auspica pertanto che si tenga conto del percorso già svolto, senza mettere in discussione i punti di convergenza consolidati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(207) GIORGIS e altri. – Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

(Esame e rinvio)

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) dà conto del disegno di legge in titolo, che consta di cinque articoli.

L'articolo 1 reca puntuali integrazioni circa gli elementi sostanziali e procedurali a cui gli statuti dei partiti politici devono attenersi per garantire l'osservanza del principio democratico all'interno dei partiti medesimi. A ciò risultano preordinate le modifiche di cui alle lettere *b)* ed *f)*, che sottolineano il criterio democratico *ex* articolo 49 della Costituzione cui le procedure devono ispirarsi. In particolare, si evidenziano alla lettera *c-bis)* del comma 1: la natura «libera e personale» dell'adesione degli iscritti al partito, la richiesta di una qualificata motivazione in caso di rigetto della domanda di iscrizione ovvero la possibilità di proporre ricorso avverso dette ipotesi di rigetto.

L'articolo 2 prescrive l'ostensione sui siti internet delle modalità di elezione dei componenti dei partiti politici, nonché della durata dei loro incarichi.

Quanto all'articolo 3, inerente ai limiti alle erogazioni liberali delle persone giuridiche, si propone la riduzione del contributo in favore dei partiti politici – in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogato – dall'attuale importo di 100.000 a 50.000 euro annui.

Per converso, si propone un incremento della spesa relativa al fondo per l'attuazione della destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), portandola da 25,1 a 45,1 milioni di euro annui, con indicazione di un partito politico cui destinare tale quota.

Sotto questo profilo, si prevede, inoltre, di impiegare un meccanismo di ripartizione tra i partiti politici analogo a quello attualmente vigente per le confessioni religiose (ossia l'otto per mille), come disciplinato dalla

legge n. 222 del 1985 e dalle leggi di approvazione delle intese stipulate con le confessioni acattoliche: trattasi del cosiddetto «inoptato», in base al quale, laddove il contribuente non esprima alcuna scelta, la destinazione si stabilisce in proporzione alle preferenze espresse.

Sempre nell'ottica di promuovere una gestione trasparente delle risorse, il comma 2 dell'articolo 3 rinvia, per l'individuazione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati dei partiti che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti validi alle ultime elezioni della Camera dei deputati, ad un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 4 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto legislativo preposto a riunire le varie disposizioni nel tempo intervenute in merito a: trasparenza e democraticità dei partiti; pubblicità delle spese sostenute per le campagne elettorali e dello svolgimento di queste ultime; pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive.

Il comma 2 dell'articolo 4 reca, in particolar modo, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, tra cui il coordinamento – anche sotto il profilo formale – della disciplina vigente, nonché la necessità di una sistematica operazione di semplificazione delle disposizioni in materia.

I commi 3 e 4 dell'articolo 4 disciplinano la procedura di adozione del decreto delegato.

L'articolo 5 reca, infine, la clausola di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, nel ritenere opportuna un'attenta riflessione data la corposità dell'articolato, propone di rinviare la discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(170) GASPARRI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(312) MENIA e altri. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 170, presentato dal senatore Gasparri e composto da quattro articoli, che intende ripristinare la festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 2023, la celebrazione della Giornata avrà nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno.

Per celebrare la Giornata, l'articolo 2 dispone che, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, gli organi competenti possano promuovere e organizzare cerimonie, incontri e altri eventi sull'importanza dell'Unità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile incarnati dalle Forze armate.

L'articolo 3 prevede che anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possano promuovere iniziative per la medesima Giornata.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Si sofferma quindi sui disegni di legge n. 312, a prima firma del senatore Menia, e n. 390, a prima firma della senatrice Biancofiore. Entrambi si compongono di un unico articolo che introduce nuovamente la festa delle Forze armate da celebrare il 4 novembre, che pertanto è ripristinato come giorno festivo.

Concludendo, propone che le proposte appena illustrate siano trattate congiuntamente.

Ha quindi inizio la discussione generale congiunta.

Il senatore *GASPARRI (FI-BP-PPE)* ringrazia la Commissione per il rapido avvio della discussione. Sottolinea che il disegno di legge intende rispondere a un sentimento diffuso sulla necessità di ripristinare la festività del 4 novembre, per distinguere più correttamente la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate dalla data di fondazione della Repubblica, nella quale invece attualmente si celebrano entrambe le ricorrenze, tanto che il 2 giugno si svolge anche la parata militare.

Ricorda che l'iniziativa ha assunto toni problematici dopo l'istituzione, nella scorsa legislatura, di una Giornata dedicata specificamente alla memoria di un Corpo militare dello Stato, seguita dalle critiche delle associazioni combattentistiche rimaste escluse. Il disegno di legge si limita quindi a ripristinare il 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, nella loro completezza, come peraltro auspicato dai più alti vertici istituzionali.

Per i motivi illustrati, auspica una rapida definizione del provvedimento in Commissione.

Il senatore *MENIA (FdI)* ricorda di aver presentato il disegno di legge almeno quindici anni fa, con l'intento di individuare una data in cui tutti gli Italiani possano sentirsi uniti in un sentimento profondo per la Patria: il 4 novembre si ricorda il giorno in cui, nel 1918, cessarono le ostilità della Prima guerra mondiale sul fronte italiano.

Del resto, anche se l'Italia raggiunse la propria unità con il Risorgimento, fu in occasione di quel conflitto che giovani provenienti da diverse

Regioni si trovarono a combattere fianco a fianco nelle trincee del Carso. Il loro sacrificio portò al completamento dell'unità del territorio nazionale dopo il ricongiungimento di Trento e Trieste, tanto che molti storici considerano la Prima guerra mondiale come la quarta guerra d'indipendenza italiana.

Ricorda che, in passato, la ricorrenza era molto partecipata, in particolare con la rituale visita al sacrario di Redipuglia, per onorare i 650.000 caduti militari. Ritiene pertanto opportuno ripristinare la festività, affinché si dedichi una Giornata specifica al significato profondo dell'unità nazionale, evitando che la ricorrenza sia celebrata nella domenica più vicina.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che, come ricordato dal senatore Gasparri, la proposta di ripristinare la festività nazionale del 4 novembre, nella scorsa legislatura, aveva risentito delle polemiche suscitate dall'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini in una data, quella del 26 gennaio, che rievocava una battaglia che faceva parte di una guerra di aggressione dell'Italia accanto alle truppe naziste.

La sollecitazione a superare tali polemiche venne anche dall'auspicio espresso dai più alti vertici istituzionali affinché venisse ripristinata la festività del 4 novembre, per celebrare il coraggio di tutte le Forze armate del passato e del presente, senza attribuire a tale ricorrenza significati nostalgici o bellicisti. È del resto particolare motivo di orgoglio anche la partecipazione dei soldati italiani alle operazioni di pace in tutto il mondo.

Auspica quindi che, nell'approvare i disegni di legge in titolo, si rimanga nell'alveo di uno spirito inclusivo auspicato dalle più alte magistrature repubblicane: l'obiettivo è valorizzare il 4 novembre come giorno in cui rendere omaggio ai militari che si sono sacrificati per il Paese, senza rivendicazioni divisive. Del resto, tra le date significative per la coscienza collettiva degli italiani, come ricordato anche dal Presidente del Senato all'atto del suo insediamento, ci sono già il 2 giugno e il 25 aprile.

Il PRESIDENTE ritiene che il senatore Menia non intendesse disconoscere il significato delle altre date in cui si celebra la Repubblica, sebbene ognuno, per il proprio orientamento culturale, possa sentirsi particolarmente vicino a una specifica ricorrenza. A suo avviso, non possono esserci motivi di divisione sui valori patriottici e della Costituzione.

Il senatore MENIA (*FdI*) si associa alle considerazioni del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, nel dare la parola alla relatrice, sottolinea che, sul medesimo argomento oggetto del provvedimento in titolo, sono in corso di

assegnazione alla Commissione i disegni di legge n. 367 («Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti»), a prima firma del senatore Romeo, e n. 57 («Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane»), d'iniziativa del senatore Astorre ed altri. Si potrà valutarne poi la congiunzione con il provvedimento in titolo.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta in esame, a prima firma del senatore Silvestroni, recante alcune modifiche alla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio).

Nello specifico, l'articolo 1 abroga i commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e dispone che il presidente e i consiglieri della provincia siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 2 stabilisce che il sindaco e il consiglio metropolitani siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale previsto per le province. Conseguentemente, prevede l'abrogazione dei commi 19 e 22 e da 25 a 39 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

L'articolo 3, infine, introduce ulteriori modifiche alla medesima legge, al fine di ripristinare il ruolo e le competenze delle giunte provinciali come erano previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prima dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. In particolare, si prevede che il sindaco metropolitano presieda la giunta metropolitana – la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico – e si introduce, tra gli organi della provincia, la giunta provinciale, anch'essa presieduta dal sindaco metropolitano e disciplinata, quanto a composizione e competenze, dagli articoli 47 e 48 del testo unico.

Prende la parola il sottosegretario Wanda FERRO per auspicare che si raggiunga un orientamento ampiamente condiviso sulle modifiche alla cosiddetta legge Delrio. Avendo svolto in passato la funzione di presidente della sezione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, è consapevole degli effetti negativi che purtroppo quella riforma ha causato, sia per lo svuotamento delle competenze delle Province in materia di edilizia scolastica, ambiente e raccolta dei rifiuti, sia per i drastici tagli dei trasferimenti statali, che hanno ridotto molte amministrazioni provinciali in uno stato di pre-dissesto.

Ritiene opportuno, quindi, restituire ai territori la capacità di fornire servizi ai cittadini, ripristinando sia le competenze che le Province avevano sempre avuto anche prima dell'istituzione delle Regioni, sia il suffra-

gio universale e diretto per l'elezione del presidente e dei consiglieri provinciali, come anche del sindaco e del consiglio metropolitani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 3)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 29 novembre scorso.

Il relatore LISEI (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Auspica che si possa procedere quanto prima alla votazione, eventualmente nella giornata di domani, considerato che il termine per l'espressione del parere scade il 10 dicembre. Peraltro, essendo in via di costituzione un tavolo tecnico tra la Conferenza Unificata e la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarebbe utile far pervenire il contributo della Commissione per il miglioramento del testo dello schema di decreto legislativo in esame, che è anche all'attenzione della Commissione europea.

Il PRESIDENTE propone di rinviare a domani la votazione sullo schema di parere, posticipando alle ore 10 di domani, mercoledì 7 dicembre, la seduta già convocata per le ore 9.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 7 dicembre, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.3

La 1^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– lo schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico, secondo determinati principi e criteri direttivi;

– l'intervento costituisce una precisa misura di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, una tra le più rilevanti riforme abilitanti ivi contenute, che prevede la riforma e razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con l'obiettivo, tra i tanti, di: «rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali», «limitare gli affidamenti diretti», favorire e incentivare le aggregazioni tra Comuni, «separare chiaramente le funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico», «limitare la durata media dei contratti in house» (secondo la riforma M1C2-6 del PNRR italiano);

– si sottolinea, anche alla luce delle audizioni che hanno evidenziato criticità in merito, come la *milestone* faccia esplicito riferimento ai trasporti pubblici locali, oltre che alla rete idrica ed alla limitazione della durata dei contratti *in house*, entrambi, quindi, ineludibili rispetto agli obiettivi indicati. Al riguardo, proprio l'articolo 8, comma 2, lettera *m*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 testualmente recita, come criterio direttivo per l'esercizio della delega: «estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale»;

– altresì il criterio direttivo di cui alla lettera *n*) recita: «revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento»;

– in ragione degli obiettivi indicati nel PNRR, lo schema di decreto legislativo, dopo aver definito, in conformità al diritto europeo, i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e aver delineato i principi generali comuni a tutti i servizi (articolo 3), introduce, al-

l'articolo 4, una clausola di prevalenza e di integrazione delle disposizioni del decreto rispetto alle normative di settore, procedendo poi, nel testo del medesimo decreto, ad escludere alcuni settori dall'ambito di applicazione della disciplina generale (come il gas e l'energia elettrica all'articolo 4, comma 2), ovvero a far esplicitamente salve alcune parti delle discipline di settore (come nel caso dell'articolo 24, comma 3, in materia di contenuto del contratto di servizio, o, nel caso dell'articolo 26, in materia di tariffe) o, infine, a regolare specificatamente i rapporti tra disciplina generale e disciplina settoriale (come nel caso dell'articolo 32 in materia di trasporto pubblico locale);

– in attuazione dei criteri di delega contenuti nelle lettere *c*) ed *e*) del menzionato articolo 8, comma 2, della legge n. 118 del 2022 e alla luce di specifici impegni contenuti nel PNRR, le norme contenute nel Titolo II intervengono quindi sull'organizzazione e sul riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, cercando di orientare, anche attraverso incentivi, la riorganizzazione degli ambiti territoriali preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (articolo 5) e valorizzando, nei servizi a rete, una più netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione del servizio, fino a giungere a vietare alle autorità di regolazione e controllo e agli enti di ambito di detenere partecipazioni in società che gestiscono il servizio (articolo 6);

– le norme di cui al Titolo III, Capo I, definiscono il percorso logico e valutativo che deve sostenere le scelte degli enti locali rispetto alla stessa istituzione del servizio pubblico e all'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nella prospettiva di dare piena attuazione al criterio di delega di cui alla lettera *d*) sull'istituzione di regimi speciali o esclusivi: in questa prospettiva, viene chiarito, in relazione ai servizi non istituiti o regolati dalla legge, che, prima di giungere all'istituzione di un servizio pubblico attraverso l'attribuzione di un diritto esclusivo e speciale ad un singolo operatore, l'ente locale dovrà verificare, attraverso un'adeguata istruttoria, la possibilità che operatori già presenti sul mercato, ma anche soggetti del terzo settore o cittadini organizzati, possano assicurare adeguatamente la soddisfazione dei bisogni della collettività, sostenendoli con misure di promozione, di incentivazione o sostegno;

– in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *f*) («razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza»), le norme di cui al Titolo III, Capo II, definiscono la disciplina sulle modalità di gestione di servizi pubblici (istituiti dalla legge o dagli enti competenti), richiamando, da un lato, le diverse forme di gestione consentite dal diritto europeo e facendo riferimento, a questi fini, alla disciplina in materia di contratti pubblici e di società pubbliche (artt.14-17), dall'altro, introducendo una disciplina uniforme in relazione alla durata di tali rapporti, che sia propor-

zionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e, comunque, in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti (art. 20);

– con specifico riguardo alla gestione mediante affidamento a società *in house*, viene rafforzato, alla luce di uno specifico criterio di delega (lettera *g*) e in virtù di specifici impegni assunti nel PNRR, l'onere motivazionale che deve sorreggere la scelta dell'ente locale di ricorrere all'*in house*, sul piano della qualità e dei costi delle prestazioni, anche alla luce delle pregresse gestioni del servizio in autoproduzione (articolo 17, comma 2); al fine di rendere effettivo tale obbligo, viene previsto un termine minimo che deve intercorrere tra la delibera di affidamento e la stipula del contratto di servizio con la società *in house* (comma 3), introducendo altresì una ricognizione annuale dell'effettivo andamento della gestione del servizio in autoproduzione (comma 5);

– in attuazione di uno specifico criterio di delega contenuto alla lettera *q*), viene razionalizzata, nel Titolo V, la disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, introducendosi norme, in parte già presenti nella normativa vigente del testo unico sugli enti locali (TUEL), tese ad assicurare il vincolo di destinazione di tali beni alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene medesimo, senza precludere la possibilità di affidarne la gestione anche a soggetti distinti dal gestore del servizio o a società a capitale interamente pubblico (articolo 21);

– il Titolo V contiene una serie di previsioni volte a fissare elementi comuni nella regolazione del rapporto con il gestore del servizio (salvaguardando le normative di settore in materia di contratto di servizio e tariffe: articoli 24 e 26), definisce principi comuni in materia di vigilanza sull'esecuzione del rapporto di pubblico servizio (articoli 27 e 28) e introduce un obbligo di rendicontazione periodica dell'andamento delle gestioni in materia di servizi pubblici locali, anche nella prospettiva di rafforzare il livello di controllo e di partecipazione da parte dell'utenza (articolo 30);

– in attuazione di uno specifico criterio di delega (lettera *u*)), viene razionalizzato, al fine di rafforzare la comprensibilità e la controllabilità delle scelte in materia di servizi pubblici locali, un sistema di trasparenza delle informazioni e dei dati, anche favorendo l'interoperabilità con le banche dati esistenti (articolo 31),

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in merito alla modulazione dell'ambito di applicazione del decreto – che è condizionato dai richiamati vincoli del PNRR – si rappresenta che, con specifico riguardo alla scelta di introdurre una disciplina generale che possa, comunque, prevalere e, conseguentemente, incidere e orientare l'assetto di cruciali servizi pubblici locali sottoposti ad una regolazione di settore (trasporti, rifiuti e idrico), appare necessario valutare la salvaguardia degli affidamenti in essere anche nel settore dei rifiuti, ol-

tre che nel settore idrico già salvaguardato, integrando a tale scopo la previsione di cui all'articolo 33;

2) in merito al processo di riorganizzazione degli ambiti territoriali, pur comprendendo l'obiettivo, previsto dal PNRR, di innalzare il livello di organizzazione del servizio a rete ad una dimensione preferibilmente regionale o comunque (ancorché sub-regionale) in grado di assicurare economie di scala nella gestione del servizio, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 5 dello schema di decreto con l'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, considerando anche la possibilità di inserire nel testo del decreto legislativo la disciplina generale sulle modalità di funzionamento degli enti di gestione che, allo stato, pur interessando direttamente importanti servizi pubblici locali (rifiuti e idrico) rimarrebbe estranea alla normativa generale in materia di servizi pubblici locali;

3) nella prospettiva di alleggerire gli oneri amministrativi e burocratici in capo agli enti locali, si valuti la possibilità di semplificare l'articolo 8, comma 2, sulla definizione degli atti regolatori propedeutici alla stipula del servizio (considerato che essi riguarderebbero i servizi non a rete);

4) nella prospettiva di offrire una maggiore tutela dell'occupazione, si valuti di rivedere, all'articolo 20 sulle tutele sociali inerenti al personale impiegato, la terminologia adottata, adottandone una maggiormente vincolante e che lasci meno spazio alla discrezionalità interpretativa data dal termine «adeguata» riferito alla «tutela occupazionale»;

5) sempre ai fini della riduzione degli oneri amministrativi, si valuti di semplificare il quadro regolatorio dell'articolo 30 sulla rendicontazione annuale, eliminando in particolare la necessità di riportare, nella relazione, le singole proposte gestionali pervenute all'ente competente nel periodo di riferimento ovvero anche coordinando lo schema di decreto con la disciplina sulla ricognizione annuale relativa alle società *in house*;

6) nella prospettiva della semplificazione e della razionalizzazione delle basi di dati e informazioni in materia di servizi pubblici locali, si valuti la possibilità di semplificare il meccanismo di funzionamento della banca dati sulla trasparenza dei servizi pubblici locali prevista dall'articolo 31, individuando direttamente l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) come destinatario dei dati e degli atti da parte dell'ente locale e razionalizzando il rapporto tra questa banca dati e le altre banche dati in materia di servizi pubblici oggi esistenti, sia al fine di rafforzarne l'interoperabilità, sia al fine di valutarne il superamento o l'abrogazione là dove non pienamente rispondenti ai suddetti obiettivi. In ogni caso, andrebbe ribadita a livello normativo l'esigenza di garantire la piena accessibilità alle informazioni sui servizi pubblici locali attraverso la piattaforma ANAC da parte di cittadini, imprese e autorità di controllo, ferma restando la tutela dei dati personali, dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate. Infine, al fine di rendere effettivo il sistema di trasparenza, andrebbe valutata la possibilità di esplicitare le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi informativi da parte degli enti competenti, anche at-

traverso un coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

7) si valuti l'opportunità di introdurre, all'articolo 2, una definizione di «piano economico-finanziario», considerato che tale espressione ricorre più volte nello schema di decreto (articoli 7, comma 1; 14, comma 4; 17, comma 4; 19, comma 1);

8) all'articolo 20 sulle tutele sociali inerenti al personale impiegato, si valuti l'opportunità di richiamare anche gli inviti alle gare (con riferimento alle procedure in cui non sussistono bandi o avvisi), nonché i casi di affidamenti alle società *in house* non compresi – in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea – nel richiamato comma 2 dell'articolo 17, oltre ai casi di affidamento a società mista, di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame;

9) all'articolo 32, comma 4, che si riferisce a specifici segmenti del trasporto pubblico locale assoggettati alla gestione diretta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si valuti l'opportunità di sopprimere l'eccezione dei commi 2 e 3, sulla scelta della modalità di gestione del servizio, dall'esclusione dell'applicazione dell'articolo 14;

10) all'articolo 34 recante disposizioni di coordinamento in materia di farmacie comunali, si valuti di specificare, al comma 1, che, per le modalità di gestione del servizio, il rinvio alle «corrispondenti norme del Titolo III del presente decreto» deve intendersi più specificatamente riferito agli articoli del Capo II del Titolo III dello schema di decreto in esame.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Martedì 6 dicembre 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

indi del Vice Presidente
MENIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), relatore, dopo aver espresso l'augurio che la disamina che si è in procinto di avviare non sfoci in un uso politicamente strumentale, evidenzia che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2022, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina.

Il decreto-legge in esame, composto di 2 articoli, è connesso – come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento – con la necessità per l'Italia di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali.

L'articolo 1, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 2023, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del febbraio 2022. L'autorizzazione è concessa «nei termini e con le modalità» stabilite nella normativa richiamata, e «previo atto di indirizzo delle Camere».

Ricorda che l'articolo 2-*bis*, del decreto-legge n. 14 del 2022 autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Ai sensi dello stesso art. 2-*bis* (al comma 3), il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, «anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2» (che disciplinano, appunto, la cessione di armi).

Rammenta che il 1° marzo 2022 i due rami del Parlamento, a conclusione delle comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina rese dal Presidente del Consiglio, hanno approvato risoluzioni (al Senato 6-00208, alla Camera 6-00207), che impegnano, tra l'altro il Governo ad attivare «con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni neces-

sarie per assicurare assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all’Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione».

Tale orientamento è stato poi confermato e precisato nelle successive risoluzioni, approvate dal Senato e dalla Camera, rispettivamente il 21 e il 22 giugno (risoluzioni 6-00226 e 6-00224), in occasione delle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2022. Le risoluzioni impegnano il Governo, tra l’altro, a «continuare a garantire, secondo quanto precisato dal decreto legge n. 14 del 2022, il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari».

Il relatore ricorda poi che, in relazione alle cessioni in esame, sono stati finora emanati 5 decreti ministeriali, rispettivamente D.M. 2 marzo 2022, D.M. 22 aprile 2022, D.M. 10 maggio 2022, D.M. 26 luglio 2022 e D.M. 7 ottobre 2022.

Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Precisa che le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente, ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall’Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace. Per tali cessioni, il Consiglio dell’Unione ha finora disposto lo stanziamento di 3,1 miliardi di euro.

Segnala, da ultimo, che l’articolo 29-*bis*, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha novellato l’articolo 2-*bis* del citato decreto legge n. 14 del 2022, al fine di specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l’elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell’Ucraina, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il PRESIDENTE propone, prima di aprire la discussione generale e considerate l’importanza e l’urgenza del provvedimento in disamina, di procedere, fin da ora, alla fissazione di un termine, per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, a lunedì 12 dicembre, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*), sottolineando con forza, e in via di premessa, che il proprio Gruppo di appartenenza ha, incondizionatamente ed in ogni frangente, dichiarato la necessità che l'Italia appoggi l'Ucraina, vittima di un'aggressione violenta e spropositata, che viola ogni norma del diritto internazionale, tiene, tuttavia, a rimarcare, con altrettanta convinzione, la posizione divergente rispetto all'atto in esame.

Tale posizione è motivata dall'evidente cambio di scenario realizzatosi, negli ultimi mesi, nel conflitto tra i due Paesi, conflitto che si è trasformato, di fatto e secondo accreditati esperti di relazioni internazionali, da guerra di aggressione a «guerra di attrito».

Questo cambio della situazione sul campo deve indurre la politica a porsi degli interrogativi, e, ciò che più conta, deve spingere le forze presenti in Parlamento, indifferentemente dal loro schieramento, a produrre, con energia ed anche con fantasia, tutti gli sforzi possibili per evitare quello che, nella letteratura, è denominato l'«errore irreversibile», ovvero il superamento di quella sottile linea di confine che conduce al baratro di un conflitto bellico esteso.

C'è, quindi, bisogno, secondo l'oratore, di una ampia ed aperta discussione che conduca ad atti di indirizzo che siano di autentica promanazione parlamentare, e non necessariamente orientati sugli *input* dell'Esecutivo.

Conclude auspicando che l'Italia, intesa come entità che si muove secondo una logica di sinergia tra Governo, maggioranza ed opposizione, si faccia parte diligente, secondo una appropriata strategia di riflessione, per svolgere un ruolo che induca le parti in conflitto ad una mediazione capace di uscire fuori da una così immane tragedia.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) ricorda, preliminarmente, che il Gruppo PD-IDP si era giustamente opposto alla trattazione di un tema così rilevante, come l'ulteriore autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a favore dell'Ucraina, mediante l'approvazione incidentale, la scorsa settimana, di un emendamento ad un decreto d'urgenza di natura eterogenea.

Va recepito, quindi, il ravvedimento del Governo che ha presentato un testo *ad hoc* riferito specificatamente al conflitto in Ucraina, prevedendo, inoltre, che il suo esame sia preceduto dall'approvazione di atti di indirizzo da parte dei due rami del Parlamento.

Purtroppo, dissentendo di tal guisa con l'oratore che lo ha preceduto, nel caso dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ci si trova di fronte ad un atto di guerra insensato mirante a cancellare l'identità di un Paese, il quale può essere aiutato solamente permettendogli di esercitare il proprio sacrosanto diritto di legittima difesa.

Rammenta, peraltro, che molte delle risorse italiane inviate a Kiev non sono di natura prettamente militare, ma hanno lo scopo di stabilizzare il quadro macro-economico del Paese, pagare gli stipendi e riparare le infrastrutture danneggiate dai bombardamenti.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) reputa del tutto condivisibile la decisione dell'Esecutivo di predisporre un decreto apposito per la proroga dell'invio degli aiuti, militari e non, che l'Italia fornisce all'Ucraina, Paese oggetto di una feroce aggressione da parte della Russia di Putin.

Si tratta di un provvedimento che il Gruppo Forza Italia condivide anche nei contenuti, nella misura in cui esso prevede, come peraltro già evidenziato, anche interventi di natura umanitaria.

Sottolinea poi come, diversamente da quanto affermato dal collega Licheri, proprio l'approvazione di un decreto di tale genere può consentire lo svolgimento, qualora maturassero le condizioni, di una effettiva azione diplomatica, da parte dell'Italia e dell'Europa, suscettibile di condurre ad un cessate il fuoco tra le parti.

Interviene il senatore MENIA (*FdI*), il quale, dopo aver premesso che, dal punto di vista storico, la realtà del mondo russo o slavo in generale, è sempre stata assai intricata e multiforme – ad esempio il termine «Krajina» significa «confine», uno dei tanti confini di quella regione – è dell'avviso che, tuttavia, occorre prendere atto di un dato di fatto incontrovertibile, ossia che il 24 febbraio scorso la Russia ha invaso con inaudita violenza ed aggressività un Paese sovrano vicino.

Ciò non può non implicare che, a fronte di tale atto ingiustificabile, vi è una parte che ha sbagliato, la Russia, e una parte che ha tutto il diritto di difendersi.

Conseguentemente, a suo avviso, non è possibile parlare di una guerra di attrito che ha sostituito la guerra di aggressione: quest'ultima è tuttora in corso e, rispetto ad essa, si è creato un fronte ampio di Stati, tra cui l'Italia, che hanno deciso di aiutare il Paese che si sta difendendo.

In tale contesto, conclude, il ruolo che è chiamato a svolgere il Parlamento italiano è quello di finalizzare l'atto in esame, pronunciandosi anche, ad ulteriore garanzia delle proprie guarentigie, mediante apposite risoluzioni.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) pur condividendo l'opportunità, testé sollevata, di approfondire la questione, fa presente che l'Italia ha sempre messo in atto, a favore dell'Ucraina, aiuti diversificati.

Accoglie, inoltre, in pieno l'auspicio del presidente Craxi affinché i Gruppi, soprattutto quelli di opposizione, non strumentalizzino politicamente l'esame di un decreto-legge così delicato e rilevante per la politica estera italiana.

Interviene di nuovo il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*), secondo cui uno dei nodi da sciogliere è rappresentato dall'opportunità di disciplinare una materia, appunto così rilevante, usando la decretazione d'urgenza o lo strumento legislativo ordinario.

Sottolinea poi come l'Ucraina, nell'attuale fase della guerra, non ha tanto bisogno di nuove armi – di cui dispone in quantità e qualità –

quanto, piuttosto, di una sincera iniziativa politica che permetta di intravedere, finalmente, una possibile composizione del conflitto.

In proposito, ricorda che l'Italia, quale Paese fondatore dell'Unione europea, ha il titolo politico per esercitare un ruolo cruciale in tale direzione. Si tratta solamente di decidere se la politica debba agire e non essere meramente comprimaria.

Per la senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), tuttavia, il titolo del provvedimento è alquanto esplicativo e smentisce, in modo evidente, quanto affermato dal collega Licheri: abbiamo, infatti, a che fare con una proroga di misure che il Paese ha già adottato dall'inizio della guerra, con l'accordo pressoché unanime di tutti i Gruppi parlamentari, e che concernono anche sostanziali aiuti per la popolazione civile.

Di fatto, essere contro il decreto significa essere contro anche la fornitura di materiali non militari, di supporto ai civili.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, dopo aver ricordato l'esistenza del diritto naturale all'autodifesa, sancito dall'articolo 51 della Carta ONU, richiama l'attenzione sul fatto che, anche alla luce degli ultimi bombardamenti russi sulle infrastrutture civili ucraine, è d'uopo constatare esattamente l'opposto di quanto dichiarato dal senatore Licheri, ovvero che l'Ucraina, proprio in questo frangente, ha bisogno di strumenti di difesa che gli consentano di proteggersi dai missili lanciati contro le proprie centrali elettriche.

Se si interrompe la fornitura di questi sistemi d'arma difensivi, non si fa un favore all'Ucraina e non si fa un favore alla pace, dal momento che, come noto e come avviene in tutti i contesti bellici, l'invio di armi di difesa non preclude, anzi rafforza, l'espletamento di possibili iniziative diplomatiche. A meno che non si voglia prospettare la resa della vittima, occorre poi ricordare che il dialogo può essere realizzato solo se vi è l'accordo delle due parti in conflitto.

Per il Governo italiano, infine, il popolo ucraino non sta difendendo solamente il proprio territorio, ma anche la propria indipendenza, e, pertanto, non è possibile che questa spinta alla libertà venga mortificata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles dal 28 al 30 novembre 2022

Dal 28 al 30 di novembre scorso una delegazione della Commissione composta dal presidente Stefania Craxi e dal senatore Alessandro Alfieri si è recata a Bruxelles per svolgere degli incontri con i Rappresentanti italiani all'Unione europea e alla NATO, con la vice Presidente del Parlamento europeo, con i Presidenti della Commissione Esteri e Sottocommis-

sione Difesa del Parlamento europeo, con il direttore della divisione capacità militari dell'EDA e due direttori del Servizio Azione esterna.

Nella sede della NATO con il Rappresentante italiano alla NATO, ambasciatore Francesco Maria Talò, e il rappresentante militare presso la NATO e l'Unione europea, ammiraglio Dario Giacomini, sono state affrontate le implicazioni e le prospettive della guerra in Ucraina sulla quale l'attuale scenario militare non consente di dare indicazioni o fare previsioni per i prossimi mesi. La strategia russa è di tentare il logoramento della popolazione civile, approfittando del freddo invernale, e indebolire, con strumenti diversi, la resilienza occidentale nei confronti della guerra, tentando anche di creare un solco tra paesi occidentali e resto del mondo.

La NATO, che è attualmente concentrata sulla protezione antiaerea in risposta all'azione russa contro gli obiettivi civili ed energetici in Ucraina, è pronta a garantire la sicurezza collettiva: al vertice di Madrid è stato stabilito il rafforzamento di tutto il fianco est dell'Alleanza. Tale prontezza operativa si accompagna ad un atteggiamento attento e responsabile nelle risposte alle crisi, come è stato dimostrato dalla prudenza adottata nel caso dei missili ucraini esplosi all'interno del confine polacco. L'Italia ha operato e continua ad operare in attività di *air policing* in Polonia, nei Baltici e sul Mar Nero ed è alla guida di un *battle group* NATO in Bulgaria.

Nei colloqui è stato sottolineato che diversamente dalla NATO è l'Unione europea che ha impiegato dei fondi per sostenere militarmente la guerra in Ucraina, attraverso il Fondo europeo per la pace. Sulle conclusioni del Vertice Nato di Madrid è stata evidenziata l'approvazione del nuovo concetto strategico, il riferimento all'Africa e al Sahel, dettato anche dalla forte presenza in quei territori di Russia e Cina, il fondo comune e le nuove tecnologie. In un confronto sull'interesse per la vasta area del Mediterraneo allargato è stata ribadita l'importanza della strategia NATO a 360 gradi, dove l'attenzione dell'Alleanza non mette in contrapposizione il fronte est con il fronte sud.

Nella sede del Consiglio dell'Unione europea il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Pietro Benassi, ha illustrato i principali provvedimenti d'interesse per l'Italia a partire dalla riforma del Patto di stabilità, sospeso fino al dicembre 2023 e per il quale si prevede un negoziato bilaterale tra Commissione e Stati membri nel presupposto che la stabilità si ottenga con la crescita, e che potrebbe prevedere nello scorporo per il calcolo del debito i cosiddetti beni pubblici europei, tra cui i settori della difesa e della transizione ecologica. Sul punto la presidente Craxi ha sostenuto che anche la spesa dei bilanci nazionali destinata alla cooperazione e allo sviluppo dovrebbe essere tenuta fuori dal calcolo del debito nazionale. L'ambasciatore Benassi ha altresì fornito alcuni spunti sui negoziati in corso per il *price cap* sul prezzo del gas, per l'*European Chips Act*, che prevede sostanziosi investimenti occupazionali a Catania, sulla difficile battaglia su *Nutriscore*, il sistema di bollinatura sugli alimenti e sulla direttiva imballaggi.

Il Rappresentante italiano nel Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea (COPS), ambasciatore Marco Peronaci, si è soffermato sul

valore per l'Italia delle due missioni IRINI e ATLANTA e sulle difficoltà derivanti tra una contrapposizione d'interessi tra paesi membri. Alcune divergenze sono emerse anche nello sviluppo della difesa comune e nel processo di coordinamento e complementarità nell'industria della difesa, come è stato evidente nel negoziato per la proposta di Regolamento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa attraverso appalti comuni (EDIRPA).

L'efficacia delle sanzioni alla Russia è stata definita «effetto a palla di neve», rispetto ad una lenta partenza è seguita un'efficacia sempre maggiore, che viene percepita prevalentemente dalla popolazione russa residente nelle grandi città. Ad oggi 273 dei voli dell'Aeroflot non sono in grado di operare per mancanza di pezzi di ricambio.

Il tema del Mediterraneo è stato oggetto del colloquio con la direttrice del Servizio Medio Oriente del SEAE, Helen La Gal che ha riferito dell'intenzione del Governo spagnolo di convocare un *Summit* nel corso della sua Presidenza di turno sul Mediterraneo.

Con l'obiettivo di creare una classe dirigente in grado di affrontare le questioni globali in un'ottica europea è stato avviato dal SEAE un progetto pilota per l'avvio di un'accademia diplomatica europea, con sede a Bruges, presso il Collegio d'Europa. Al progetto partecipano giovani diplomatici degli Stati membri che desiderano apprendere la prassi della diplomazia europea. Direttore dell'Accademia è un diplomatico italiano, Fernando Gentilini che ha illustrato le finalità del progetto.

Con il Presidente della Commissione esteri del Parlamento europeo, David MC Allister, sono state affrontate le prospettive della guerra in Ucraina, la necessità di sviluppare una difesa europea, l'approvazione dello *Strategic Compass*, la sfida sistemica proveniente dalla Cina, la necessità di investire in Africa, ricca di terre rare e l'attuazione del *Global Gateway* lanciato dalla Presidente della Commissione.

La Presidente della Sottocommissione difesa, Nathalie Loiseau, ha affermato la necessità di una difesa europea sottolineando che dopo il 24 di febbraio l'Europa non ha più possibilità di scelta. La Presidente Loiseau ha inoltre illustrato i temi all'esame della Sottocommissione con particolare riguardo alla mobilità militare, per la quale ha sostenuto che i fondi europei non sono sufficienti, e alla tutela dei cavi sottomarini. Il Presidente Craxi ha convenuto di svolgere delle riunioni in video conferenza prima delle periodiche riunioni della PESC e PSDC che nel prossimo semestre di Presidenza si svolgeranno il 2 e 3 marzo 2023 a Stoccolma.

Infine i temi della pianificazione e disponibilità degli armamenti sono stati affrontati con il direttore della divisione capacità militari dell'Agenzia europea della difesa, ammiraglio Stefano Cont, che ha sottolineato come la UE spenda 1/3 del *budget* difesa rispetto agli Stati Uniti con un 1/10 delle capacità degli americani. Da qui deriva la necessità di ridurre le duplicazioni con un principio di equa distribuzione tra Stati membri.

La seduta termina alle ore 12,15.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 6 dicembre 2022

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 1)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, ricorda che nell'ultima seduta era emersa una richiesta di approfondimento sull'articolo 3 del provvedimento, che modifica l'articolo 205 del Codice dell'ambiente, al fine di recepire compiutamente l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva sui rifiuti, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851.

Il comma 6-*bis* dell'articolo 205 del Codice attualmente recita: «I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero».

A tali parole, l'articolo 3 in esame aggiunge le seguenti: «e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179».

L'articolo 179, si ricorda, stabilisce la gerarchia nella gestione dei rifiuti, prevedendo, nell'ordine, anzitutto la prevenzione, poi la preparazione

per il riutilizzo, a seguire il riciclaggio, poi il recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia) e infine lo smaltimento.

La novella quindi introduce la possibilità eccezionale di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato, ma solo quella parte risultante da una successiva operazione di trattamento e nel rispetto della predetta gerarchia, ovvero solo nell'impossibilità di procedere a qualche forma di recupero o riciclaggio.

La norma così risultante corrisponde quasi letteralmente alla citata disposizione europea, che recita: «Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4», che stabilisce la citata gerarchia dei rifiuti.

Su questo punto specifico non risulta aperta una procedura di infrazione, in ogni caso, la novella assicura una migliore trasposizione della normativa europea.

Per quanto riguarda la preannunciata proposta di regolamento sugli imballaggi, la Commissione europea l'ha presentata il 30 novembre scorso con il numero COM(2022) 677. L'iniziativa interviene sulla base della constatazione che gli imballaggi sono tra i principali prodotti ad impiegare materiali vergini. Infatti, il 40 per cento della plastica e il 50 per cento della carta utilizzate nell'UE sono destinati agli imballaggi. Secondo la Commissione europea, se non si agisce ora, per il 2030 si prevede un ulteriore aumento del 19 per cento dei rifiuti di imballaggio nell'UE e, in particolare per i rifiuti di imballaggio di plastica, addirittura del 46 per cento.

Per far fronte a tale prospettiva, la proposta è orientata in tre direzioni. In primo luogo, prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ridurre la quantità, imporre restrizioni agli imballaggi inutili e promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili. In secondo luogo, promuovere il riciclaggio di alta qualità («riciclaggio a circuito chiuso»), rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030. Infine, ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, aumentando l'uso della plastica riciclata negli imballaggi attraverso obiettivi vincolanti.

L'obiettivo principale è quello di ridurre i rifiuti di imballaggio *pro capite* per Stato membro del 15 per cento rispetto al 2018, entro il 2040, attraverso sia il riutilizzo che il riciclaggio. La proposta di regolamento prevede un periodo transitorio di un anno, fissando la sua applicazione dopo 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Il Relatore dà anche conto di alcune osservazioni formulate nel corso delle audizioni presso la Commissione di merito.

Per quanto riguarda i profili di competenza di questa Commissione, le osservazioni da formulare per l'8^a Commissione sarebbero non ostative,

sottolineando la citata novella di cui all'articolo 3 dello schema, relativa all'incenerimento, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851, e soprattutto invitando la Commissione di merito a valutare la coerenza delle parti oggetto di modifica – per esempio relative al sistema cauzionale e alla promozione del riutilizzo degli imballaggi – con quanto si profila nella nuova proposta di regolamento sugli imballaggi, pubblicata il 30 novembre 2022 (COM(2022) 677), che sarà poi esaminata compiutamente in fase ascendente.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ringrazia il Relatore per gli elementi informativi forniti e ritiene opportuno continuare ad attendere, prima di concludere l'esame, per seguire gli ulteriori sviluppi sia sul fronte delle audizioni in 8^a Commissione, sia su quello relativo alla nuova proposta di regolamento in materia di imballaggi.

Il senatore MATERA (*FdI*) ribadisce l'importanza di un esame approfondito sulla proposta europea in materia di imballaggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (n. COM(2022) 454 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce il provvedimento in esame che intende armonizzare i requisiti di sicurezza informatica (cibersecurity) dei prodotti digitali, nelle legislazioni degli Stati membri e rimuovere così gli ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti.

In particolare, l'intervento è direzionato verso due obiettivi principali, che sono: 1) favorire lo sviluppo di prodotti *hardware* e *software* con elementi digitali sicuri, per l'intero ciclo di vita del prodotto; e 2) creare le condizioni che consentano e incoraggino i consumatori a tenere maggiormente conto della cibersecurity nello scegliere e nell'utilizzare i prodotti digitali.

Per il raggiungimento di questi due obiettivi, la proposta di regolamento reca disposizioni inerenti a quattro settori specifici: i) indurre i produttori a migliorare la sicurezza dei prodotti digitali fin dalla fase di progettazione e per l'intero ciclo di vita del prodotto; ii) stabilire un quadro normativo coerente in materia di cibersecurity, che assicuri una conformità a livello europeo per i produttori di *hardware* e *software*; iii) migliorare la trasparenza delle caratteristiche di sicurezza dei prodotti digitali; e

iv) garantire la sicurezza nell'utilizzo dei prodotti digitali da parte di imprese e consumatori.

La proposta si compone di otto capi. Il capo I contiene le disposizioni generali.

Il capo II disciplina gli obblighi degli operatori economici a partire dai produttori, fino ai distributori e agli importatori, in relazione all'immissione sul mercato di prodotti digitali, in funzione del loro ruolo e delle loro responsabilità nella catena di approvvigionamento.

In particolare, i produttori dovranno, tra l'altro, effettuare una valutazione dei rischi di cibersicurezza, redigere una documentazione tecnica, effettuare le procedure di conformità UE e apporre la marcatura CE. Dovranno poi notificare eventuali elementi di vulnerabilità alle autorità preposte. Gli obblighi per gli importatori prevedono, tra l'altro, la verifica della presenza della marcatura CE e della documentazione tecnica dei prodotti da immettere sul mercato, la pronta comunicazione ai produttori circa eventuali elementi di vulnerabilità riscontrati. I distributori, prima di immettere un prodotto sul mercato, dovranno verificare la presenza della marcatura CE e il rispetto degli obblighi previsti per il produttore e l'importatore.

Il Capo III reca norme in materia conformità UE del prodotto digitale. In particolare, stabilisce che il prodotto digitale conforme alle specifiche tecniche di cibersicurezza stabilite da norme armonizzate (elaborate da un Organismo europeo di normazione), si presume conforme ai requisiti di cibersicurezza di cui all'allegato I della proposta di regolamento.

Il Capo IV disciplina le procedure che le autorità nazionali degli Stati membri devono seguire per la valutazione e la notifica alla Commissione europea degli organismi nazionali di valutazione della conformità (organismi notificati) e stabilisce i requisiti di indipendenza, imparzialità e riservatezza delle stesse autorità nazionali di notifica e i requisiti degli organismi notificati.

Il Capo V reca disposizioni in materia di vigilanza del mercato e applicazione delle norme.

Il Capo VI disciplina l'esercizio della delega di potere conferita alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati e la procedura di comitato per l'adozione degli atti di esecuzione.

Il Capo VII reca norme in materia di riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti da parte di tutte le parti che applicano il regolamento. Prevede inoltre l'obbligo per gli Stati membri di imporre sanzioni in caso di violazione del regolamento, stabilendo i livelli massimi delle stesse sanzioni pecuniarie.

Infine, il Capo VIII reca le disposizioni transitorie e finali.

Completano la proposta sei allegati.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE sul mercato interno.

Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato considerando la portata transfrontaliera propria della cibersicu-

rezza e il numero crescente di rischi e incidenti che hanno ricaduta a livello transfrontaliero e trasversalmente sui diversi settori.

La proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità, in quanto le misure previste si limitano a quanto necessario per perseguire gli obiettivi previsti, intervenendo sul fronte della produzione, della valutazione della conformità e della promozione degli elementi di cbersicurezza presso gli utilizzatori, senza imporre obblighi sproporzionati.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si esprime una valutazione complessivamente positiva, sottolineando l'urgenza di una normativa che pone le prime basi concrete per una gestione sicura e consapevole del ciclo di vita dei prodotti con elementi digitali. Si dichiara inoltre la conformità delle norme proposte con gli interessi nazionali. La proposta, che potrebbe vedere un accordo politico nella seconda metà del 2023, è oggetto di attenzione su alcuni aspetti quali il modello di *governance*, la precisione nel definire l'ambito di applicazione, la disciplina della vulnerabilità, il bilanciamento tra livello di criticità dei prodotti e la severità dei requisiti di conformità.

La proposta è all'esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha per il momento espresso criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Hanno concluso l'esame la Camera dei deputati ceca e il Parlamento irlandese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze 2023 (n. COM(2022) 526 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che designa l'anno 2023 come «Anno europeo delle competenze», in attuazione di quanto annunciato dalla Presidente Von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2022. L'obiettivo è quello di dotare la forza lavoro dell'Unione europea di competenze adeguate all'evoluzione dei processi produttivi, con particolare riguardo alla transizione digitale e verde, e alle nuove dinamiche del mercato del lavoro.

La proposta mira pertanto a promuovere – attraverso misure concrete e iniziative di studio, di informazione e comunicazione – un processo di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze dei lavoratori, al fine di stimolare la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, e di contribuire allo sviluppo equo e sostenibile.

La decisione è coerente con alcuni principi del pilastro europeo dei diritti sociali ed è propedeutica alla realizzazione degli obiettivi principali del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, che prevede la partecipazione di almeno il 60 per cento degli adulti ad attività di forma-

zione ogni anno e il raggiungimento di un tasso di occupazione pari almeno al 78 per cento entro il 2030.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 indica il 2023 come «Anno europeo delle competenze».

L'articolo 2 ne definisce gli obiettivi, individuandoli nella promozione di investimenti in formazione più congrui ed efficaci, nella collaborazione con le parti sociali e con i servizi per l'impiego pubblici e privati, ai fini dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, nella programmazione dell'offerta formativa sulla base dei fabbisogni delle imprese e delle aspirazioni dei lavoratori, e nell'attrazione di lavoratori provenienti da Paesi terzi dotati delle competenze necessarie.

L'articolo 3 indica la tipologia di misure e interventi da adottare: conferenze, gruppi di lavoro, iniziative rivolte a tutti i soggetti pubblici e privati competenti, campagne di informazione e di sensibilizzazione orientate a diffondere una nuova cultura per il miglioramento delle competenze.

L'articolo 4 stabilisce che la competenza dell'organizzazione per la partecipazione all'Anno europeo a livello nazionale e regionale è degli Stati membri, che nominano un coordinatore a livello nazionale.

L'articolo 5 attribuisce il coordinamento a livello di Unione alla Commissione europea, che si avvale delle competenze e dell'assistenza delle pertinenti agenzie dell'Unione e della collaborazione delle parti sociali e di organismi e organizzazioni di settore; mentre l'articolo 6 riguarda la cooperazione a livello internazionale.

L'articolo 7, infine, dispone che la Commissione europea presenti entro il 2024 una relazione sull'attuazione dei risultati conseguiti.

La base giuridica è individuata nell'articolo 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che, nel settore dell'occupazione, l'Unione ha competenza per sostenere gli interventi degli Stati membri, promuovere la cooperazione e fornire analisi comparative e indicazioni, nonché promuovere approcci innovativi.

In ordine al principio di sussidiarietà, la Commissione europea, nell'evidenziare che la proposta rientra pienamente nell'ambito delle competenze e dei programmi dell'Unione europea, rileva altresì che gli obiettivi perseguiti – di miglioramento del livello delle competenze dei lavoratori – non potrebbero essere realizzati in misura sufficiente attraverso le sole azioni degli Stati membri. Infatti, un'azione condotta esclusivamente su scala nazionale non beneficerebbe della dimensione europea degli scambi di esperienze e di buone pratiche. Inoltre, gli strumenti adottati e il coordinamento delle iniziative operato a livello di Unione promuoveranno le sinergie e la cooperazione tra gli Stati membri, le organizzazioni e le imprese.

In ordine al principio di proporzionalità, la proposta prevede misure e iniziative sulla base di programmi già esistenti e rientranti nei limiti di bilancio. Inoltre, essa non introduce oneri eccessivi a carico delle amministrazioni pubbliche o di soggetti privati coinvolti nell'attuazione delle misure.

La proposta risulta all'esame di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE (Parlamento danese, Parlamento finlandese, *Bundestag* tedesco, *Saeima* lettone, *Seima* lituana, Camera dei rappresentanti maltese, Senato polacco, Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, Parlamento svedese). Nessuno di questi ha, per il momento, segnalato elementi di criticità.

È pervenuta la relazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che valuta positivamente le finalità generali della proposta, in quanto mira a promuovere attraverso varie iniziative le competenze delle persone, fattore indispensabile affinché la ripresa e la crescita economica e sociale sia equa, sostenibile e inclusiva. Secondo la relazione, le disposizioni possono ritenersi conformi all'interesse nazionale nonché ai programmi di riforma e investimento in corso, attraverso il rilancio delle competenze e degli strumenti per il loro rafforzamento, nel quadro della duplice transizione verde e digitale.

Nell'indicare che l'adozione dell'atto è prevista per il febbraio 2023, la relazione del Governo, considerato l'ambito tematico della proposta, reputa opportuno valutare il coinvolgimento delle Regioni, anche in considerazione delle previsioni dell'articolo 4, secondo cui l'organizzazione della partecipazione all'Anno europeo a livello nazionale e regionale è di competenza degli Stati membri e, a tal fine, ciascuno Stato membro nomina un coordinatore nazionale che garantisce il coordinamento delle attività pertinenti a livello nazionale e regionale.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) ringrazia per la relazione e solleva la questione sull'opportunità di collegare l'esame della proposta sull'anno europeo delle competenze con quanto previsto, nell'ambito del PNRR, Missione 1, sugli obiettivi volti a colmare il divario di competenze, soprattutto delle competenze digitali.

Il relatore SATTA (*FdI*) ringrazia per la sollecitazione e si riserva di approfondire la questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (n. COM(2022) 457 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso, nella seduta del 29 novembre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sul provvedimento in titolo relativo alla libertà dei media (*European Media Freedom Act - EMFA*), ricordando che lo stesso,

è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Di queste, il *Bundesrat* tedesco ha già concluso l'esame, esprimendo un parere motivato (contrario) sul rispetto del principio di sussidiarietà. Delle altre, il *Bundestag* tedesco e l'Assemblea nazionale dell'Ungheria hanno prefigurato rispettive posizioni critiche sulla proposta sui media, che potranno essere adottate prossimamente.

In particolare, il *Bundesrat* esprime condivisione per l'obiettivo della proposta, di assicurare al settore dei media la necessaria indipendenza e diversificazione, ma ritiene che la condivisione dell'obiettivo non comporti automaticamente la legittimità di un'azione a livello dell'UE. Infatti, secondo il *Bundesrat* la proposta, soprattutto nella sua forma di regolamento, non poggia su una base giuridica sufficiente e interferisce con i diritti sovrani nazionali, in violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In questo senso, l'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali per il buon funzionamento del mercato interno, richiamato dalla proposta, non potrebbe essere utilizzato al contempo per intervenire al fine di rafforzare lo Stato di diritto dove è carente. Inoltre, secondo il *Bundesrat*, la proposta, nel tentare di rafforzare la diversità e l'indipendenza dei media negli Stati che ne sono carenti, rischia al contempo di danneggiare i sistemi di media che funzionano, tra cui quello tedesco. Infine, il *Bundesrat* sottolinea l'importanza centrale della sovranità culturale degli Stati membri, che in Germania è esercitata dai Länder, e che è riconosciuta dall'articolo 167 del TFUE che stabilisce la competenza degli Stati membri in materia di cultura, tra cui rientra il settore dei media, vietando espressamente ogni forma di armonizzazione a livello europeo. Ritiene, quindi che la proposta non tenga conto a sufficienza del necessario bilanciamento tra le finalità legislative del settore culturale e quelle del settore economico.

Il *Bundestag* fa proprio il suesposto parere del *Bundesrat* e vi aggiunge alcuni punti specifici, indirizzati al Governo tedesco, tra cui anzitutto l'invito a trasformare la proposta di regolamento in una proposta di direttiva. Il *Bundestag*, inoltre, ritiene opportuno: continuare a consentire una vigilanza decentralizzata e indipendente dei media; non includere organismi non indipendenti nell'organismo regolatore europeo dei media; continuare a garantire la possibilità di finanziamento pubblico del servizio pubblico di radiodiffusione, ai sensi del protocollo n. 29 allegato ai Trattati; obbligare le piattaforme *online*, attraverso requisiti procedurali concreti, a un maggior rispetto dei criteri di moderazione, libertà e pluralismo; e sviluppare criteri chiari per garantire l'indipendenza editoriale.

Infine, la Commissione Affari europei dell'Assemblea nazionale ungherese ha preannunciato l'adozione di un parere motivato (contrario) sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto: 1) l'articolo 114 del TFUE non fornisce una base giuridica sufficiente per regolamentare i media a livello europeo, poiché i servizi di media spesso non hanno carattere transfrontaliero, come il servizio pubblico di radiodiffusione o i media locali; 2) l'UE non avrebbe competenza a legiferare sui

servizi di media, poiché questi non figurano né tra le competenze esclusive, né tra quelle concorrenti; 3) lo strumento del regolamento non assicurerebbe agli Stati membri la necessaria flessibilità per consentire loro di rispettare le proprie specificità culturali nazionali, regionali e locali, a differenza della direttiva o della raccomandazione.

Anche la Camera dei deputati italiana si sta orientando in senso critico circa il rispetto del principio di sussidiarietà, in ragione delle carenze nella base giuridica dell'articolo 114 del TFUE per il raggiungimento di obiettivi che attengono invece allo Stato di diritto.

In coerenza con il principio delle competenze di attribuzione, l'articolo 114 non può valere per conferire al Legislatore europeo una competenza generale a disciplinare il mercato interno o a perseguire finalità non direttamente riconducibili al suo funzionamento. In tal senso, la Corte di Giustizia europea, nella sua consolidata giurisprudenza, ha tracciato i confini del ricorso a tale articolo come base giuridica di un atto legislativo, richiedendo anzitutto che questo sia volto primariamente ed effettivamente all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi, ovvero all'eliminazione di distorsioni sensibili della concorrenza. Pertanto, deve rispondere all'esigenza di eliminare divergenze tra le disposizioni normative o amministrative degli Stati membri tali da ostacolare le libertà fondamentali dell'UE e quindi da impedire effettivamente il buon funzionamento del mercato interno.

Riguardo all'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 29 novembre 2022, si è riunito il Consiglio educazione, cultura e sport (EYCS), in cui alcuni Governi hanno sollevato dubbi sul rispetto del principio di sussidiarietà, tra cui anche Croazia, Austria e Romania. La Danimarca ha richiamato l'attenzione sull'introduzione di un'armonizzazione precedentemente non prevista, e la Francia ha sottolineato la necessità di un equilibrio tra la necessaria regolamentazione dei media e l'esigenza di garantire la piena indipendenza dei media. Per la Finlandia, l'indipendenza deve essere legata all'autoregolamentazione. Altri Stati sono risultati meno critici sulla proposta di regolamento, tra cui la Lituania che ha sottolineato l'importanza di questa normativa come valido strumento per combattere la disinformazione proveniente dalla propaganda russa.

Il termine delle 8 settimane, previsto dalla procedura del Protocollo sul controllo di sussidiarietà, scadrà il prossimo 12 dicembre 2022, oltre il quale si potranno sempre formulare considerazioni nell'ambito del cosiddetto «dialogo politico» con le Istituzioni europee. La Vice Presidente della Commissione europea Vra Jourová ha affermato di auspicare un accordo politico tra i Governi entro il semestre di Presidenza svedese dell'UE che terminerà nel giugno del 2023.

Il Presidente relatore ritiene quindi opportuno proseguire nel lavoro di approfondimento, per giungere a una posizione equilibrata e informata da esprimere nell'ambito del dialogo politico.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente per la relazione esaustiva e concorda sull'opportunità dell'approfondimento sulla base giu-

ridica e sulla scelta dello strumento normativo della proposta. Ritiene tuttavia importante evidenziare che la proposta non incide sull'autonomia delle regolamentazioni nazionali nel settore dei media, limitandosi a prevedere un'armonizzazione relativamente al mercato transfrontaliero. Ricorda, peraltro, la questione sollevata dalla Lituania, su alcuni Stati membri dell'UE che si sono rifiutati di oscurare il segnale satellitare delle emittenti russe in attuazione delle sanzioni deliberate.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) evidenzia come il dibattito a livello europeo che si è creato, e nel quale anche l'Italia dovrà collocarsi, al netto degli aspetti giuridici, investe una dimensione politica, relativa al ruolo dei media e delle fonti di informazione dei cittadini, che saranno sempre più fonti digitali e sempre meno fonti tradizionali e che pertanto comportano esigenze di regolamentazione adeguate e soprattutto transnazionali. Da questa prospettiva si possono scorgere, nelle posizioni critiche di Germania e Ungheria, due posizioni quasi antitetiche con riguardo, appunto, alla natura presente e futura dei media e alle relative esigenze.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ritiene importante svolgere approfondimenti sul tema, considerato che non tutti i Paesi europei hanno posizioni chiaramente in favore di un sistema di media indipendente e plurale, e menziona al riguardo il referendum svolto in Slovenia lo scorso 27 novembre sulla legge volta a ridurre l'influenza politica e a rafforzare l'indipendenza editoriale della radio e della televisione di Stato.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, ringrazia per i contributi e conviene sull'opportunità di proseguire negli approfondimenti, per giungere poi a un parere da esprimere nell'ambito del dialogo politico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale) (n. COM(2022) 496 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sul provvedimento in titolo, ricordando, preliminarmente, che è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della Giustizia.

Nella relazione si evidenzia che l'assenza di norme armonizzate a livello unionale in materia di risarcimento dei danni causati dai sistemi di

intelligenza artificiale comporta che i fornitori, gli operatori e gli utenti dei sistemi di intelligenza artificiale, da un lato, e i danneggiati, dall'altro, si troverebbero di fronte a 27 regimi di responsabilità differenti. Questi regimi comporterebbero quindi livelli di protezione disuguali e una distorsione della concorrenza tra le imprese degli Stati membri. In tal senso è pienamente confermato il valore aggiunto europeo della proposta e quindi il rispetto del principio di sussidiarietà.

La valutazione complessiva della proposta da parte del Governo è positiva poiché l'alleggerimento dell'onere della prova, attraverso il sistema delle presunzioni relative, mira a tenere conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi di intelligenza artificiale, quali la complessità, l'autonomia e l'opacità (il c.d. effetto «scatola nera»), che rendono difficile o estremamente costoso, per chi subisce un danno, l'identificazione del soggetto responsabile e la dimostrazione dei presupposti per azionare la responsabilità.

Le disposizioni della proposta sono ritenute conformi all'interesse nazionale, da parte del Governo, poiché assicurano a chi subisce un danno da sistemi di intelligenza artificiale un livello di protezione analogo a chi subisce danni senza concorso dell'intelligenza artificiale. La proposta comporta, quindi, una maggiore tutela dei diritti fondamentali come il diritto alla vita, il diritto all'integrità fisica e psichica, il diritto di proprietà, il rispetto della dignità personale, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione.

Nella relazione del Governo si segnalano invece quali elementi di criticità l'eventuale armonizzazione della responsabilità oggettiva, che nella seconda fase, di revisione della direttiva, potrà essere disciplinata, rispetto alle norme interne in tema di responsabilità civile, nonché il bilanciamento tra gli interessi delle parti coinvolte nella domanda di risarcimento e quelli dei terzi interessati in relazione agli eventuali ordini di divulgazione degli elementi di prova da parte degli organi giurisdizionali. Tali aspetti andranno quindi valutati nel corso del negoziato, anche tenendo conto della necessità di una loro successiva implementazione a livello nazionale.

La proposta è attualmente all'esame di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato obiezioni in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,35.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 6 dicembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 3)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il presidente CALANDRINI informa che è pervenuto il documento della Conferenza unificata recante il parere e l'intesa previsti dalla norma di delega, nonché il parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il relatore GELMETTI (*FdI*), preso atto degli elementi pervenuti, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla proposta di parere del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (n. 4)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita elementi di chiarimento rispetto ai quesiti posti. Evidenzia che il Governo si riserva di acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il PRESIDENTE, atteso che tale intesa non è ancora pervenuta e riservandosi di esaminare tutti gli elementi forniti dal Governo, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE***(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi al disegno di legge in titolo.

Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni: 1.52 (testo 2), 1.0.16 (testo 2), 2.1 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 3.68 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 3.0.21 (testo 2), 7.0.24 (testo 2), 13.0.14 (testo 2), 14.2 (testo 2), 14.0.16 (testo 2) e 15.6 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 11.0.15 e 13.0.27.

Avverte quindi che il Governo ha presentato l'emendamento 2.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici e che sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che le sedute convocate questa settimana saranno principalmente dedicate all'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti, in modo da esaurire tale fase procedurale.

Dà quindi la parola ai senatori per l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice DAMANTE (M5S) illustra la proposta 1.42, tesa a evitare che i beneficiari del previsto credito d'imposta possano incorrere in penalità, in caso di ritardo nella presentazione della prevista comunicazione, trattandosi peraltro di termine connesso a una comunicazione ricognitiva.

Illustra quindi la proposta 3.56, che intende ampliare al quarto trimestre del 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le imprese del terzo e nonché del quarto settore.

Il senatore PATUANELLI (M5S), riservandosi ulteriori approfondimenti in sede di esame delle proposte in materia di *superbonus*, sottolinea la necessità di dedicare un apposito spazio alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Illustra poi la proposta 1.51, tesa ad ampliare al 30 giugno 2023 lo spazio di utilizzazione del previsto credito d'imposta; la proposta non comporta oneri ma intende ampliare i tempi di utilizzo del credito.

Illustra quindi le proposte 2.0.2 e 3.12, richiamando il tema della fornitura di *fideiussioni* nell'ottica di ampliare le garanzie per le imprese.

Illustra gli emendamenti inerenti l'articolo 4, in materia di approvvigionamento da gas naturale. Dopo aver ricordato il *referendum* svolto in materia di trivellazioni, sottolinea la necessità di guardare ai dati effettivi inerenti la sicurezza energetica del Paese. Cita i dati inerenti le quantità limitate di gas potenzialmente estraibili, sottolineando come tale estrazione non avrebbe effetti di lungo periodo in termini di indipendenza energetica del Paese, non potendosi investire a lungo termine nelle fonti fossili, e occorendo invece investire in fonti rinnovabili per garantire una reale indipendenza energetica all'Italia. Formula quindi rilievi critici sul contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge, ricordando come il tema dei gassificatori, pur venendo in rilievo in una fase emergenziale come l'at-

tuale, vada considerato attentamente mettendo in discussione l'attuale modello economico focalizzando piuttosto la materia delle energie rinnovabili.

Illustra altresì la proposta 9.82, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, tema di grande importanza, a fronte dell'impiego di risorse assai contenute.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) illustra la proposta 3.72, in materia di tassazione degli extra-profitti, che intende correggere un effetto della norma inerente la tassazione delle piccole e medie imprese agricole che hanno investito in fonti rinnovabili fotovoltaiche, queste vanno escluse dalla tassazione sugli extraprofiti in quanto utilizzano tali fonti per il proprio consumo e non come venditori di energia. Sottolineando poi come l'indipendenza energetica possa derivare solo da investimenti in fonti rinnovabili, evidenzia l'importanza di dare peso alla scienza, citando studi in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili, anche con effetti positivi in termini di occupazione.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) illustra gli emendamenti 9.83 e 9.0.1, ricordando l'importanza del tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche in un Paese con il 3,6 per cento di popolazione disabile, sottolineando l'importanza di tale tema per abbattere le diseguaglianze e per facilitare attività di rilievo tra cui cita il turismo.

Illustra la proposta 10.0.26, in materia di garanzie per le piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR, sottolineando l'importanza di aiutare le piccole e medie imprese ed evidenziando come la copertura sia a valere del fondo già previsto dalla proposta citata.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) illustra le proposte 3.61, in materia di IPAB, in cui le tariffe sono divenute insostenibili a causa del caro-bollette, e 1.20, volta a considerare il settore scientifico e ad estendere i contributi straordinari anche agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale.

Sul tema del *superbonus* richiama la questione dei crediti incagliati, su cui occorre trovare soluzioni.

Richiama l'emendamento 10.0.29 in materia di garanzie da parte della SACE, sottolineando l'importanza di un'attenta istruttoria da parte del Governo e richiamando quanto emerso in audizione sul tema della capacità progettuale e delle garanzie che devono al riguardo essere fornite.

Illustra altresì le proposte 3.32 e 3.68 (testo 2), ricordando i temi dei contributi straordinari alla Croce rossa nonché la materia delle strutture termali, quali infrastrutture rilevanti sia in materia sanitaria che turistica, fortemente penalizzate dagli aumenti dei costi e che vedono messo a rischio il proprio funzionamento.

Illustra la proposta 3.36, in materia di aiuto sociale alla popolazione con ISEE sotto i ventimila euro, al fine di salvaguardare le fasce più deboli ed esposte ai costi della crisi.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 7 dicembre 2022, già convocata alle ore 9,30, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 3**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto dell'intesa e del parere espresso dalla Conferenza unificata, nonché del parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

A.S. 345
EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo Fratelli d'Italia

1.7, 1.28, 1.40, 1.48, 2.1 (testo 2), 2.0.1, 3.42, 3.43, 3.62, 3.85, 3.0.5 (testo 2), 3.0.7, 3.0.17, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21 (testo 2), 3.0.26, 4.10, 4.11, 4.19, 5.6, 5.0.17, 6.0.5, 7.0.23, 8.0.2, 8.0.3, 10.0.23, 10.0.27, 10.0.31, 10.0.35, 10.0.36, 11.2, 11.0.13, 12.4, 12.8, 13.0.21, 13.0.22, 13.0.23, 14.0.7, 14.0.10, 14.0.11, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.9, 15.0.12 e 15.0.13

EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo PD

1.20, 1.52 (testo 2), 1.0.16 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 2.0.5, 3.13, 3.32, 3.36, 3.61, 3.68 (testo 2), 3.73, 3.80, 3.0.4, 4.5, 4.6, 4.20, 4.0.4, 8.0.1, 10.0.1, 10.0.29, 11.4, 11.0.17, 13.0.14 (testo 2), 14.2 (testo 2), 14.8, 14.0.16 (testo 2), 15.3, 15.5 e 15.6 (testo 2)

EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo Lega

3.52, 3.53, 3.84, 3.0.10, 4.23, 4.26, 6.0.4, 7.0.18, 7.0.22, 7.0.24 (testo 2), 7.0.40, 10.5, 10.12, 11.0.2, 11.0.19, 12.1, 12.7, 12.11, 13.0.1, 13.0.26, 14.0.2, 14.0.12, 15.12 e 15.13

EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo M5S

1.42, 1.51, 3.12, 3.56, 3.72, 3.0.13, 4.1, 4.4, 4.8, 4.13, 5.0.12, 7.0.21,
9.82, 10.3, 10.8, 10.9, 10.11, 10.0.4, 14.4 e 14.9

EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo Forza Italia

3.7, 3.33, 3.45, 3.0.9, 6.3, 7.0.7, 9.52, 9.87, 13.1, 13.2, 13.6, 14.0.13 e
15.17

EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo Azione

3.16, 3.50, 3.83, 9.60, 9.83, 9.0.1, 9.0.11, 10.0.26, 12.5, 13.4, 13.0.19
e 13.0.25

EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo Autonomie

1.14, 1.30, 3.11, 3.18, 3.0.24, 9.0.9, 11.0.11, 12.6, 12.0.14, 13.10 e
15.0.14

EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo Misto

1.0.10, 3.74, 4.2, 4.18, 4.0.10 e 7.0.20

EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo Civici

3.17, 3.0.18, 7.0.38, 10.16 e 12.0.15

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 345**(al testo del decreto-legge)****G/345/1/5**

DE PRIAMO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

Il decreto legge in esame ha il merito di intervenire in modo deciso per sostenere i cittadini e le imprese a fronte dell'aumento del prezzo dell'energia ed in questa prospettiva sono state adottate misure volte a prorogare gli effetti fino al 31 dicembre 2022;

le misure adottate per rispondere all'aumento del prezzo dell'energia non hanno però interessato gli utenti del servizio di teleriscaldamento;

nello specifico, il servizio di teleriscaldamento è un sistema innovativo e moderno, che presenta diversi vantaggi; in particolare, è un sistema che si caratterizza per la fornitura di energia termica, utilizza acqua e non gas ed è sicuro in quanto non richiede l'installazione di caldaie negli edifici, contribuendo al miglioramento ambientale del territorio;

allo stato, quindi, le misure agevolative e di sostegno sono meritevoli di essere estese anche agli utenti del servizio di teleriscaldamento posto che l'esclusione dei medesimi appare irrazionale ed ingiusta, attesi anche gli effetti positivi che tali sistemi assumono nella riduzione dell'inquinamento ed in termini di efficientemente energetico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure agevolative previste anche agli utenti del servizio di teleriscaldamento attraverso la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA relativa al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, al fine di fronteggiare e contenere i costi delle bollette.

G/345/2/5

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

considerato che:

il Consorzio di Bonifica Centro è un ente di diritto pubblico, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Regio Decreto 13 febbraio 1993, n. 215 e dell'articolo 862 del codice civile, deputato, in via prioritaria, alla gestione e valorizzazione delle opere e delle infrastrutture di bonifica e di irrogazione;

tale Consorzio, non rientrando nella categoria degli enti territoriali né in quella delle imprese, risulta escluso dai destinatari dei benefici ed agevolazioni previste nel summenzionato articolo;

rilevato che:

l'attività principale svolta dal Consorzio di Bonifica Centro è quella della «distribuzione idrica» la cui gestione richiede l'impiego di impianti di pompaggio fortemente «energivori» poiché oltre l'80 per cento dell'acqua che vi è destinata necessita di un processo di sollevamento;

nello specifico, il consumo medio annuo di energia elettrica del Consorzio di Bonifica Centro supera i 15.000 MWh (15.000.000 di kWh), con una spesa stimata per il 2022 di circa 7,2 milioni di euro. Tale spesa, risulta essere insostenibile e fuori dalla portata del bilancio di previsione di un Ente che conta di entrate di contribuzione non sufficienti a coprire gli aumenti subiti dai costi energetici;

considerato inoltre che:

il Consorzio di Bonifica Centro, come anche gli altri consorzi di Bonifica abruzzesi, svolge attività di pubblica utilità, occupandosi, in particolare, di distribuzione idrica, analogamente al Servizio Idrico Integrato, al quale è stato invece riconosciuto il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, tra i destinatari dei benefici di cui al comma I dell'articolo I del decreto legge in esame, anche i Consorzi di Bonifica, allo scopo di scongiurare ulteriori aumenti a carico dei consorziati per coprire le spese legate alla notevole crescita del costo dell'energia elettrica e a ridurre, al contempo, quelli attualmente in essere, a beneficio di tutto il settore agricolo regionale.

G/345/3/5

CROATTI, NAVE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca diverse misure in materia di energia elettrica;

considerato che:

l'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede – a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Anici mostrano che la restituzione degli extraprofitto generati da impianti rinnovabili in «conto energia» impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

l'ANCI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto», con riferimento sia al

profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;

in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022,

impegna il Governo:

a prevedere espressamente, nell'ambito dell'esame della legge di bilancio per l'anno 2023, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G/345/4/5

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

si ritiene necessario promuovere la diffusione di fonti di energia sostenibili, mediante semplificazioni di carattere amministrativo, in funzione anche di favorire il raggiungimento dell'obiettivo 7 dell'agenda ONU 2030, diretta ad assicurare a tutti l'accesso all'energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna;

si ritiene altresì necessario procedere a semplificazioni al fine di sostenere le imprese turistiche nell'attuale contesto di crisi energetica evitando a queste ulteriori costi economici per duplicazioni di adempimenti amministrativi;

gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

impegna il Governo:

al fine di massimizzare la produzione energetica da fonte solare, ad intervenire nelle disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5, del de-

creto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di escludere la necessità di autorizzazioni per la realizzazione di pergolati fotovoltaici (come individuati alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, e con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa); ad intervenire sull'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (che individua gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica) e sull'allegato A al Decreto Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 (che reca l'elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica), per escludere da ulteriori valutazioni autorizzative l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico.

G/345/5/5

DE PRIAMO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premesso che:

con l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (c.d Decreto Ristori) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state adottate disposizioni in forza delle quali la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei predetti soggetti, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionati all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004; la suddetta misura è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2022 dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175;

la suddetta misura ha avuto un particolare rilievo durante il periodo di emergenza sanitaria in quanto ha consentito alle imprese del settore di esercitare l'attività e di ridurre gli effetti negativi legati alle restrizioni imposte per contrastare la diffusione dei contagi;

nella attuale fase caratterizzata dalla crisi energetica con evidenti riflessi sul settore produttivo economico e sociale è opportuno assicurare

continuità alla suddetta misura da estendere sino al 31 dicembre 2023 allo scopo di sostenere le attività di ristorazione e somministrazione già fortemente colpite dalla emergenza pandemica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere in un prossimo provvedimento l'estensione al 31 dicembre 2023 della validità ed efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di suolo pubblico di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di sostenere il settore della ristorazione e della somministrazione già fortemente colpito dalla crisi pandemica.

G/345/6/5

CAMUSSO, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesso che:

l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge in conversione modifica l'ambito applicativo del regime fiscale previsto per il 2022 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il cosiddetto «Decreto Aiuti-bis», con il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si era stabilito che non partecipassero alla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale, entro il limite complessivo di 600 euro;

la novella introdotta dal decreto-legge in esame innalza da 600 a 3000 euro il limite del valore dei *fringe benefit* non tassabili in capo ai lavoratori dipendenti per l'anno 2022; tuttavia, l'ulteriore modifica introdotta all'articolo 3, comma 10, lettera a), circoscrive la deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR alla sola prima parte del terzo periodo di tale disposizione: ciò determina la conseguenza che, in base alla previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell'articolo 51, comma 3, e non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione l'intero importo dei *benefit* erogati torna ad essere assoggettato a tassazione;

tale misura di sostegno per affrontare il caro bollette non ha alcuna valenza generale con il rischio di essere affidata alle azioni unilaterali dei

datori di lavoro. L'erogazione e la stessa quantità sono a discrezione delle imprese determinando così ulteriori elementi di divaricazione. Incide, inoltre, sulla contrattazione aziendale, per l'incentivo di natura fiscale, che già riguarda solo una parte del mondo del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare ogni intervento necessario a rimuovere le problematiche evidenziate in premessa e, in particolare: ad adottare i correttivi che consentano un'applicazione con valenza generale della norma, svincolando la stessa da decisioni unilaterali del datore di lavoro; a garantire che la tassazione a carico dei beneficiari, in caso di mancato rispetto del limite, si applichi soltanto alla parte eccedente i 3.000 euro.

G/345/7/5

GUIDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 10, modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo;

considerato che:

i soggetti che offrono solo servizi di assistenza domiciliare senza scopo di lucro non possono godere *ex lege* delle agevolazioni studiate per i lavoratori domestici dipendenti da persone fisiche;

nello specifico, infatti, pur garantendo lo stesso bene giuridico (l'assistenza domiciliare), in Italia, a differenza di quanto previsto in altri paesi europei, le persone giuridiche non profit non godono di alcuna agevolazione e, pertanto, sono costrette ad offrire un servizio assistenziale a costi maggiori (a volte proibitivi) per soggetti spesso non abbienti e allo stesso tempo non sufficientemente autonomi per cercare ed assumere un collaboratore domestico come soggetti privati;

impegna il Governo:

ad integrare le norme destinate alle agevolazioni e/o incentivi previsti per i lavoratori domestici anche nei confronti delle organizzazioni no

profit con documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare che offrono il servizio di assistenza domiciliare a soggetti privati.

G/345/8/5

GUIDI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 345,

premesso che:

dal 2020 cittadini ed imprese sono sottoposti a situazioni di stress economico dovute al periodo pandemico e alla successiva tensione politica internazionale, tuttora in essere: le due situazioni si sono succedute senza soluzione di continuità;

in particolar modo le imprese di ristorazione hanno dovuto far fronte a forti perdite economiche da mancato guadagno (disposizioni per l'emergenza sanitaria Covid-19; incremento dei costi dell'energia e delle materie prime);

impegna il Governo:

nella necessità di poter e dover garantire la completa fruizione dei servizi offerti dalle attività di ristorazione alle persone disabili, di riconoscere a dette attività un aiuto economico di euro 1.000 finalizzato alla sostituzione o rifacimento degli impianti sanitari in ceramica (vasi sanitari con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri) , ovvero di tutte le spese effettivamente sostenute (posa in opera, sistemi di scarico, opere idrauliche e murarie) dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024).

G/345/9/5

DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345)»,

premesso che:

l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a de-

terminate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione;

la norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

considerato che:

come noto, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, gli enti pubblici possono rientrare nell'agevolazione in esame solo in qualità di condòmini;

come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2020, considerato che il legislatore si riferisce ai «condòmini» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui si discute l'edificio oggetto degli interventi deve essere necessariamente costituito in condominio secondo la disciplina civilistica vigente;

valutato che:

la nuova Direttiva comunitaria per l'efficienza energetica propone di ridurre l'uso dell'energia comunitaria di almeno il 9 per cento entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2020. Ciò equivale ad un taglio, rispettivamente, del 39 per cento sui consumi di energia primaria e del 36 per cento su quelli finali;

il punto centrale della proposta prevede l'introduzione di «standard minimi di rendimento energetico» (MEPS) uniformi in tutta Europa e non solo per i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti. In futuro, tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe F entro il 2030, gli edifici pubblici e non residenziali già entro il 2027;

impegna il Governo:

in linea con quanto è all'esame della Commissione Europea, a riconoscere, nel primo provvedimento utile, la possibilità di fruire del Superbonus anche per gli edifici pubblici.

G/345/10/5

PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-*bis* si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

considerato che:

il progetto SPEA di raddoppio delle autostrade A10 e A7 nel nodo di Genova (progetto Gronda di Genova) ha l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova – cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri – trasferendo il traffico passante su una nuova infrastruttura che si affianca all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»;

le attività di progettazione del passante autostradale di Genova sono state, come noto, caratterizzate da un iter molto complesso. Il progetto definitivo sviluppato dal concessionario è stato approvato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie stradali con decreto del 7 settembre 2017 e, nel corso del 2018, il concessionario ha predisposto la progettazione esecutiva, sulla quale la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato uno specifico approfondimento mediante la metodologia dell'analisi costi-benefici;

nella conclusione dell'analisi costi-benefici, pubblicata ad agosto 2019 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Gruppo di lavoro del citato dicastero ribadisce la necessità di valutare alternative alla Gronda di Ponente di Genova e all'interconnessione con le autostrade A7, A10 e A12, e di approfondire le predette alternative, anche attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali;

secondo quanto riportato nel citato documento «il funzionamento dei due lotti che compongono il progetto della gronda di Genova, e cioè da una parte il raddoppio della A7 e, dall'altra, quello della A10, si è dimostrato essere funzionalmente separabile e caratterizzato da differenti livelli di fattibilità, con il primo (A7) significativamente più elevato del secondo (A10)». La sostituzione del secondo lotto (raddoppio della A10) con altre ipotesi di potenziamento del quadrante occidentale fondate sul potenziamento della viabilità urbana di costa si traduce in un deciso incremento degli indicatori di fattibilità e della loro stabilità;

tra le alternative progettuali alla Gronda considerate dall'analisi costi-benefici figura anche quella presentata nel 2018 da un gruppo di tecnici genovesi consistente, in estrema sintesi, nel prolungamento in tunnel della cosiddetta «strada a mare» (via Guido Rossa) di circa 3,5 chilometri. Lo studio trasportistico correlato evidenzia come tale intervento possa ridurre del 40 per cento il traffico sulla tratta autostradale genovese A10, mentre

la realizzazione della Gronda lo ridurrebbe di non più del 20 per cento. Tale progetto avrebbe, inoltre, rispetto alla Gronda, un minore costo, impatto ambientale e tempo di realizzazione (circa 3 anni);

rilevato che:

l'opera relativa al nodo genovese è inserita nella proposta di definizione consensuale della procedura di contestazione, avviata nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) a seguito del crollo del viadotto sul fiume Polcevera. I tempi di avvio dei lavori sono stati pertanto strettamente correlati a quelli di definizione del citato provvedimento, nonché a quelli di approvazione del Piano economico finanziario di ASPI;

nel giugno 2021, l'allora Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02354, presentato alla Camera dei deputati, affermava che: «il citato Piano economico finanziario, su cui gli uffici del Ministero, unitamente a quelli del Ministero dell'Economia e delle finanze stanno eseguendo ulteriori approfondimenti, prevede l'effettuazione, da parte del concessionario, di investimenti sull'intera rete gestita, pari a 13,2 miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi di euro, relativi al passante autostradale di Genova»;

il Viceministro delle infrastrutture e trasporti, on. Rixi, ad inizio novembre 2022, a margine di un evento dell'Istituto Idrografico della Marina Militare su Nave Vespucci a Genova, ha dichiarato che il dicastero è in attesa di un documento di una commissione di esperti che porterà le sue risultanze sulla Gronda a metà dicembre per poi procedere. Più recentemente, dopo un colloquio con il sindaco di Genova, a margine del convegno d'apertura della «Genova Smart Week», ha dichiarato che: «il protocollo d'intesa per costruire la Gronda autostradale del Ponente di Genova sarà firmato a inizio dicembre dagli enti locali. Partirà poi il lotto "o", entro 40 giorni dovrà esprimersi il Consiglio superiore dei lavori pubblici per avviare il lotto "1", lo scavo del tunnel partirà in contemporanea da Bolzaneto e Vesima», aggiungendo, inoltre, che le risorse per la realizzazione dell'opera sono a carico di Aspi, ma che al contempo «serve un tavolo con il Mef per garantire l'equilibrio economico delle opere, non solo la Gronda, ma 12 miliardi di investimenti che devono essere aperti immediatamente»;

impegna il Governo:

a sospendere l'iter di realizzazione del progetto della Gronda di Genova, con particolare riferimento al raddoppio della A10, al fine di rivedere e migliorare il progetto stesso, basato su scenari di domanda e dimensionamenti datati, e le ulteriori opere collegate, così come suggerito anche nell'analisi costi-benefici citata, nonché di consentire una compiuta verifica e valutazione delle alternative progettuali proposte così da pervenire a soluzioni condivise secondo modalità eco-sostenibili;

ad informare le Commissioni parlamentari competenti per materia in merito al quadro finanziario dell'opera, con particolare riferimento alle risorse disponibili e all'eventuale fabbisogno residuo.

G/345/11/5

PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessò che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-*bis* si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

rilevato che:

l'opera autostradale presenta un tracciato di circa 65 chilometri, con il 90 per cento in galleria, che devierebbe parte del traffico pesante e di transito al di fuori del centro urbano; il progetto della Gronda di Genova, la cui compatibilità ambientale è stata deliberata con decreto ministeriale, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali, n. 28 del 23 gennaio 2014, è un progetto complesso che ha un costo complessivo di 4,7 miliardi di euro per 120 mesi di realizzazione e che prevede il potenziamento fuori sede della A10 tra Genova Ovest e Vesima, la realizzazione della carreggiata nord della A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto e della carreggiata Est della A12, con nuovi rami di svincoli, rampe e raccordi, nonché la realizzazione dell'opera a mare, nel canale di calma del porto di Genova, con l'ampliamento dell'attuale fascia laterale a servizio dell'aeroporto, ai fini della messa in sicurezza dell'aeroporto medesimo;

il progetto presentato ai fini della valutazione d'impatto ambientale (Via) ha compreso anche l'Autorizzazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, per 12.051.164 mc, e la valutazione di incidenza per i SIC IT1331402 – Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione,

IT1331501 – Praglia – Pracaban – Monte Leco – Punta Martin, IT1331615 – Monte Gazzo, e ZPS IT1331578 – Beigua – Turchino;

in merito alla documentazione di progetto presentata ai fini della Via sono stati necessari ulteriori approfondimenti ambientali, con particolare riferimento alla vulnerabilità della falda e alle caratteristiche chimico-fisiche dei litotipi affioranti, alle caratteristiche di permeabilità del substrato e alla profondità della falda, alle interferenze con i pozzi e alle sorgenti censite all'interno dell'area vasta d'intervento;

valutato che:

occorre rilevare che le Linee guida operative per la valutazione delle opere pubbliche – settore stradale, adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a settembre 2022, riprendendo quanto disposto dal DPCM 3 agosto 2012, richiedono la preparazione di un'analisi costi-benefici (ACB) in specifici casi, vale a dire per le opere con investimenti superiori ai 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari e per le opere di qualsiasi dimensione, esclusi gli interventi di rinnovo del capitale (ad esempio, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), per le quali è prevista una tariffazione del servizio;

le Linee Guida precisano che, in tali casi, le analisi si incentrano per le diverse alternative progettuali sull'analisi della domanda, sulla sostenibilità finanziaria e sulla bancabilità per quelle opere ove è previsto il ricorso a capitali privati, sull'analisi costi-benefici e sull'analisi dei rischi; l'ACB potrà essere svolta anche per tenere conto di uno scenario di traffico che contempli gli effetti di lungo termine sullo sviluppo dei trasporti legati all'emergenza COVID-19;

considerato che:

alla luce della mutata situazione economico-sociale e ambientale del territorio, delle diverse opzioni di tracciati alternativi proposti nel corso degli anni che hanno coinvolto gli enti locali, i comitati e le associazioni rappresentative degli interessi del territorio, nonché delle molteplici criticità che l'attuale opera comporta per il territorio e la cittadinanza interessata, appare opportuno sospendere ogni attività di avanzamento delle opere in attesa che venga rilasciata la valutazione di impatto ambientale aggiornata allo stato attuale dei siti interessati dalla realizzazione, anche tenuto conto che alcuni di essi destinati ad essere utilizzati come cantieri siano stati destinati nel tempo ad altri usi,

impegna il Governo:

a sottoporre l'intera opera ad una nuova valutazione di impatto ambientale e, al contempo, in attesa che venga rilasciata la predetta valutazione di impatto ambientale, a sospendere ogni attività di avanzamento delle opere, anche al fine di approfondire le conseguenze sul territorio connesse ai mutamenti ambientali e socio-economici e agli scenari di traffico;

a prevedere, al fine di scongiurare significativi e negativi impatti economici, sociali ed ambientali dell'opera, che tutti gli interventi ricompresi nel progetto della Gronda siano realizzati solo a seguito di conclusione positiva dell'analisi costi-benefici.

G/345/12/5

MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345)»,

premessso che:

l'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021;

i contratti a termine a cui fa riferimento la norma in esame sono quelli di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto legislativo n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a tempo determinato da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022;

considerato che:

sempre in un contesto emergenziale connesso alla pandemia, parimenti, l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

in tale contesto, all'Agenzia Industrie Difesa (nel proseguo AID) – ente di diritto pubblico controllato dal Ministero della Difesa che ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla gestione degli stabilimenti industriali ad essa assegnati al fine di gestire unitariamente «le attività

delle unità produttive ed industriali della difesa» – è stato assegnato, tra gli altri, lo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata (ai sensi dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e del 24 ottobre 2001, come modificati dal decreto del Ministro della Difesa del 25 giugno 2015);

tra gli obiettivi prefissati – come peraltro si evince dal piano integrato di attività ed organizzazione 2022-2024 – con specifico riguardo allo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata, figurano:

– l’incremento della produzione di mascherine facciali di tipo FFP2, a beneficio dell’intero paese, per fronteggiare la grave carenza di mascherine sul mercato mondiale nel pieno dell’emergenza pandemica, in collaborazione con la Struttura Commissariale;

– l’incremento ed il potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei (Demat), con accordi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni della regione Campania;

nonostante gli accordi contrattuali in essere, l’attività produttiva si è conclusa anticipatamente con il licenziamento di 42 lavoratori,

impegna il Governo:

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, sulla scia di quanto fatto con l’articolo 15 del presente decreto, le risorse necessarie da destinare al rifinanziamento del progetto relativo allo Stabilimento «Spolette» di Torre Annunziata al fine di ricollocare i 42 dipendenti licenziati, riprendendo la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2, nonché il necessario progetto di incremento e potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei.

G/345/13/5

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

le amministrazioni pubbliche della Regione Abruzzo, nonché i cittadini e le imprese, evidenziano l’importanza di valorizzare e potenziare, ciascuno per le proprie necessità (lavoro, studio, turismo, trasporto pubblico e di merci) l’Asse Attrezzato per le aree metropolitane delle Province di Chieti e di Pescara, un’opera strategica di valenza nazionale;

è stata posta la questione della necessità e possibilità che questa venga acquisita stabilmente nel patrimonio statale e gestita in via ordinaria

dall'ANAS Spa, e dell'impossibilità da parte del Consorzio Industriale dell'area Chieti-Pescara e di Regione Abruzzo;

impegna il Governo:

ad assegnare al Consorzio Industriale dell'area Chieti-Pescara, in liquidazione, risorse finanziarie adeguate, valutate in 14.000.000 milioni, finalizzate all'adempimento delle seguenti posizioni debitorie: società Farsura Costruzioni Spa; obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 326/2001 della Corte d'Appello dell'Aquila; ulteriori posizioni debitorie con sentenza passata in giudicato.

G/345/14/5

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno del settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

i fenomeni meteorologici estremi, negli ultimi anni, sono in aumento e stanno avendo sempre maggiori impatti sui Paesi di tutto il mondo;

in Italia, nei primi dieci mesi del 2022, sono stati registrati nella circa 254 fenomeni meteorologici estremi;

secondo i dati ISPRA, il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera: dieci Regioni (Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria) e la Provincia autonoma di Trento hanno il 100 per cento di comuni interessati da aree a pericolosità da frana P3-P4, idraulica media e/o erosione costiera;

le Regioni Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Sardegna, Piemonte, Campania con una percentuale di comuni interessati maggiore del 90 per cento.

In termini di superficie, le aree classificate a pericolosità da frana elevata e molto elevata (P3-P4) o a pericolosità idraulica media rappresentano il 18,4 per cento del territorio nazionale;

l'ultimo disastroso episodio è quello che ha colpito l'isola di Ischia nella notte tra il 25 e il 26 novembre scorsi;

il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore dei contribuenti che effettuano lavori di efficientamento energetico pari al 90 per cento dell'importo degli interventi;

impegna il Governo:

a valutare, al fine di tutelare la pubblica incolumità, iniziative volte a incentivare la delocalizzazione di abitazioni situate in zone a rischio idrogeologico e regolarmente autorizzate, anche tramite l'utilizzo del credito d'imposta in favore di coloro i quali intendano effettuare lavori di demolizione degli edifici situati in zona di rischio e la successiva ricostruzione all'interno del medesimo Comune, in aree individuate come idonee dall'Autorità Distrettuale di Bacino competente per territorio.

G/345/15/5

PATTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

l'Italia è un Paese fortemente dipendente dall'estero per molteplici materie prime, fra cui rientrano l'energia e i fertilizzanti;

tale dipendenza, per il comparto agroalimentare, si traduce, nell'attuale congiuntura che stiamo vivendo, in un significativo aggravio di costi e in una significativa perdita di redditività;

la disponibilità di energia e fertilizzanti chimici è fortemente legata alle importazioni da Paesi terzi soggetti a sanzioni o a instabilità politica;

la sicurezza delle produzioni alimentari del nostro Paese risulta fortemente a rischio, nonché soggetta a una serie di crisi che si manifestano una dopo l'altra: pandemia, crisi dei rincari e della logistica, crisi energetica e inflattiva e dei fertilizzanti, volatilità dei mercati internazionali, impatto dei cambiamenti climatici, conflitto in corso in Ucraina;

nel nostro Paese esiste un patrimonio improduttivo costituito dagli scarti agroalimentari e dalle acque reflue delle aziende agroalimentari aderenti ai Consorzi di Tutela e ai Distretti del Cibo, che potrebbe essere impiegato per produrre fertilizzanti organici ed energia elettrica e termica;

considerato che:

il Legislatore ha già provveduto a equiparare il digestato ai fertilizzanti di origine chimica (articolo 21 del decreto legislativo n. 21 del 21 marzo 2022, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51) e a disciplinare la produzione e l'utilizzazione del digestato anche di origine agroindustriale (Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di valorizzare gli scarti agroalimentari di qualità provenienti da aziende appartenenti a uno stesso Consorzio di tutela p Distretto del Cibo superando il vincolo di proprietà o gestione dell'impianto di digestione anaerobica da parte di una delle aziende aderenti o associate contenuto all'art. 29 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, in modo da supportare le aziende che non possono autonomamente possedere o gestire un suddetto impianto;

a valutare l'opportunità di allargare la platea di aziende agroalimentari che possono valorizzare a fini agronomici le acque reflue, superando il vincolo quantitativo e delle piccole aziende agroalimentari contenuto nel Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, in modo da rendere maggiormente possibile la produzione di fertilizzanti organici e di energia elettrica e termica negli impianti di digestione anaerobica termofila.

G/345/16/5

IANNONE, BUCALO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

con uno stanziamento di 33, 81 miliardi di euro, la Missione 4 del PNRR ha l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza;

tali risorse sono destinate, in particolare, a migliorare e potenziare l'istruzione e ricerca per l'impresa, a colmare le carenze nell'offerta di servizi di educazione e il gap nelle competenze di base;

considerato che:

numerose sono le segnalazioni dei dirigenti scolastici relative alla gestione degli istituti, alla luce dei

tagli organici e degli interventi attuativi del PNRR;

valutato che:

le risorse necessarie a colmare tale lacuna, per complessivi 300 milioni di euro, sono rinvenibili nelle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 231-*bis*, comma 2,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni;

impegna il Governo:

a) ad assegnare, per l'anno scolastico 2022/2023, alle istituzioni scolastiche statali un organico aggiuntivo di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, finalizzati al recupero degli apprendimenti e all'orientamento, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia;

c) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, per finalità connesse all'attuazione amministrativa del PNRR.

Art. 1.

1.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

b) al comma 2, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

c) al comma 3, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

d) al comma 4, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale od i prodotti petroliferi."».

1.2

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

b) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

c) al comma 11, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

"0a) al comma 3, le parole: 'secondo trimestre 2022', sono sostituite dalle seguenti: 'primo trimestre 2022'";

Ob) al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

1.3

DURNWALDER

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

b) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

c) al comma 11, prima della lettera *a)* sono inserite le seguenti:

Oa) al comma 3, le parole: "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

Ob) al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

1.4

LOMBARDO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

b) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

c) al comma 11, prima della lettera *a)* sono inserite le seguenti:

"Oa) al comma 3, le parole: 'secondo trimestre 2022', sono sostituite dalle seguenti: 'primo trimestre 2022';

Ob) al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

1.5

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole: "pari al 40 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento della spesa sostenuta" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari all'80 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficiaria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019"».

1.6

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole: "pari al 30 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento della spesa sostenuta" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari al 70 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficiaria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."».

1.7

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo le parole: «sono riconosciuti,» inserire le seguenti: «nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese,».

1.8

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «2.726,454 milioni» *con le parole:* «2.716,454 milioni» *e le parole:* «317, 546 milioni» *con le parole:* «307,546 milioni»;

all'articolo 15, comma 5:

a) all' alinea, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023», *con le seguenti:* «6.047,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.556,459 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) alla lettera d), premettere le seguenti parole: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

1.9

MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo straordinario, di cui al presente comma, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi».

1.10

PATTON, DURNWALDER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale

dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.11

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.12

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al

prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.13

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle imprese alberghiere e termali, alle condizioni ivi previste anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».

1.14

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e quarto trimestre 2022, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che sono attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, a prescindere dalla classificazione ATECO di riferimento, è riconosciuto il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella medesima percentuale ed alle medesime condizioni previste al comma 1"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto ad euro 32 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto

ad euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.15

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3, articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento"».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.126,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.444 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto alle restanti risorse ai sensi dell'articolo 15».

1.16

MARTELLA, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023".

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autolettture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese

di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023».

1.17

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023".

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023».

1.18

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acqui-

sto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

1.19

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO».

1.20

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: I contributi straordinari previsti al comma precedente sono estesi a favore degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale».

1.21

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al comma precedente e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale deve essere effettuato sul medesimo trimestre 2020 ov-

vero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

1.22

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del costo medio per kwh deve essere effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

1.23

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.24

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In alternativa ai contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del presente decreto-legge, le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi, piscine e palestre possono accedere ai contributi di cui al presente articolo».

1.25

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici».

1.26

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.27

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.28

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.29

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.30

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.31

LOMBARDO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.32

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2023».

1.33

MARTELLA, ASTORRE, MANCA

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2023».

1.34

MANCA

Al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo n. 241 del 1997,» inserire le seguenti: «nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

1.35

PATTON, DURNWALDER

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'art. 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, alla fine del comma 3, è inserito il seguente periodo: "Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.36

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.37

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere il comma 6;*
- b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è abrogato».

1.38

DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 6;*
- b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 è abrogato».

1.39

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 6 sopprimere le parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;*
- b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023."».

1.40

ROSA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

2) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

3) al comma 6 sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,";

4) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: '31 dicembre 2022' con le seguenti: '30 giugno 2023'.";

5) il comma 8 è soppresso;

6) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. All'articolo 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: 'secondo trimestre 2022', sono sostituite dalle seguenti: 'primo trimestre 2022';

b) al comma 4, le parole: 'secondo trimestre 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'primo trimestre 2022'."».

1.41

DE POLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6 sopprimere le parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023"».

1.42

DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.».

1.43

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento ovvero pari al 50 per cento" e le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento";

2) al comma 9, sostituire le parole: "8.586 milioni di euro" con le seguenti: "9.438 milioni di euro" e le parole: "9.586 milioni di euro" con le seguenti: "10.438 milioni di euro" e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).";

b) *al comma 7 sostituire le parole: «2.726,454 milioni di euro» con le seguenti: «3.688,454 milioni di euro» e le parole: «3.044 milioni di euro» con le seguenti: «4.006 milioni di euro» e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».*

1.44

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo la lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "35 per cento ovvero pari al 50 per cento" e le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento";

b) al comma 8:

a) sostituire le parole: "3.373,24 milioni di euro" con le seguenti: "9.063,84 milioni di euro" e le parole: "995,40 milioni di euro" con le seguenti: "6.686 milioni di euro";

b) dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).".».

1.45

PATTON, DURNWALDER

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nell'ultimo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale».

b) *alla rubrica, sopprimere le seguenti parole:* «a favore delle imprese».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.46

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nell'ultimo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «a favore delle imprese».

1.47

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 36 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

1.48

DE CARLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.49

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, a 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.50

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».

1.51

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 7, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

c) al comma 11:

1) alla lettera a), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) alla lettera b), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

1.52 (testo 2)

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 6 sopprimere le parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;

b. dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.50 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".»;

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 6, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b. al comma 7, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

c. al comma 11:

1. alla lettera a), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2. alla lettera b), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

1.52

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 7, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

c) al comma 11:

1) alla lettera a), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) alla lettera b), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

1.53

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, ZAFFINI

Dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:

«7-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese, all'articolo 4, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

1.0.1

TURCO, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usu-

fruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezze Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezze Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.2

SILVESTRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di trasporto marittimo)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri delle navi maggiori degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per gli acquisti effettuati nell'anno 2022 del carburante utilizzato per l'alimentazione delle predette navi, comprovati mediante le relative fatture d'acquisto quietanzate, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2022, pari al limite massimo di spesa della misura di cui al comma 1, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto

della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.3

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.».

1.0.4

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,"».

1.0.5

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

1.0.6

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno per le imprese)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 104, la parola: «esclusivamente» è soppressa;
- b) dopo il comma 104 è inserito il seguente:

"104-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della presente legge, nonché del credito d'imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei limiti del valore nominale del credito di 3,5 milioni di euro, in alternativa all'utilizzo diretto, possono optare per la cessione anche parziale dello stesso, da 3 a 5 quote annuali costanti, ad altri soggetti,

ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, per compensare le rate dei mutui assistiti da garanzia diretta del fondo garanzia per le PMI rilasciata da Medio Credito Centrale. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità utilizzabili dal soggetto cedente. Non trovano applicazione i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione."».

1.0.7

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore degli impianti idroelettrici)

1. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».

1.0.8

CASTELLI, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle

risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

1.0.9

MARTELLA, ASTORRE, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.

2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.

3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.».

1.0.10

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)*

1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti "di prima necessità", ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20% di quanto previsto in fattura».

1.0.11

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Innalzamento soglia ISEE per l'accesso al bonus sociale)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono destinate all'incremento del valore ISEE di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.

2. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti", è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-*ter*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

1.0.12

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Ampliamento dei soggetti beneficiari del bonus sociale energia elettrica e gas)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 milioni di euro per l'anno 2022";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: '12.000' euro sono sostituite dalle seguenti: '20.000 euro'";

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» aggiungere le seguenti: «ulteriori».

1.0.13

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento";

b) il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti a 183,77 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43."».

1.0.14

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 4, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: '31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2023';

2) al comma 3, quarto periodo, le parole: '31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2023'».

1.0.15

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2022, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.16 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in favore degli enti locali e degli enti del terzo settore)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.

175, le parole: « incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province» sono sostituite dalle seguenti: « incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 400 milioni di euro, da destinare per 320 milioni di euro in favore dei comuni e per 80 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province»

2. 1. All'articolo 8 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. le parole: «registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «registrati nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022»;

2. le parole: «con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2022»;

3. le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 2:

1. le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2022»;

2. le parole: «nei primi tre trimestri dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022».

Conseguentemente,

a) all'articolo 3, comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso, dopo le parole «registrato nel terzo» inserire le seguenti: «e nel quarto, e»;

2) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole «e le parole "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"».

b) all'articolo 15:

– al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.437,454»;

– al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.927 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «800», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «400» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «400».

1.0.16

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in favore degli enti locali)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province» sono sostituite dalle seguenti: «incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 400 milioni di euro, da destinare per 320 milioni di euro in favore dei comuni e per 80 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».

Conseguentemente, all'articolo 15:

– *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.237,454»;*

– *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.727 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «600», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».*

1.0.17

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in favore degli enti del terzo settore)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "registrati nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022";

2) le parole: "con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2022";

3) le parole: "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 2:

1) le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro per l'anno 2022";

2) le parole: "nei primi tre trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 15:

– *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.237,454»;*

– *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.727 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «600», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».*

1.0.18

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al dm 16 settembre 2022, n. 341.».

1.0.19

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO».

Art. 2.**2.1 (testo 2)**

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e di sostenere il settore dell'autotrasporto turistico di persone, per l'anno 2023 alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, si applica, con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aliquota ridotta di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al medesimo decreto legislativo».

2.1

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e di sostenere il settore dell'autotrasporto turistico delle persone, all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

"1-*bis*) imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

1-*ter*) imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;"».

2.2

ASTORRE, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 3 del presente articolo, all'articolo 1 e 1-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2022 e del 19 luglio 2022, all'articolo 8 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 agosto 2022 e del 13 settembre 2022, all'articolo 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2022.

4-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.11 credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produt-

tive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

4-quinquies. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

2.3

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis.* All'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre

2022, n. 175, le parole: "31 marzo 2023", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023».

2.4

DE POLI

Dopo il comma 6, inserire infine i seguenti:

«6-bis. All'articolo 2, comma 3 e 4, le parole: "31 marzo 2023", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023».

2.5

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 2, commi 3 e 4, le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato, per il terzo trimestre, al 30 giugno 2023».

2.6

NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sono individuate le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale nel settore della raffinazione ai fini della verifica della sussistenza di un

pericolo per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti. Il decreto di cui al primo periodo è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge.

6-ter. Ai fini della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che gestisca da sola o attraverso società affiliate uno o più impianti inseriti nell'infrastruttura critica di rilevanza strategica nazionale individuata ai sensi del comma *6-bis*, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di tali impianti o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.

6-quater. In esito alla valutazione di cui al comma *6-ter*, qualora sussista il rischio che la società di cui al medesimo comma dia luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni riguardanti gli impianti di cui al comma *6-ter*.

6-quinquies. Qualora il rischio per le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale di cui al comma *6-bis* sia determinato da crisi internazionali o per effetto di sanzioni internazionali e la società titolare degli impianti di cui al comma *6-ter* non sia in grado di garantire la loro continuità operativa, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere prevista, al fine di garantire la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici di carburanti, la sottoposizione di tali impianti ad amministrazione fiduciaria per una durata limitata ad un massimo di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di mancato raggiungimento delle predette garanzie. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'amministrazione fiduciaria di cui al precedente periodo».

2.7

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" sono aggiunte le seguenti: "secondo e"».

2.8

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" aggiungere le seguenti: "secondo e"».

2.9

ASTORRE, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture e autobus con conducente per trasporto di persone, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed alla legge 11 agosto 2003, n. 218"».

2.1000/1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, premettere il seguente comma:

"01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: 'pari al 40 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari al 50 per cento';

b) al comma 2, le parole: 'pari al 40 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari al 50 per cento';

c) al comma 3, le parole: 'pari al 30 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari al 50 per cento';

d) al comma 4, le parole: 'pari al 30 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari al 50 per cento'».

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Art. 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale od i prodotti petroliferi."».

2.1000/2

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».

2.1000/3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il contributo straordinario, di cui al comma 1-bis, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi."».

2.1000/4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,";

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio

2022, n. 50 sostituire le parole: '31 dicembre 2022' con le seguenti: '30 giugno 2023'».

2.1000/5

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sopprimere il numero 1);*

2) *alla lettera a), al numero 5), capoverso comma 6, sostituire le parole: «1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «1.757,99 milioni di euro per l'anno 2022»;*

3) *alla lettera d), capoverso comma 6, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

2.1000/6

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sopprimere il numero 1).*

2.1000/7

SIRONI

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

"b-bis) l'aliquota IVA applicata alle forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento è stabilita nella misura del 5 per cento."»;

b) *sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1374,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 15;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

2.1000/8

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. All'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: '31 marzo 2023', sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2023'.

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023."».

2.1000/9

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: 'effettuati nel' sono aggiunte le seguenti: 'secondo e'".

2.1000/10

BEVILACQUA

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui ai comma da 1 a 6 si applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

2.1000/11

MARTELLA, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, FRANCESCHELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e";
 - 2) sopprimere il comma 7».
-

2.1000/12

MARTELLA, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, FRANCESCHELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.";
 - 2) il comma 6 è abrogato».
-

2.1000/13

LORENZIN, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese termali e alberghiero-termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario, per la generalità delle quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, di una sospensione fino al 30 giugno 2023 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

7-ter. La comunicazione prevista al comma 7-bis è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici"».

2.1000/14

LORENZIN, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: 'attività ricettiva' sono inserite le seguenti: 'o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20'.

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

2.1000/15

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: '31 dicembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023'".».

2.1000/16

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: 'negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022', sono sostituite dalle seguenti: 'negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023'".».

2.1000/17

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione'».

2.1000/18

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."».

2.1000/19

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso articolo «3-bis», premettere il seguente comma:

«01). All'articolo 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e quarto trimestre 2022, alle coope-

relative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che sono attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, a prescindere dalla classificazione ATECO di riferimento, è riconosciuto il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella medesima percentuale ed alle medesime condizioni previste al comma 1"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto ad euro 32 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.1000/20

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Alla lettera b), capoverso «Art. 3-bis», primo comma, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro», le parole: «130 milioni» con le seguenti: «260 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società control-

late, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

2.1000/21

DREOSTO, TESTOR, BERGESIO

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso «Articolo 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire agli enti locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse disponibili per fronteggiare gli effetti economici della crisi energetica in corso, all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2023 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale"».

2.1000/22

TESTOR, DREOSTO

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "al 2023"».

2.1000/23

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso Articolo 3-bis, secondo comma, sostituire le parole: «320 milioni di euro» con le seguenti: «640 milioni di euro».

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Articolo 15, dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi"».

2.1000/24

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

All'emendamento 2.1000, al punto 1, lettera b), capoverso Articolo 3-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «nell'analogo periodo 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei corrispondenti periodi dell'annualità 2021»;

b) *le parole:* «nel secondo quadrimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel terzo quadrimestre 2022 e primo quadrimestre 2023»;

c) *dopo la parola:* «ferroviario» *aggiungere il seguente periodo:* «Eventuali residui saranno destinati alla copertura dei maggiori costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2023 secondo le previsioni del presente articolo»;

d) *è aggiunto, infine, il seguente periodo:* «Con il decreto di cui al successivo comma 3, sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione e del relativo saldo, al fine di consentire la celere ripartizione delle risorse».

2.1000/25

CAMUSSO, MISIANI, ASTORRE, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso Articolo 3-bis, dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2-ter. All'articolo 8, comma 7, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

2-quater. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

2.1000/26

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso Articolo 3-bis, quarto comma, sostituire le parole: «350 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro».

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Articolo 15, dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-*ter*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle me-

desime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi"».

2.1000/27

DAMIANI

All'emendamento 2.1000, al capoverso «Art. 3-bis» aggiungere in fine il seguente comma:

«7. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022».

2.1000/28

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo il capoverso Articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1000/29

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse».

2.1000/30

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Moratoria debiti bancari PMI)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unita-

mente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

2.1000/31

DAMIANI

All'emendamento 2.1000, dopo il capoverso «Art. 3-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga termini di validità delle autorizzazioni COSFEL in materia di assunzione di personale degli enti in condizioni di deficitarietà o di crisi finanziaria)

1. In considerazione dell'ingente numero di richieste di autorizzazione per l'assunzione di personale e per la rideterminazione delle piante organiche pervenute alla commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, le autorizzazioni richieste alla data del 1° dicembre 2022 e concesse dalla medesima commissione entro il 20 gennaio 2023 possono essere attivate dagli enti locali interessati fino al 31 marzo 2023».

2.1000/32

LOREFICE

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 11, comma 1, premettere la seguente lettera:

"0a) al primo periodo, dopo le parole: 'personale docente' sono inserite le seguenti: ', fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello'"».

2.1000/33

VERDUCCI, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), capoverso «Art. 12-bis», quarto comma, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle sud-

dette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

2.1000/34

GERMANÀ, TESTOR, DREOSTO

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Ulteriori misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 3 dicembre 2022 che hanno colpito il territorio della provincia di Messina, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti».

2.1000/35

PARRINI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – L. 145/2018 (PNRR c.d. "Medie opere" e dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico) – L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere"))

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023"».

2.1000/36

PARRINI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-*quinqüies*, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di "*post mortem*", sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.

3-*ter*. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 3-*bis* sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.

3-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-*quinqüies*. All'articolo 15-*bis*, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

3-*sexies*. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

3-septies. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

3-octies. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

3-nonies. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo".

3-decies. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.

3-undecies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».

2.1000/37

PARRINI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

3. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".

5. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023».

2.1000/38

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della Legge n. 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della Legge n. 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecu-

zione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

2.1000/39

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedute ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle

compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

2.1000/40

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023».

2.1000/41

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Slittamento della sospensione della compensazione del saldo di mobilità extraregionale definito per la Regione Calabria)

1. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023" e le parole: "finanziamento dell'anno 2022" con le seguenti: "finanziamento dell'anno 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2027"».

2.1000/42

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Misure a sostegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli oneri sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. A parziale copertura degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1 e di ripartizione delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale».

2.1000/43

PARRINI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022)

1. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.».

2.1000/44

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023."».

2.1000/45

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI, MANCA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le parole: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le parole: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro sessanta giorni"».

2.1000/46

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché

di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorso trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma"».

2.1000/47

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge

9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.

2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.

3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.».

2.1000/48

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito

di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune od una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

2.1000/49

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Fondo ristorazione collettiva e sospensione CAM ristorazione)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate.

2. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.».

2.1000/50

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

2.1000/51

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel

terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2022, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.1000/52

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)

1. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "al fine di sostenere" sono inserite le seguenti: "le società e";

b) le parole: "a tali associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a tali soggetti";

c) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) le parole: "delle associazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "delle società e associazioni stesse."».

2.1000/53

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)

1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuta una misura di sostegno stabilita nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022 per ogni impresa di navigazione.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.1000/54

GIACOBBE, MANCA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì per i figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino ad un massimo di 12 mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 ed il valore medio della retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.1000/55

NICITA

All'emendamento 2.1000, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di procedere al rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-*octies* del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, sono stanziati 160 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, al medesimo articolo:

– *al comma 6, sostituire le parole: «7.233, 454 milioni di euro» con le seguenti: «7.393, 454 milioni di euro»;*

– *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.687 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «560», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «260».*

2.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;

2) al comma 2, dopo la parola: «stabilita» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,» e le

parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2022»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022.

I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.»;

4) al comma 4, le parole: «Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3».

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15.».

b) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130

milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città cd autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per Menu di energia elettrica e gas.

2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per il 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre a CSEA.

5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro di cui:

a) 125 milioni di euro per il 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;

b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 15».

c) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art 12-bis.

(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

1. Al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibero del Consiglio dei ministri dei 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Anemia, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle 'medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 15».

d) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – *(Disposizioni finanziarie)* – 1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558,473 per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridono l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 5, 8, 9, 12-bis, 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,636,859 milioni di euro per l'anno 2023; in termini di indebitamento netto a 11.431 milioni di euro per l'anno 2022; e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle

Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);

c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024 che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

i) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

p) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

8. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "e 2022", inserire le seguenti: "e in via definitiva dall'anno 2023";

b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse."

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2022».

2.0.1

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 2-bis.***(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 4 le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

c) al comma 5 le parole: "16 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2023"».

2.0.2

CROATTI, DI GIROLAMO, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art 2-bis.***(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al

regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 11.504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge n. agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.3

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.4 (testo 2)

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

2. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al comma 1043 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2022, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS"».

2.0.4

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Estensione sostegni a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

2. Il *bonus* sociale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma».

2.0.5

ROSSOMANDO, MISIANI, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Teleriscaldamento)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.6

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.7

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle uccise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

2.0.8

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.9

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.10

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 2-bis.**

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.11

PAROLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici, e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.12

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.13

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni di accisa carburanti)

1. Nelle more di una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repub-

blica 31 agosto 1972, n. 670, e di una definizione concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze delle spettanze relative al periodo 2010-2021, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto un contributo rispettivamente di 15 milioni di euro e di 9 milioni di euro per l'anno 2022, come compensazione delle quote di gettito relative alle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento ivi consumati, non attribuite per il medesimo anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Art. 3

3.1

ASTORRE, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la parola: «legale» e la parola «trentasei» con la parola: «sessanta».*

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 5, lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «15 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e».

3.2

LOMBARDO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le parole: «1° gennaio 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la parola: «legale» e la parola: «trentasei» con la parola: «sessanta».*

3.3

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «per i consumi effettuati» fino alle parole: «istanza ai fornitori» con le seguenti: «per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tale scopo, le imprese, le ditte e le società interessate, presentano apposita proposta /richiesta ai fornitori»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole da: «il fornitore» fino alle parole: «ammontare degli importi dovuti» con le seguenti: «il fornitore ha il dovere di accettare la proposta/richiesta di rateizzazione formulata dai richiedenti e recante l'ammontare degli importi dovuti»;*

2) *sostituire le parole: «per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili» con le seguenti: «per un minimo di 75 rate ed un massimo di 120 rate mensili. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in considerazione dell'eccezionalità e del perdurare della crisi, vista la straordinarietà degli eventi e la crisi economica delle imprese operanti, che ha turbato il normale svolgimento delle attività e dei rapporti economici e sociali, con decreto del Presidente del consiglio, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita IARERA, è stabilita una moratoria con effetto sospensivo delle scadenze e delle obbligazioni sorte tra le imprese e gli enti e/o società di fornitura del servizio elettrico, al fine di evitare il distacco delle utenze elettriche per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 fatturati entro il 30 settembre 2023.».*

3.4

DE POLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».

3.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».

3.6

SALVITTI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e».*

3.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».

3.8

TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».

3.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e».

3.10

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, non è richiesta alle imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175».

3.11

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, non è richiesta alle imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.».

3.12

NAVE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «autorizzata all'esercizio del ramo credito» *inserire le seguenti:* «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385» *e dopo le parole:* «copertura assicurativa» *inserire la seguente:* «fideiussoria»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «ramo credito e cauzioni», *inserire le seguenti:* «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

3.13

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;*
 - b) *il comma 6 è abrogato.*
-

3.14

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;*
 - b) *il comma 6 è abrogato.*
-

3.15

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1"».

3.16

PAITA, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici."».

3.17

DE POLI

Sopprimere il comma 7.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della Legge 23.12.2014 n. 190.

3.18

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Sopprimere il comma 7.

3.19

MANCA, MISIANI

Sopprimere il comma 7.

3.20

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere il comma 7.

3.21

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese termali e alberghiero-termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario, per la generalità delle quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, di una so-

sospensione fino al 30 giugno 2023 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

7-ter. La comunicazione prevista al comma *7-bis* è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

3.22

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«*8-bis.* All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20."»

8-ter. Agli oneri di cui al comma *8-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.23

DURNWALDER

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«*8-bis.* All'articolo 1, comma 711 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.24

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, dopo le parole: "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20.".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 (cinque) milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.25

DE POLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024"».

3.26

Rosso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024"».

3.27

CANTALAMESSA, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024"».

3.28

DE POLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

3.29

CANTALAMESSA, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

3.30

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

3.31

ROSSO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

3.32

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese alberghiere e termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° giugno 2022 o, se successivi, a quella di pubblicazione della presente legge di conversione, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 aprile 2023;

b) per i prestiti non rateali con cadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 aprile 2023, alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è sospeso fino al 30 aprile 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

9-ter. La comunicazione prevista al comma 9-bis è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

3.33

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio

2022, n. 91, le parole da: "deve dimostrare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili"».

3.34

LOMBARDO

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da: "deve dimostrare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili"».

3.35

LOMBARDO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'art. 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

3.36

CAMUSSO, MISIANI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di fare fronte alle conseguenze dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas, per le utenze domestiche intestate a soggetti componenti nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 20.000 euro, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute nell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 ed è conseguentemente fatto divieto fino al termine del 31 marzo 2023 di procedere al distacco dei contatori delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale».

3.37

LOMBARDO

Al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis). Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis). Entro la soglia di cui al comma 1, a partire dal periodo di imposta 2022 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate ai dipendenti per le spese di istruzione e di cura dei figli a carico".».

3.38

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente:

"d-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, com-

presi quelli di cui al comma 4, lettera *a*) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;".

b) Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall'ARERA."».

3.39

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *d-bis* è aggiunta la seguente:

"*d-bis.1*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera *a*) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;".

b) Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall'ARERA."».

3.40

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e agli enti irrigui dotati di contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.41

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 4, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023"

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: '31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2023';

2) al comma 3, quarto periodo, le parole: '31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2023'.".».

3.42

SCURRIA, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 5 comma 3 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: "perdurare degli effetti della pandemia," sono inserite le seguenti: "nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrate nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001,"».

3.43

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022," sono soppresse.».

3.44

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 11, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

– *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.067,454»;*

– *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.557 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «430», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «230» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «230».*

3.45

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole: "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."».

3.46

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole: "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."».

3.47

MANCA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole: "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."».

3.48

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il comma 3, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è sostituito dal seguente:

"3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001, il livello del finanziamento del fabbisogno

sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111".».

3.49

MANCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo la parola: "pandemia" sono aggiunte le seguenti: "nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001."».

3.50

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"».

3.51

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"».

3.52

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"».

3.53

TOSATO, STEFANI, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associa-

zioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 2, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro" e le parole: "nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021"»;

c) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023"».

3.54

ZAMPA, MARTELLA, LORENZIN, CRISANTI

Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "registrato nel terzo trimestre" sono sostituite dalle parole: "registrato nei primi tre trimestri"; le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni" e dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe", sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica". Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmissione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio

1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."».

3.55

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 12, lettera a) dopo le parole: «a) al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"».*

2) *alla lettera b) dopo le parole: «100 milioni di euro» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"».*

3.56

DAMANTE, BEVILACQUA, CASTELLONE, PATUANELLI, GUIDOLIN, NAVE, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), dopo le parole: «a) al comma 1,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».*

3.57

LOMBARDO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo le parole: «a) al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «100 milioni di euro» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"».*

3.58

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" inserire le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».*

3.59

MARTELLA, LORENZIN, ZAMPA, CRISANTI

Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni" e dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe", sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica". Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

(IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."».

3.60

TOSATO, STEFANI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «170 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: «e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15 » con le seguenti: «, dal comma 11 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, e dal comma 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15, e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.61

LORENZIN, MARTELLA, ZAMPA, CRISANTI

Al comma 12, lettera a), capoverso, dopo le parole: «delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207» inserire le seguenti: «, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica».

3.62

MENNUNI, DAMIANI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».*

b) *dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:*

«12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario così suddiviso: 15 milioni in favore degli esercenti l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ATECO 10.71.10) e 15 milioni di euro a favore delle strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani (codice ATECO 87.10.00) e delle Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (codice ATECO 87.30.00).

12-ter. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico del fondo di cui al comma 12-bis, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

12-quater. I contributi di cui al comma 12-bis non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto».

c) *al comma 14, dopo le parole: «lettera b),» sono inserite le seguenti: «e dal comma 12-bis,».*

3.63

DE POLI

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40», le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023».

3.64

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023"».

3.65

SCURRIA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "62.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro per le imprese agricole e a 300.000 euro per le imprese della pesca e dell'acquacoltura."».

3.66

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni.

Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni».

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli oneri derivati dal comma 12-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.67

MANCA, MISIANI

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento a n. 3 esercizi rispetto a quello in corso. A tale fine, allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 c.c. è aggiunta la voce "B)1 – 1-bis) costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia". L'ammontare complessivo dei "costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica" iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi tenendo comunque invariata l'incidenza media degli stessi costi sui ricavi degli ultimi tre esercizi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

3.68 (testo 2)

PARRINI, MANCA

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno

2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore dei Comitati della Croce rossa italiana che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali.

12-ter. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 15:

- al comma 5, sostituire le parole:« 6.037,454 milioni di euro» con le seguenti:« 6.057,454»;

- al comma 5, lettera a), sostituire le parole:« 1.527 milioni di euro» con le seguenti:« 1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra:« 200» con la seguente:« 220».

3.68

PARRINI, MANCA

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore dei Comitati della

Croce rossa italiana che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali».

Conseguentemente, all'articolo 15:

al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.057,454»;

al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220».

3.69

PARRINI, MANCA

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.70

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e

al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023"».

3.71

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«12-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.72

NATURALE, CROATTI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli impianti di potenza inferiore ad i MW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione.".

12-ter. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."».

3.73

MISIANI, CAMUSSO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.».

3.74

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal

fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.».

3.75

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Aggiunge, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. Agli enti del terzo settore che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare rivolti a persone con disabilità, che in conseguenza all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica hanno subito un incremento dei costi dell'energia superiore al 30 per cento relativamente al medesimo periodo nell'anno 2019, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per il finanziamento, nei predetti limiti di spesa, di contributi a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti per l'energia elettrica e termica dai predetti enti nei periodi del terzo e quarto trimestre del 2022.

14-ter. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.

14-quater. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis. pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.76

DE POLI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«15. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis.

(Credito contributivo biennale per l'aumento del costo dell'energia elettrica a sostegno delle strutture per anziani)

Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, gestiscano in regime di autorizzazione strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone anziane, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito contributivo, pari al 100 per cento della spesa sostenute per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Art. 8-ter.

(Credito contributivo biennale per l'aumento del gas naturale a sostegno delle strutture per anziani)

Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, gestiscano in regime di autorizzazione strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone anziane, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, ovvero dell'acquisto del servizio di energia termica (comprendente la fornitura di combustibile gas, la gestione e la manutenzione degli impianti), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché del e decreto legislativo 115 del 2008, un contributo straordinario, sotto forma di credito contributivo, pari al 100 per cento della spesa sostenute per l'acquisto del medesimo gas, ovvero per l'acquisto del servizio Energia Termica (DPR412/1993 e decreto legislativo 115 del 2008), consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato

come media riferita a ciascun trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."».

3.77

TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 11, al comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.78

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione."».

3.79

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 402-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito in fine il seguente periodo: "Al fine di mitigare gli effetti economici dell'aumento dei costi energetici del settore farmaceutico, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco, secondo le modalità stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo 2023"».

3.80

MANCA, LORENZIN

Dopo il comma 14, inserire il seguente comma:

«14-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di mitigare gli effetti economici dell'aumento dei costi energetici del settore farmaceutico, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco, secondo le modalità stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo 2023"».

3.81

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in

proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.82

DE POLI

Aggiungere il seguente comma:

«14-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15».

3.83

PAITA, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.84

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 111 del TUB e al fine di estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili, i soggetti, già iscritti nell'apposito elenco previsto dallo stesso articolo, non necessitano di ulteriori provvedimenti autorizzativi o regolamentari per dare concreta attuazione a quanto previsto nell'art. 1, comma 914, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234».

3.85

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

3.86

DE POLI

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-bis. Ferme restando le applicazioni delle maggiorazioni contrattualmente previste, le morosità registrate nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale ad uso residenziale e condominiale relative a fatture emesse dal 30 novembre 2022 al 31 maggio 2023 non danno luogo al distacco forzoso delle utenze».

3.0.1

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

3.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Moratoria debiti bancari PMI)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

3.0.3

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Moratoria debiti bancari PMI)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

3.0.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.***«Art. 3-bis.***(Rinegoziazione dei debiti delle piccole e medie imprese)*

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.».

3.0.5 (testo 2)

AUGELLO, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette a favore delle famiglie)*

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i clienti finali domestici residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

2. A garanzia del piano di rateizzazione di cui al comma 1, i clienti finali domestici possono accedere al Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c) e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica e di gas naturale hanno l'obbligo di offrire al cliente finale domestico una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, senza applicazione dei tassi di interesse, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate per un massimo di 24 rate mensili.

4. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata anche in favore di clienti finali domestici che presentano, alla data della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, esposizioni nei confronti del sistema creditizio classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

5. La richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 può essere avanzata dai clienti finali domestici il cui valore soglia dell'ISEE non è superiore a 25 mila euro. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai clienti finali domestici che hanno accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia dal medesimo articolo 1, comma 3 citato.

6. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, il cliente finale domestico aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.5

AUGELLO, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette a favore delle famiglie)

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i clienti finali domestici residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'im-

porto medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

2. A garanzia del piano di rateizzazione di cui al comma 1, i clienti finali domestici possono accedere al Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 48, lettera c) e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica e di gas naturale hanno l'obbligo di offrire al cliente finale domestico una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, senza applicazione dei tassi di interesse, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate per un massimo di 24 rate mensili.

4. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata anche in favore di clienti finali domestici che presentano, alla data della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, esposizioni nei confronti del sistema creditizio classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

5. La richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 può essere avanzata dai clienti finali domestici il cui valore soglia dell'ISEE non è superiore a 25 mila euro. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai clienti finali domestici che hanno accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia dal medesimo articolo 1, comma 3 citato.

6. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, il cliente finale domestico aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.».

3.0.6

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Ulteriori misure di sostegno per gli enti locali al fine di fronteggiare il caro bollette)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 859 a 865, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospesa per l'esercizio finanziario 2023.».

3.0.7

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2 e 243-bis, comma 8, lettera *b*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.».

3.0.8

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2 e 243-bis, comma 8, lettera *b*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.».

3.0.9

MICCICHÈ, ROSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in favore della Regione Siciliana)*

1. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione Siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai seguenti interventi:

- 95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;
 - 30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;
 - 280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.».
-

3.0.10

ROMEO, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

3.0.11

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

3.0.12

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

3.0.13

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Moratorie al credito per le imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

3.0.14

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette nel settore agricolo)

1. Al fine di dare sostegno alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 150 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.15

STEFANI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deroga alle speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023)

1. Le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 7, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 6 ottobre 2022, n. 383, non si applicano alle unità immobiliari nelle quali risiedono persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Negli edifici dotati di impianto centralizzato, le modifiche alla regolazione della centrale termica necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono effettuate dal responsabile dell'impianto, su richiesta della persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o da persona delegata.».

3.0.16

FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette nell'ambito dell'innevamento artificiale)

1. Al fine di sostenere, in vista dell'apertura della stagione turistica, gli sport montani e invernali e considerata la forte onerosità del processo di innevamento artificiale derivante dagli alti costi dell'energia elettrica, è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2023, di euro 10 milioni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del Turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli impianti provvisti di sistemi di innevamento artificiale, tenendo conto della lunghezza delle piste per ogni singolo impianto e la conseguente quantità di neve artificiale da produrre.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.17

SALLEMI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Precisazioni sul perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)

All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1."».

3.0.18

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi.

Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al 30 aprile 2023; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla

normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *m*) e *s*), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».

3.0.19

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in favore dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana)

1. I Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non avessero ancora sottoscritto l'Accordo di cui al successivo comma 572, possono sottoscriverlo entro il 31 dicembre 2022, inserendo nell'Accordo la previsione che ciascun Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà proporre una modifica dell'Accordo medesimo, anche al fine di rimodulare le misure adottate ed aggiornare, di conseguenza, il relativo cronoprogramma, anche per armonizzarlo con il piano di riequilibrio eventualmente rimodulato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n.115 del 9 agosto 2022, convertito con Legge 21 settembre 2022, n. 142. In ogni caso, la modifica dell'Accordo dovrà essere sottoscritta entro il 30 giugno 2023 e potrà contenere eventuali nuove misure di sostegno in favore degli enti locali interessati. Il termine di verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui comma 577 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 è differito al 31 dicembre 2023.

2. Per i Comuni di cui al comma 1, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'art. 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 gennaio 2023, fermo restando il rispetto delle sca-

denze e delle condizioni indicate al precitato comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.».

3.0.20

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno per le imprese per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

3.0.21 (testo 2)

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6 del decreto legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-septies, inserire il seguente: "2-septies bis. 1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventifinalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 kilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia auto-

prodotta, ad eccezione delle strutture. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."».

3.0.21

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

"2-septies bis.1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta, ad eccezione delle strutture. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gen-

naio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano alle strutture turistiche o termali, ubicati nei centri storici dei Comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità"».

3.0.22

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

"2-septies.1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta, ad eccezione delle strutture. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione

che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

2-*septies*.2. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano alle strutture turistiche o termali, ubicati nei centri storici dei Comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità."».

3.0.23

SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa."».

3.0.24

DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Extraprofiti comunali da energia rinnovabile)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e

enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.25

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Caregiver familiari)

1. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023";

b) all'ultimo periodo, le parole: "sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono soppresse.

2. A decorrere dall'anno 2023, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. All'onere recato, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.26

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)*

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento" sono soppresse.».

Art. 4**4.1**

Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, GUIDOLIN, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

*Sopprimere l'articolo.***4.2**

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere l'articolo.***4.3**

MANCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i giacimenti di gas

naturale esauriti o parzialmente esauriti disponibili e non più utilizzati per la coltivazione, da destinare entro il 2023, previo accordo con i soggetti titolari delle concessioni di coltivazione, alla disponibilità delle attività di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e all'incremento delle riserve strategiche disponibili.».

4.4

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sopprimere le parole: «e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti» e dopo le parole: «ai clienti finali industriali a prezzo accessibile», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,»;*

b) *alla lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *sopprimere le lettere b) e c);*

d) *alla lettera d), capoverso «4»:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «del made in Italy» inserire le seguenti: «, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «in 50 e 100» con le seguenti: «in 20 e 100»;*

3) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).».*

4) *al terzo periodo, dopo le parole: «ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi» con le seguenti: «ad almeno il 95 per cento dei volumi produttivi attesi».*

4.5

FINA

Al comma 1, dopo le parole: «gas climalteranti» inserire le seguenti: «tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nel vertice della COP 27».

4.6

MARTELLA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.7

FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.8

GUIDOLIN, Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.9

MAGNI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 2).

4.10

AMIDEI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del

fiume Po» con le seguenti: «ad una distanza di non meno di 40 Km a sud dal 45° parallelo».

4.11

BALBONI, AMIDEI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), n. 2, sostituire le parole: «9 miglia» con le seguenti: «20 miglia».

4.12

MAGNI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera a), al numero 2) sostituire le parole: «superiore a 9 miglia» con le seguenti: «superiore a 12 miglia».

4.13

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE, GUIDOLIN, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche» inserire la seguente: «indipendenti»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente."»;

c) *alla lettera d):*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «quinto anno» con le seguenti: «terzo anno»;*

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La verifica dei termini di cui al primo periodo comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica.»;*

3) *al secondo periodo, sostituire le parole: «50 e 100 euro per MWh» con le seguenti: «35 e 85 euro per MWh»;*

4) al terzo periodo, sostituire le parole: «ad almeno il 50 per cento» con le seguenti: «ad almeno il 75 per cento».

4.14

MAGNI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente alla lettera d), al capoverso comma 4, sostituire le parole: «ai commi 2- e 2-bis» con le seguenti: «al comma 2».

4.15

FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.16

MAGNI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «fra le 9 e le» con le seguenti: «oltre le».

4.17

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del terzo anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 20 e 100 euro per MWh. La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica. Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma i, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis."».

4.18

MAGNI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera d), al capoverso comma 4 sostituire le parole: «alla fine del quinto anno» con le seguenti: «annuale».

4.19

ROSA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera e), capoverso 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese e alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «secondo criteri di riparto pro quota» inserire le seguenti: «anche con riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy».

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per le concessioni di coltivazione di gas naturale in mare di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il 10% del gas estratto è destinato, a titolo di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, alle Regioni prospicienti le concessioni stesse al fine di abbattere il costo della molecola del gas in favore delle utenze domestiche.».

4.20

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, lettera e), capoverso «5», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è riservata dal Gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

4.21

LOMBARDO

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

4.22

DURNWALDER

Al comma 1, lettera e), capoverso 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

4.23

BIZZOTTO, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la cabina di regia per la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare, presieduta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da un suo delegato, alla quale partecipano rappresentanti delle Regioni territorialmente interes-

sate, degli Enti locali interessati, di ISPRA, delle relative Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente, del Gestore dei servizi energetici (GSE), dell'Istituto superiore di sanità. La cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale nonché di monitoraggio delle attività di cui al presente articolo con lo scopo di garantire la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale, e la preventiva valutazione di eventuali criticità conseguenti le operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare Per la partecipazione ai lavori della Cabina di regia non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

4.24

MAGNI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 come convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera a), le parole: "1.481,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "7.406,25 euro";

b) al comma 9, lettera b), le parole: "2.221, 75 euro", sono sostituite dalle seguenti: "11.108,75 euro";

c) al comma 9, lettera c), le parole: "14,81 euro", sono sostituite dalle seguenti: "74,05 euro";

d) al comma 9, lettera d), le parole: "59,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "296,25 euro";

e) al comma 10, lettera a), le parole: "92,50 euro", sono sostituite dalle seguenti: "462,50 euro";

f) al comma 10, lettera b), le parole: "185,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "926,25 euro";

g) al comma 10, lettera c), le parole: "370,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.851,25 euro";

h) al comma 10, lettera d), le parole: "740,50 euro", sono sostituite dalle seguenti: "3.702,50 euro".

1-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di com-

pensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese».

4.25

PAROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 al comma 2 dopo le parole: "combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica" sono inserite le parole: "e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa"».

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo come segue:
«Misure per l'incremento della produzione di gas naturale e bioidrogeno».

4.26

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: "esclusivamente durante il periodo emergenziale" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 marzo 2024"».

4.0.1

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano da impianti in esercizio)

1. Gli interventi su impianti in esercizio per la produzione di biometano, senza incremento dell'area disponibile già autorizzata e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito dell'intervento, sono sottoposti al regime amministrativo della dichiarazione di ini-

zio lavori asseverata e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, purché gli impianti rispettino le seguenti condizioni:

a) disponibilità dal gestore di rete ad immettere volumetrie superiori a quelle in esercizio;

b) l'inserimento di nuove matrici deve appartenere alla categoria delle matrici già autorizzate.

c) l'area d'intervento è individuata all'interno dell'area disponibile dell'impianto esistente;

2. Gli interventi ammissibili sono congiuntamente o disgiuntamente consistenti in:

a) aumento delle volumetrie degli stoccaggi esistenti già autorizzati;

b) adeguamenti tecnologici ed innovazioni tecnologiche;

c) aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica pari al 50 per cento di quelle già autorizzate;

d) aumento delle quantità delle matrici già autorizzate;

e) modifica delle matrici autorizzate purché appartenenti alle macrocategorie già autorizzate.

3. Gli interventi possono essere eseguiti anche su impianti già incentivati. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di produzione superiore alle soglie è qualificato come ottenuto da potenziamento incentivato, con decorrenza dalla data di prima immissione in rete. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie».

4.0.2

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano da impianti in esercizio)*

1. Gli interventi su impianti in esercizio per la produzione di biometano, senza incremento dell'area disponibile già autorizzata e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito dell'intervento, sono sottoposti al regime amministrativo della dichiarazione di inizio lavori asseverata e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, purché gli impianti rispettino le seguenti condizioni:

- a) disponibilità dal gestore di rete ad immettere volumetrie superiori a quelle in esercizio;
- b) l'inserimento di nuove matrici deve appartenere alla categoria delle matrici già autorizzate.
- c) l'area d'intervento è individuata all'interno dell'area disponibile dell'impianto esistente.

2. Gli interventi ammissibili sono congiuntamente o disgiuntamente consistenti in:

- a) aumento delle volumetrie degli stoccaggi esistenti già autorizzati;
- b) adeguamenti tecnologici ed innovazioni tecnologiche;
- c) aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica pari al 50% di quelle già autorizzate;
- d) aumento delle quantità delle matrici già autorizzate;
- e) modifica delle matrici autorizzate purché appartenenti alle macrocategorie già autorizzate.

3. Gli interventi possono essere eseguiti anche su impianti già incentivati. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di produzione superiore alle soglie è qualificato come ottenuto da potenziamento incentivato, con decorrenza dalla data di prima immissione in rete. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli op-

portuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.».

4.0.3

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, ivi compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale e, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorso trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove de-

roghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma."».

4.0.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove de-

roghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma"».

4.0.5

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" inserire le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" le seguenti: "e sulla base di procedure semplificate e standardizzate."».

4.0.6

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" inserire le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" le seguenti: "e sulla base di procedure semplificate e standardizzate."».

4.0.7

ASTORRE, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" sono inserite le seguenti: "sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».

4.0.8

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Tassazione energia da biogas)*

1. All'articolo 11, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4-ter. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.".

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce nonna di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

4.0.9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tassazione energia da biogas)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

"4-ter. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212"».

4.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5».

Art. 5.**5.1**

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026".».

5.2

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «naturale» aggiungere le seguenti: «e dell'energia elettrica».

5.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ASTORRE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «naturale» aggiungere le seguenti: «e dell'energia elettrica».

5.4

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale previste dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e 7, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 6 ottobre 2022, n. 383, non si applicano alle unità immobiliari nelle quali risiedono persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Negli edifici dotati di impianto centralizzato, le modifiche alla regolazione della centrale termica necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente sono effettuate dal responsabile dell'impianto, su richiesta della persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o da persona delegata.»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi le 2».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe di termini e ulteriori misure nel settore del gas naturale».

5.5

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022" sono soppresse.»;

b) *al comma 3 sostituire le parole:* «dal presente articolo» *con le seguenti:* «dai commi le 2».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe di termini nel settore del gas naturale e ulteriori misure in materia di energia».

5.6

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2024".».

5.0.1

POTENTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per il contenimento dei costi dell'energia in materia geotermica)

1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono abrogate.

2. Il comma 2 del medesimo articolo 7 è sostituito dal seguente:

"2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e ripermimetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni."».

5.0.2

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le parole: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le parole: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro sessanta giorni"».

5.0.3

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)*

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al rafforzamento dell'indipendenza energetica ed al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 2:

1) dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati,"

2) le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro" sono soppresse;

3) dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni".».

5.0.4

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione agli studenti delle università non statali dell'indennità una tantum per studenti universitari fuori sede volta al sostegno delle spese di locazione e delle utenze elettriche e gas)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, incluso il contributo di cui al comma 298 articolo 1 legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a corrispondere un contributo una tantum di 200 euro per le spese di locazione abitativa e delle utenze di energia elettrica e gas sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, in possesso di regolare contratto di locazione.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in sei milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 di cui al successivo articolo 152, per l'anno 2023.».

5.0.5

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardandone i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo di cui all'articolo 32 della legge 392/1978 e successive modificazioni e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda od altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.».

5.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga di termini in tema di liberalizzazione del mercato dell'energia per microimprese e utenti domestici)

1. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2024".».

5.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)*

1. È costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

5.0.8

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.9

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.10

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.11

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.12

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.13

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.14

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.15

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.16

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo. inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300 mila tonnellate per il primo anno, con incremento di 100 mila tonnellate all'anno fino ad un milione di tonnellate che si applica nel 2030 e negli anni successivi.";

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*" e le parole: "da emanarsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanarsi entro il 31 marzo 2023"».

5.0.17

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis.

(Differimento termini)

1. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'art. 44 comma 7 b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'art. 44 comma 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, introdotto dall'art. 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.».

Art. 6

6.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere i numeri 1) e 2).

6.2

Sabrina LICHERI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a):*

1) *sopprimere il numero 1);*

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) dopo le parole: "della resilienza" sono inserite le seguenti: "e della sicurezza"»;

b) *alla lettera b), dopo le parole: «senza limiti di potenza», aggiungere, in fine, le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),»;*

c) *alla lettera c), capoverso «3-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali »;*

d) *alla lettera c), capoverso «3-quater», dopo le parole: «anche supportando le attività svolte», inserire la seguente: «esclusivamente».*

6.3

GASPARRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza».

6.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lettera *b*), aggiungere:

"3-septies) tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;"».

6.0.2

Sabrina LICHERI, CASTELLONE, GUIDOLIN, LOPREIATO, DE ROSA, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *aaa*) è inserita la seguente:

"*aaa-bis*) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;"

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis.

(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse,

né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1)».

6.0.3

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori misure urgenti di resilienza energetica nazionale)

1. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "ivi incluse le amministrazioni comunali" sono inserite le seguenti: "e loro società *in house*".

6.0.4

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche e integrazioni";

b) al comma 4, al primo capoverso, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanarsi entro il 31 dicembre 2022"».

6.0.5

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreti rispettivamente

del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al Commissario speciale e ai Vice Commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al precedente periodo, compensi o rimborsi spese.

3-ter. Il Commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, nulla osta e assensi comunque denominati si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato"».

6.0.6

Sabrina LICHERI, LOPREIATO, DE ROSA, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)

1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l’energia termica ad uso industriale».

Art. 7.

7.1

PAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte dei contributi di cui al precedente comma, da definire con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica entro e non sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è destinata in favore delle imprese di autotrasporto che utilizzano mezzi pesanti per il trasporto merce, alimentati ad idrogeno.».

7.2

ASTORRE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 6-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I vettori iscritti all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi devono disporre di un numero di autisti e di veicoli proporzionato al numero di trasporti effettuati.".

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’individuazione della corretta proporzione fra trasporti eseguiti con mezzi propri e trasporti affidati in subvezione di cui all’articolo 6-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che tenga conto: a) del fatturato di ciascuna singola impresa di autotrasporto; b) di evitare l’affidamento a terzi di servizi che, nel loro complesso, incidano sul fatturato complessivo generato dalla vendita di servizi di trasporto di

merci su strada per una percentuale superiore al 20 per cento; c) in sede di verifica del rispetto di rapporto non siano considerati i servizi di trasporto acquistati dalle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286; d) considerare primo vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, o aderente ad un consorzio, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento al quale aderisce.».

7.3

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 12 a 15 sono e sostituiti dai seguenti:

"12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale.

12-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 13. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura da parte dell'impresa di autotrasporto consegua, a carico del creditore, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. Qualora il creditore sia un'impresa, oltre alla sanzione pecuniaria si applicano a suo carico le sanzioni accessorie dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

13-bis. Le violazioni indicate al comma 12 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13-ter. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma 13 sono attribuite alla dotazione della specifica Sezione Autotrasporto del Fondo Nazionale di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito dalla Banca del Mezzogiorno

– MedioCredito Centrale istituita con decreto 27 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

14. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente comma 13- *bis*, le imprese che abbiano commissionato servizi di autotrasporto di cose e che intendano partecipare a procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché concorrere ad ogni tipo di benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge, hanno l'obbligo di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione o alla richiesta di godimento del beneficio, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che la stessa impresa al momento della richiesta di partecipazione, risulta in regola con quanto previsto dal precedente comma 12.

b) Entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono dettate, a cura dei rispettivi Ministri, specifiche disposizioni attuative del nuovo comma 14 e, entro e non oltre i 30 giorni successivi, gli Enti, le Agenzie e le Amministrazioni interessate provvedono ad adeguare le rispettive modulistiche e procedure operative."».

7.0.1

SILVESTRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "di oltre 650 tonnellate di stazza lorda" sono inserite le seguenti: "e per i rimorchiatori di cui al comma 1-*quater*,"».

7.0.2

CENTINAIO, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 1, comma 1122 lettera *i*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024" e le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2023".».

7.0.3

ROMEO, MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 75-*quinques* è sostituito dal seguente:

"75-*quinques*. L'utilizzo di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è consentito esclusivamente al conducente in possesso della patente di guida almeno di categoria AM. Chiunque violi la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 1.500.";

b) Al comma 75-*novies* le parole: "di età inferiore a diciotto anni" sono soppresse;

c) Il comma 75-*quinquiesdecies* è sostituito dal seguente:

"75-*quinquiesdecies*. I conducenti hanno l'obbligo di utilizzare gli appositi spazi di sosta individuati con apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, soltanto nel caso di mancata individuazione o di indisponibilità di detti spazi, è consentita la sosta negli stalli riservati alla sosta di motocicli e velocipedi, a condizione che ciò non costituisca intralcio al flusso pedonale e fermo restando il divieto di sosta sui marciapiedi, nelle aree pedonali e negli stalli riservati alle autovetture. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 41 a euro 168. Nel caso di presenza del trasgressore al momento dell'accertamento della violazione, questa è immediatamente contestata dall'organo accertatore a norma dell'articolo 200 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel caso di assenza del trasgressore, l'organo accertatore dispone la rimozione del mezzo ed il suo trasporto in luogo apposito e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 215 del medesimo decreto legislativo. Ai fini della restituzione del mezzo, grava sul proprietario o sul soggetto trasgressore l'onere di provare con ogni mezzo a disposizione la legittima proprietà del monopattino oggetto di rimozione.";

d) Il comma 75-*vicies ter* è sostituito dal seguente:

"75-*vicies ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75. Ai medesimi mezzi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193";

e) Dopo il comma 75-*vicies ter* aggiungere il seguente:

"75-*vicies quater*. I proprietari dei monopattini elettrici hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. I contrassegni identificativi prodotti dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non possono recare il marchio ufficiale della Repubblica italiana. A chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che viola le disposizioni previste dal presente comma è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano altresì le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione previste dall'articolo 9 della medesima legge n. 264 del 1991. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i requisiti che le imprese e le società

di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, devono possedere per la stampa e la vendita dei contrassegni."».

7.0.4

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Al comma 1043 dell'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".».

7.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".».

7.0.6

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

7.0.7

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di preservare la redditività del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, all'articolo 1, commi 5-*sexies* e 5-*septies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5-*sexies*, lettera *a*), primo capoverso, le parole da: ", restando ferma" sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: ". Nell'ambito dei predetti percorsi sono ammesse relazioni di traffico intraregionali limitate ai capoluoghi di provincia e previo nulla osta della regione interessata, sentiti gli enti locali competenti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, circa la non sovrapposizione o interferenza con tali servizi delle predette relazioni di traffico intraregionali, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche"».

Conseguentemente, al comma 5-septies, le parole: «a decorrere dal 31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023».

7.0.8

MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di preservare la redditività del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, all'articolo 1, commi 5-*sexies* e 5-*septies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*sexies*, lettera *a*), primo capoverso, le parole da: ", restando ferma" sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: ", e per i quali non sono ammesse relazioni di traffico intraregionali";

b) al comma-5 *septies*, le parole: "a decorrere dal 31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023"».

7.0.9

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

7.0.10

CAMUSSO, MISIANI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

7.0.11

MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

7.0.12

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Promozione del bioidrogeno per i trasporti sostenibili)

1. Al fine di promuovere nel settore trasporto, accanto al biometano e ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, l'implementazione di progetti di idrogeno da biometano, combustibile e carbu-

rante gassoso originato dalle biomasse, al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *dd*) è inserita la seguente:

"*dd-bis*) idrogeno prodotto da biometano come combustibile rinnovabile qualora rispetti le caratteristiche imposte dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili RED II";

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "incentivo tariffario" sono inserite le seguenti: "ad altri biogas, in particolare l'idrogeno e" e dopo la parola: "combustibili" sono aggiunte le seguenti: "e carburanti";

c) all'articolo 39:

1) al comma 1, alla lettera *a*), la parola: "biogas" è sostituita dalle seguenti: "i biogas";

2) al comma 1, alla lettera *b*), la parola: "biogas" è sostituita dalle seguenti: "i biogas";

3) al comma 3, alla lettera *a*), la parola: "biogas»" è sostituita dalle seguenti: "i biogas";

4) al comma 3, alla lettera *b*) le parole: "del biogas" sono sostituite dalle seguenti: "dei biogas";

5) al comma 5, alla lettera *a*), le parole: "il biogas" sono sostituite dalle seguenti: "i biogas";

6) al comma 7, le parole: "del biogas" sono sostituite dalle seguenti: "dei biogas»".

7.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Extraprofiti)

1. L'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole: "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole: "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi"».

7.0.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole: "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole: "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi"».

7.0.15

ASTORRE, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.16

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".».

7.0.17

BORGHESI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il GSE consente un tempo congruo, non inferiore a 21 giorni, per l'accreditamento dei clienti finali prioritari ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nelle sue disponibilità".».

7.0.18

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nickel";

b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

7.0.19

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".»

7.0.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".»

7.0.21

TURCO, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, incrementando la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le soglie di cui alla lettera d) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono elevate a 5 MW per gli impianti localizzati in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."

3. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".».

7.0.22

SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 7-*quinquies* del decreto- legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri."

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di 24 mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in fonda scritta, almeno 6 mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione."

c) Al comma 4, dopo la parola: "accordo" sono cassate le parole: "prima della scadenza contrattuale".

d) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili e si applicano anche ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. I contratti di concessione vigenti alla medesima data si intendono prorogati di cinque anni".».

7.0.23

MELCHIORRE, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementali disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

3. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025".».

7.0.24 (testo 2)

MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per l'anno 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.»

7.0.24

MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

7.0.25

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il

concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

7.0.26

CAMUSSO, MISIANI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

7.0.27

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano)

1. Le risorse del fondo per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale, tramviario e metropolitano ai sensi del comma 866 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, sono incrementate di 200 milioni di euro all'anno per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse di cui al presente comma, sono destinate per la realizzazione di treni a idrogeno, in coerenza con gli obiettivi di attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno verde.

2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla legge n. 160 del 2019, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, a condizione della realizzazione di sistemi di trasporto alimentati a energia ad idrogeno pulito.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue:

a) quanto a 200 milioni di euro relativamente all'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente alla rubrica, al Titolo I, dopo la parola: «carburanti», inserire le seguenti: «, nonché disposizioni urgenti per l'efficienza energetica».

7.0.28

BASSO, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)

1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuta una misura di sostegno stabilita nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022 per ogni impresa di navigazione.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.29

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo ristorazione collettiva)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate.».

7.0.30

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo ristorazione collettiva)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate.».

7.0.31

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.».

7.0.32

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.33

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 45 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023».

*Conseguentemente, all'articolo 14 sopprimere il comma 2.***7.0.34**

PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Per l'anno 2022, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni, e relative destinazioni di spesa, entro il 31 dicembre 2022».

7.0.35

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Per l'anno 2022, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni, e relative destinazioni di spesa, entro il 31 dicembre 2022».

7.0.36

PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.0.37

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)

1. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *b*) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali».

7.0.38

GUIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I soggetti con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001, all'art. 1 legge n. 381/1970, all'art. 8 della legge n. 449/97, all' art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000 e all'art. 29-*bis* della legge n. 120/2020, che sostengono spese, di cui al comma 1 lettera *c*), dell'articolo 15 del dpr n. 917/1986, riguardanti l'acquisto di veicoli e/o l'acquisto di dispositivi di ausilio alla guida da installare su autovetture, eventualmente già detenute a qualsiasi titolo, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita fino a un importo massimo pari all'importo dovuto, anticipato dal venditore dei beni o dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

2. Come per la detrazione di cui al succitato comma 1, lettera *c*) dell'articolo 15 del DPR n. 917/86, anche per il contributo, in qualsiasi forma realizzato, va calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro.

3. Il contributo spetta una sola volta (un solo veicolo) nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il contributo non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero. In caso di furto, il contributo per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l'acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto. Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un'auto che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.».

7.0.39

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il contributo riconosciuto a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, a decorrere dal 1 luglio 2022, è concesso ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea, C131 1/9 del 24 marzo 2022, che ha adottato il quadro temporaneo di crisi per misure d'aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, come modificata dalla Comunicazione C280/1 del 21 luglio 2022».

7.0.40

TESTOR, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)*

1. Qualora l'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, concerna lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la documentazione comprovante la conduzione può essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'affittuario o dal comodatario, attestante l'esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le medesime lavorazioni. Resta fermo l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. La presente disposizione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia».

Art. 8**8.0.1**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le parole: "pari al 100 per cento";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori

a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."».

8.0.2

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.».

8.0.3

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. L'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.

2. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia dell'art.1, commi da 857 a 864 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.

Art. 8-ter.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti locali)

1. In deroga ai limiti disposti dall'art. 1, comma 898, Legge n.145 del 30.12.2018, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.».

8.0.4

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Misure per il contrasto ai fenomeni e agli effetti della siccità)

1. Al fine di ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni della risorsa, nonché di assicurare l'attuazione e il coordinamento delle misure strutturali necessarie al contenimento e al contrasto degli effetti connessi alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose, è nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13-ter. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025.

2. Il Commissario può avvalersi di subcommissari nominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra i Presidente delle Regioni interessate.

3. Gli eventuali compensi del Commissario, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Restano ferme, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuite ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 nonché dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora già nominati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I Commissari straordinari di cui al primo periodo provvedono a trasmettere al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, entro il 30 gennaio 2023 e, successivamente, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione in ordine alle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

Art. 8-ter.

(Funzioni del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario di cui al precedente articolo:

a) individua, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le regioni, gli obiettivi correlati alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di siccità;

b) coordina e sovrintende le attività di programmazione e di realizzazione degli interventi strutturali necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, assicurandone la coerenza con gli interventi emergenziali già avviati;

c) assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori degli interventi individuati per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi, anche assicurando il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative occorrenti;

d) predispone ed adotta, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il favorevole pa-

rere tecnico da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno o più piani straordinari degli interventi di cui alla lettera *b*), privilegiando quelli di rilevanza interregionale, quelli finalizzati alla sicurezza sismica e idraulica ovvero quelli immediatamente cantierabili, nonché i piani finalizzati alla verifica dello stato manutentivo e di funzionalità delle infrastrutture esistenti; in fase di prima applicazione, il Commissario straordinario individua, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, almeno quindici interventi prioritari da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, individuati sia in base alla rilevanza della opera considerata in relazione al complesso delle utenze civili e produttive da essa dipendenti, sia in base alle condizioni di rischio dell'opera come risultante dal relativo piano di emergenza. Nella selezione e nella progettazione delle opere e degli interventi ricompresi dei piani straordinari di cui alla presente lettera si tiene conto degli impatti dei più aggiornati scenari climatici disponibili;

e) adotta i piani stralcio previsti dall'articolo 1, comma 516-ter, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

f) verifica l'adozione da parte delle regioni delle norme e delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

g) verifica lo stato di attuazione dei programmi degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proponendo l'adozione degli interventi correttivi;

h) riceve dall'ente di governo d'ambito, con cadenza semestrale, i risultati dei controlli previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e segnala le inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal medesimo articolo 152;

i) esercita le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l) adotta, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome interessate, provvedimenti previsti dall'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m) promuove la predisposizione di piani, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per le finalità di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) effettua le segnalazioni e propone l'adozione degli interventi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 525, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunicandoli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

o) svolge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla presente disposizione, i compiti e le funzioni attribuiti ai commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 525, secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in caso di perdurante inerzia o inadempimento da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi;

p) in ragione della particolare gravità in cui versano alcuni laghi può disporre interventi immediati di pulizia del bacino, di dragaggio e di adduzione.

2. I piani degli interventi adottati dal Commissario straordinario, ai sensi del comma 1, lettere *d)* ed *e)*, individuano, per ciascun intervento identificato con il codice unico di progetto (CUP), il costo complessivo a carico delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ivi compresi la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d)* ed *e)* del medesimo comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché per lo svolgimento dei compiti e le funzioni di cui alla lettera *p)* del medesimo comma 1, il Commissario straordinario può provvedere a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché di quelli previsti dalla lettera *p)* del medesimo comma 1, il Commissario straordinario assume le funzioni di stazione appaltante.

4. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d)* ed *e)* del citato comma 1 ovvero lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera *o)* del medesimo comma 1, al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedendo all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Per le medesime finalità, nonché per lo svolgi-

mento delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare e viene determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi previsti da dette convenzioni e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le spese di funzionamento della struttura commissariale, per la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d*) ed *e*) del citato comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera *o*) del medesimo comma 1, nonché delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alla contabilità speciale. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale di una di una struttura commissariale, composta da venti unità di personale, di cui una di livello dirigenziale generale e due di livello dirigenziale non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale di cui al presente comma è individuato tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, che, viene collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, nonché per il necessario supporto tecnico, Commissario straordinario può avvalersi, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2023 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una dettagliata relazione in ordine alle attività di cui comma 1, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1, nonché delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

9. Alla contabilità speciale di cui al comma 5 sono destinati euro 500.000 per l'anno 2023. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse da destinarsi sono determinate annualmente con legge di bilancio.

10. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

Art. 9.

9.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire il comma 8-*bis* con il seguente:

"8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente

comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1»;

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1".

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 3), sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili"».

9.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 5 sostituire le parole: "per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente," con le seguenti: "Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente"».

9.3

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3);*

2) *sopprimere le lettere b) e d);*

b) *sopprimere i commi 2, 3 e 5.*

9.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 1, lettera a), il numero 1) è soppresso.

Conseguentemente dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del

periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1"».

9.5

FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

9.6

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a) dopo il punto 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, che si trovano in classe energetica G o F e che assicurano il miglioramento di almeno quattro classi energetiche del condominio stesso, per l'anno 2023 la detrazione spetta nella misura del 95 per cento";

b) *Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,2 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 280,7 milioni di euro per l'anno 2028, 121,7 milioni di euro per l'anno 2029, 105,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 89,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1"».

9.7

OCCHIUTO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi effettuati dai condomini realizzati con i benefici dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata ed agevolata la detrazione spetta nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche in caso di interventi effettuati su immobili realizzati con l'edilizia residenziale pubblica e successivamente riscattati dai soggetti assegnatari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,4 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 22 milioni di euro per il 2027 e 1,4 milioni per il 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, continuo 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.8

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 mi-

lioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

9.9

DURNWALDER

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.10

DE POLI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" dalle seguenti: "31 dicembre 2022";».

9.11

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

9.12

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

b) *al comma 2, alle lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».*

9.13

FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».

9.14

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo", sono soppresse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per il 2025, 660 milioni di euro per il 2027 e 14 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte

ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, AUROFA FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 1, lettera a) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 100 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro; 90 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento tra i 15.000 e i 30.000 euro e 70 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento oltre i 30.000 euro."».

Conseguentemente dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,;" le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate

dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."».

9.16

DURNWALDER

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.17

DE POLI

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo.».

9.18

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo.».

9.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle

medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».

9.20

ROSA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), n. 3), dopo le parole: «diritto reale di godimento sull'unità immobiliare,» inserire le seguenti: «o un familiare convivente del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare,».

9.21

PATTON, DURNWALDER

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «, che la stessa unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro» con le parole: «e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;*
- b) *sopprimere la lettera b).*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 690 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 90 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9.22

FINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «, che la stessa unità immobiliare» fino alle parole: «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti: «e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

9.23

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;*

2) *sopprimere le lettere b) e d);*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.842,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2.008,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1.859,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.188,5 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 207,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 776,7 milioni di euro per l'anno 2024, 987,5 milioni di euro per l'anno 2025, 913,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

9.24

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro», sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), d) e l'Allegati 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 17,4 milioni di euro per il 2022, 52,2 milioni di euro per il 2025, 988,2 milioni di euro per il 2027 e 21,9 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1», con le seguenti: «faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia»;*
- 2) *sopprimere le lettere b) e d);*
- 3) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020)».

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.26

MISIANI, CAMUSSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1,» con le seguenti: «faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia»;*

b) *sopprimere le lettere b) e c).*

9.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis. 1, non superiore a 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui»;*

b) *al comma 1, la lettera b) è soppressa;*

c) *al comma 2, lettere a) e b), le parole: «25 novembre 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».*

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2, nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.28

MANCA, ASTORRE, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro», con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui»;*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022», con le seguenti: «31 marzo 2023».*

9.29

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «non superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 20.000 euro»;*

2. *Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1376,68 milioni di euro per l'anno 2024, 1.415,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.311,58 milioni di euro per l'anno 2026, 1.640,28 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 147,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 310,68 milioni di euro per l'anno 2024, 395 milioni di euro per l'anno 2025, 365,48 milioni di euro annui per il 2026 e 2027 e 40 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

9.30

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti «non superiore a 20.000 euro».*

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.31

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

«3-bis) all'ultimo periodo, le parole: "per almeno il 60 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per almeno il 30 per cento";

3-ter) dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e che assicurano il miglioramento di almeno quattro classi energetiche dell'edificio stesso, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 100 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, a condizione che alla data del 30 settembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi."»;

2. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 94,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,6 milioni di euro per l'anno 2024, 1.024 milioni di euro per l'anno 2025, 949,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.276,2 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

9.32

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis) all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1.027,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

9.33

FINA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis). aggiungere infine il seguente periodo: "per tutti gli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2025"».

9.34

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«4) all'ultimo periodo le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo", sono soppresse.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 150 milioni di euro per il 2025, 180 milioni di euro per il 2026, 200 milioni di euro per il 2027, 85 milioni di euro per il 2028, 31 milioni di euro per il 2029, 8 milioni di euro per il 2030 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.35

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«4) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione di cui al periodo precedente spetta nella misura del 100 per cento per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2024."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,4 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per il 2024, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 12 milioni di euro per il 2027 e 0,4 milioni per il 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.36

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione nella misura del 100 per cento spetta inoltre per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 dai soggetti di cui al comma 9 lettera c) articolo 119

decreto-legge n. 34 del 2020 negli immobili di intera proprietà degli istituti autonomi case popolari comunque denominati e nelle gestioni condominiali in cui la proprietà dei predetti istituti li definisca quale condomino di maggioranza."».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). agli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 4)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,4 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 22 milioni di euro per il 2027 e 1,4 milioni per il 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, continuo 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.37

TOSATO, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine le seguenti parole: «e l'applicazione del comma 16-ter avviene fino alla soglia di 200 kW all'aliquota del 110 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032» con le seguenti: «94,42 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,53 milioni di euro per l'anno 2024, 1.041,03 milioni di euro per l'anno 2025, 984,28 milioni di euro per l'anno 2026,

1.310,61 milioni di euro per l'anno 2027, 307,26 milioni di euro per l'anno 2028, 135,71 milioni di euro per l'anno 2029, 103,3 milioni di euro per l'anno 2030, 102,5 milioni di euro per l'anno 2032» e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 15» aggiungere le seguenti: «, per 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, 20,43 milioni di euro per l'anno 2025, 38,18 milioni di euro per l'anno 2026, 35,81 milioni di euro per l'anno 2027, 33,86 milioni di euro per l'anno 2028, 17,11 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.38

CAMUSSO, MISIANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 9, lettera c).».

9.39

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 10-bis, lettera a), le parole: ", i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica" sono soppresse.».

Conseguentemente, al comma 5:

a) *sostituire le parole:* «92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034» *con le seguenti:* «93,8 milioni di euro per l'anno 2023,

1.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.029,9 milioni di euro per l'anno 2025, 954,9 milioni di euro per l'anno 2026, 1.283,6 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,5 milioni di euro per l'anno 2034»;

b) *dopo le parole*: «ai sensi dell'articolo 15», *inserire le seguenti*: «, per 1 milione di euro per l'anno 2023, 10,1 milioni di euro per l'anno 2024, 9,3 milioni di euro per l'anno 2025, 8,8 milioni di euro per l'anno 2026, 8,8 milioni di euro per l'anno 2027 e per 0,2 milioni di euro per l'anno 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

9.40

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto-legge n. 34 del 2020)».

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis».

E dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari)

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.».

9.41

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 15-bis aggiungere il seguente:

"15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110%."».

9.42

FINA

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento."».

9.43

NAVE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, SIRONI, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera d), all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità media di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lettera b); articolo 10, comma 7, lett. c))	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2
Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità grave e/o di non autosufficienza di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.021,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.275,8 milioni di euro per l'anno 2027, 274,4 milioni di euro per l'anno 2028, 119,6 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 88,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 6,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

9.44

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis). Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle spese sostenute per l'effettuazione di interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 119 comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 16 commi 1-*quater* e seguenti del decreto-legge n. 63 del 2013, il disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 58 del 2017 si interpreta nel senso che il beneficiario decade dal diritto di fruire delle predette agevolazioni, pur in presenza di tutti i presupposti sostanziali, soltanto se l'impresa che effettua gli interventi

non deposita l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 58 del 2017, consegnandole altresì in copia al committente dei lavori o all'acquirente dell'unità immobiliare sita nell'edificio demolito e ricostruito, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il committente beneficia della prima quota annuale della detrazione, oppure in caso di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, entro la data di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello mediante il quale viene comunicato l'avvenuto esercizio delle predette opzioni.».

9.45

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";

c) al comma 2, dopo le parole: "esclusivamente alle imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni"».

9.46

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 dicembre 2022. Qualora l'intervento sia soggetto ad ulteriori autorizzazioni, queste possono essere richieste entro il 28 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo».

Conseguentemente, al comma 5:

a) sostituire le parole: «92,8 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «93,3 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) sostituire le parole: «273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033» con le seguenti: «285,5 milioni di euro per l'anno 2028, 123,7 milioni di euro per l'anno 2029, 107,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 91,5 milioni di euro per l'anno 2033»;

c) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 15», inserire le seguenti: «, per 0,5 milioni di euro per l'anno 2023, 12,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e per 4,4 milioni di euro per l'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

9.47

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) agli interventi per i quali, alla data del 15 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 28 febbraio 2023, purché la comunicazione di fine lavori avvenga entro il 31 dicembre 2023».

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario».

9.48

GERMANÀ, TESTOR, DREOSTO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risulti effettuata», con le seguenti: «risulti presentata».

9.49

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) le parole: «del 25 novembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «del 31 dicembre 2022» e le parole da: «e, in caso», fino alla fine della lettera, sono soppresse;*

b) *alla lettera b) le parole: «del 25 novembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «del 31 dicembre 2022».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 66 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.50

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «25 novembre 2022» con «31 dicembre 2022».

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.51

PAROLI

Al comma 2, lettere a) e b), primo periodo, sostituire le parole: «del 25 novembre 2022» con le seguenti: «del 31 dicembre 2022» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora siano richieste ulteriori autorizzazioni, esse possono essere richieste anche in data successiva alla scadenza di cui al primo periodo.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 66 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.52

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a) le parole: «alla data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» e le parole da: «e, in caso», fino alla fine della lettera, sono soppresse;*

2) *alla lettera b) le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.53

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) le parole: «alla data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» e le parole: «in data antecedente al 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in data antecedente al predetto termine»;*

b) *alla lettera b) le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.54

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) le parole: «alla data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» e le parole: «in data antecedente al 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in data antecedente al predetto termine»;*

b) *alla lettera b) le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2 pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.55

FINA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «alla data del 25 novembre 2022» con le seguenti: «alla data del 31 gennaio 2023» e sostituire le parole: «in data antecedente al 25 novembre 2022» con le seguenti: «in data antecedente al 31 gennaio 2023»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» con le seguenti: «alla medesima data del 31 gennaio 2023».*

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: «1020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1274,8 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «1112,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1037,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1366,3 milioni di euro per l'anno 2027»;*

b) *all'articolo 15, comma 5, lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e».*

9.56

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 2, alle lettere a) e b), ovunque ricorrano sostituire le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.57

DURNWALDER

Al comma 2, alle lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.58

DE POLI

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».

9.59

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, alle lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».

9.60

FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2023».

9.61

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 2, la lettera b) le parole: «25 novembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2023».

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis»;

e dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente prodotti fitosanitari)

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

9.62

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «28 febbraio 2023»;*

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

9.63

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Al comma 2 sostituire le parole: «25 novembre 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «28 febbraio 2023».

All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.64

DAMIANI, LOTTIO, PAROLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

9.65

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

9.66

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma

2, lettere *a*) e *b*), in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

9.67

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere *a*) e *b*) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

9.68

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere *a*) e *b*), con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.».

9.69

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere *a*) e *b*), con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.».

9.70

ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere a) e b), con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.».

9.71

DURNWALDER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulta effettuato l'avvio della procedura tecnico-amministrativa al rilascio del titolo abilitativo e all'acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessarie, fermo restando che la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 marzo 2023, beneficeranno della detrazione nella misura del 110 per cento.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.72

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti, la detrazione spetta

nella misura del no per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. All'onere di cui al presente comma pari a 16,4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,1 milioni di euro per l'anno 2025, 10,9 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.73

Rosso

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in un numero di rate annuali di pari importo da 2 a 10, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

9.74

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 4 dopo le parole: «entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati», *aggiungere le seguenti:* «, ivi comprese le quote non ancora utilizzate dell'anno 2022, relative a spese dell'anno 2021,».

9.75

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» *con le seguenti:* «possono essere fruiti in un numero di rate

superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».

9.76

DE POLI

Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» *con le seguenti:* «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».

9.77

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» *con le seguenti:* «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».

9.78

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 4, al primo periodo sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» *con le seguenti:* «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».

9.79

DURNWALDER

Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» *con le seguenti:* «possono essere fruiti in un numero di rate

superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».

9.80

PATTON, DURNWALDER

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «anche negli anni successivi a quello di competenza della quota annuale del credito»;*

b) *il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno, ai sensi del precedente periodo, può essere usufruita negli anni successivi nel limite del sesto e non può essere chiesta a rimborso.».*

9.81

FINA

Dopo il comma 4 inserire il comma:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i quali i crediti di imposta possono essere fruiti in quattro rate annuali di pari importo».

9.82

LOREFICE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";*

b) al comma 3, dopo le parole: "barriere architettoniche" sono inserite le seguenti: ", per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.073,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.028,7 milioni di euro per l'anno 2025, 953,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.282 milioni di euro per l'anno 2027, 280,6 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 per 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milione di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2033 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche».

9.83

LOMBARDO, VERSACE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,1 milione di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole dal presente articolo con le seguenti dai commi 1 a 4.

9.84

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, LOPREIATO, DE ROSA, Sabrina LICHERI, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un *sub*-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "sono utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: ", oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso.";

d) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*ter*. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporre il frazio-

namento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporre la vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrono alla formazione della base imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario"».

9.85

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;"

b) alla lettera b) le parole da: "senza facoltà di successiva cessione" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.".

4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5 per cento dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.».

9.86

PAROLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", sono inserire le seguenti: "di società quotate"».

9.87

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

4-ter. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.88

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 21 del Decreto legislativo 09/07/1997 n. 241, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui al comma 1, la banca può utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, i crediti di imposta di cui all'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.

1-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1-bis."».

9.89

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui al comma 1, la banca può utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, i crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.

1-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1-bis."».

9.90

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.91

MANCA, ASTORRE, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.92

MAGNI, DE CRISTOFARO, AUROFA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del

predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.93

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, TURCO, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative

del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.94

DE POLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

9.95

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

9.96

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

9.97

DURNWALDER

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

9.98

FINA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata ai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

9.99

SILVESTRONI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato esclusivamente nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1."».

9.100

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, TURCO, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma i. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento."

4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5% dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.

4-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.101

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le detrazioni, di qualsiasi natura e misura, per lavori edili maturate dalle imprese, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.102

DURNWALDER

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le detrazioni, di qualsiasi natura e misura, per lavori edili maturate dalle imprese, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, stimati in 47 milioni, a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 32 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.103

FINA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. I crediti d'imposta maturati nel corso dell'anno 2021 e 2022 dalle imprese per sconti sul corrispettivo dovuto possono essere utilizzati ai fini dell'acquisto di forniture e materiali per la realizzazione delle opere di cui all'intervento autorizzato da apposito titolo edilizio, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

9.104

DURNWALDER

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi di cui all'articolo 14, comma 2.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.

90, si intendono gli interventi di nuova apertura, di spostamento, di modifica o di sostituzione di finestre comprensive di infissi con altre di sagoma diversa o di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui comma 4-bis, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.105

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.».

9.106

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), è aggiunto infine il seguente periodo: "È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a favore delle partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo";

b) al comma 1, lettera b), è aggiunto infine il seguente periodo: "È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a favore delle partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo"».

9.107

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire le cessioni dei crediti d'imposta relativi agli incentivi edilizi, al comma 1-*quater* dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunti i seguenti periodi: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, rispetto ai quali possono essere effettuate anche cessioni parziali del credito d'imposta"».

9.108

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota non utilizzata dei crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto o detenuta da imprese cessionarie in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

9.109

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5. Il concorso nella violazione si configura laddove il fornitore o cessionario abbia contribuito, con una condotta attiva, alla violazione commessa dai beneficiari per detrazioni di imposta inesistenti o non spettanti. Con riferimento ai crediti acquistati dal 22 settembre 2022 il concorso del cessionario si configura altresì laddove lo stesso non abbia preventivamente verificato, esclusivamente su base documentale, l'esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'effettiva realizzazione degli interventi. La diligenza del primo cessionario libera i successivi cui sia attestato lo svolgimento dei controlli.

5-ter. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e interpretazione autentica in materia di crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

9.110

Rosso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 17, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle prestazioni di servizi, aventi ad oggetto le opere trainate di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui appaltatore finale sia un istituto autonomo delle case popolari comunque denominato, per interventi da questo realizzati sia su immobili di proprietà del suddetto istituto sia su quelli gestiti dallo stesso per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Pertanto, le prestazioni così come qui definite sono soggette al regime IVA ordinario."».

9.111

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta"».

9.112

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta"».

9.113

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta".».

9.114

DURNWALDER

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta".».

9.0.1

VERSACE, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.**

(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)

1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milione di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.2

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2025";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 0,1 milioni di euro per il 2023, 7,3 milioni di euro per il 2024, 8,1 milioni di euro per il 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.3

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.4

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, m 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.5

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono de-

finite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.6

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.7

LOTITO, ROSSO, DAMIANI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

(Interpretazione autentica in materia di utilizzo dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5.

2. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari.».

9.0.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.9

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun molo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";

b) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto".».

9.0.10

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 173 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di cui all'articolo 6 comma 4 lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011 e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.».

9.0.11

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *d*), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011 e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.».

9.0.12

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Semplificazione in materia di installazione di impianti solari e fotovoltaici)*

1. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione" inserire le seguenti: "*ex novo* di strutture di sostegno al fine di installare gli impianti

solari fotovoltaici e termici di cui sopra, quali pensiline, porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e";

b) dopo le parole: "autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal" inserire le seguenti: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dal".».

9.0.13

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e ss. mm ii, su iniziativa del Commissario di Governo delle ZES o delle imprese localizzate in dette aree".».

9.0.14

CENTINAIO, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad ec-

cezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria";

b) al comma 1-ter, dopo le parole: "sono individuati", sono inserite le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".».

9.0.15

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria";

b) al comma 1-ter, dopo le parole: "sono individuati", sono inserite le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".».

9.0.16

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica 'intelligenti' e necessarie opere di installazione e allaccio".».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole: «energetico,» aggiungere le seguenti: «credito d'imposta per beni strumentali,».

9.0.17

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica 'intelligenti' e necessarie opere di installazione e allaccio".».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole: «energetico,» aggiungere le seguenti: «credito d'imposta per beni strumentali,».

9.0.18

ROMEO, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.***(Misure a sostegno dell'edilizia privata e della realizzazione degli impianti)*

1. Al comma 1, dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito con la legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di 18 mesi" e le parole: "formatisi fino al 31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "formatisi fino al 30 giugno 2023"».

9.0.19

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni per favorire l'innovazione e l'efficientamento aziendale)*

1. Al fine di agevolare gli investimenti funzionali all'innovazione tecnologica delle imprese, all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

Art. 10.**10.1**

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di importo stimato superiore alla soglia di applicazione della norma-

tiva europea ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità dell'intervento che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, anche di *project management*, finalizzate al costante controllo di tempi e costi dell'intervento, la stazione appaltante conferisce appositi incarichi di *project management* a supporto del Responsabile unico del procedimento per tutta la durata della procedura di esecuzione degli interventi. Tali incarichi aventi ad oggetto l'alta sorveglianza sullo svolgimento della fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei costi programmati e sono affidati a soggetti in possesso di adeguate esperienze pregresse secondo le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, preferibilmente, attraverso la stipula di accordi quadro».

10.2

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione e/o di direzione lavori che abbiano provveduto, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a redigere o ad aggiornare i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori ai sensi di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le stazioni appaltanti corrispondono, in applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, un compenso ulteriore rispetto a quanto previsto nell'originario contratto, anche in ottemperanza al principio dell'equo compenso."».

10.3

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici)

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra."».

10.4

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2 bis. All'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023".».

10.5

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023".

Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera *a*), penultimo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

10.6

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.».

10.7

TOSATO, PIROVANO, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.».

10.8

PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Sopprimere il comma 3.

10.9

PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, infine, il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere oggetto di giudizi pendenti che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento».

10.10

GERMANÀ, TESTOR, DREOSTO

Al comma 3, lettera a), dopo il capoverso «Art. 44-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 44-ter.

1. Ai fini della pronta realizzazione degli interventi di cui all'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute istituito con l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 213 del decreto legislativo 50 del 2016 per lo svolgimento di attività di vigilanza, mediante accertamenti ispettivi, affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accertata che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario, nonché per il supporto alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di esecuzione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge, stipula apposito Protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione finalizzato a disciplinare le modalità dell'attività di valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze emerse.

3. Gli interventi valutati positivamente, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento stesso, potranno essere finanziati mediante accesso ad un Fondo istituito con decreto del Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo Incompiute". Gli interventi valutati negativamente saranno demoliti per il ripristino e il reintegro di aree urbane.

4. Ai fini dello svolgimento dell'attività ispettiva da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è previsto il contributo di euro 2.000.000,00 a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

10.11

PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 3, all'Allegato 2 ivi richiamato, capoverso «Allegato IV-bis», sopprimere il numero 6).

10.12

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per la realizzazione degli interventi relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, è nominato un Commissario Straordinario dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3-ter. Il ruolo di Commissario straordinario di cui al comma 3-bis è attribuito al Presidente *pro tempore* della Giunta regionale della Lombardia. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi di un delegato. In caso di nomina di un delegato, il compenso è stabilito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

3-quater. Sono altresì di competenza del Commissario straordinario di cui al comma 3-bis gli interventi a valere sulle risorse stanziare da Regione Lombardia all'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2022, n. 5.».

10.13

DAMIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea: "nei confronti del personale dirigenziale", aggiungere la seguente: "da incaricare anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in deroga ai limiti percentuali ivi previsti".».

10.14

CANTALAMESSA, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90 per cento da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta."».

10.15

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, ZAFFINI

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90 per cento da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta."».

10.16

DE POLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90 per cento da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio

gio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta".».

10.17

Rosso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90 per cento da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percen-

tuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta."».

10.18

MARTI, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

10.0.1

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.".

2. All'articolo 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inol-

tre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

10.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.".

2. All'articolo 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo

all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

10.0.3

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

2) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.";

b) comma 4, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

10.0.4

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di lavori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione."».

10.0.5

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5"».

10.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5"».

10.0.7

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5"».

10.0.8

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di

acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5"».

10.0.9

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione"».

10.0.10

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 a 91, dopo comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori

importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione"».

10.0.11

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-bis.

(Procedure di affidamento)

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra"».

10.0.12

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione CAM ristorazione)

1. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi pre-

visti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.».

10.0.13

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-ter. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-quater. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-bis sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi"».

10.0.14

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso

tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-ter. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-quater. I certificati di cui all'articolo 86, comma *5-bis* sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi"».

10.0.15

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-ter. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-quater. I certificati di cui all'articolo 86, comma *5-bis* sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi."».

10.0.16

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)*

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.».

10.0.17

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Semplificazioni in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380 del 2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".

2. Nell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

"A.32. installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380 del 2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".».

10.0.18

PUCCIARELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma in materia di indennità indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole: "nelle Forze armate," sono aggiunte le seguenti: "ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10.0.19

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedibili ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

10.0.20

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, ASTORRE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedibili ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima

stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

10.0.21

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

10.0.22

DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

10.0.23

DE CARLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

10.0.24

GELMINI, PAITA, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

10.0.25

LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.».

10.0.26

LOMBARDO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie per piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo».

10.0.27

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 10-bis.***(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di fuma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il molo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo».

10.0.28

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *franche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.».

10.0.29

LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzia SACE per PNIVR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.».

10.0.30

LOMBARDO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzia SACE per PNRR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizza-

zione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio».

10.0.31

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzia SACE per PNRR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio».

10.0.32

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzia SACE per PNRR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.».

10.0.33

LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie SPV)

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter:

1) all'alinea, le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

3) alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.34

LOMBARDO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie prestate da società veicolo di cartolarizzazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

1) alinea, le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

3) alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

2. Agli oneri si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.35

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie SPV)

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera *b)*, dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

2. al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

Agli oneri si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.36

POGLIESE, RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni in favore della Regione Siciliana)*

1. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione Siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

– 95.000 euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

– 30.000 euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

– 280.000 euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.».

Art. 11.**11.1**

Sabrina LICHERI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.2

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza.».

11.3

DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR-PNIEC di personale delle Forze Armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le unità da destinare all'esigenza.».

11.4

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta motiva ade-

guatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

11.5

LOREFICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "personale docente," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché da quello".».

11.6

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "personale docente," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché da quello".».

11.0.1

LOTITO, DAMIANI, PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10), le parole: "e Termoli" sono sostituite dalle seguenti: ", Termoli e Mol-fetta".».

11.0.2

CANTÙ, PAGANELLA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997", sono inserite le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario."».

11.0.3

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – legge n. 145 del 2018 (PNRR cosiddette "Medie opere"))

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pe-

nultimo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

11.0.4

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

11.0.5

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico – legge n. 160 del 2019 (PNRR cosiddette "Piccole opere"))

1. All'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023"».

11.0.6

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

11.0.7

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ripristino dell'obbligo di indicazione del CCNL per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro)

1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", sono inserite le seguenti: ", di importo superiore a 70.000 euro,";
 - b) il secondo periodo è soppresso».
-

11.0.8

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ripristino dell'obbligo di indicazione del CCNL per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro)

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", sono inserite le seguenti: ", di importo superiore a 70.000 euro,";

b) il secondo periodo è soppresso».

11.0.9

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'operatività del Fondo italiano per il clima)

1. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

"488-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

"490-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio

di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi."».

11.0.10

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'operatività del Fondo italiano per il clima)

1. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

"488-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

"490-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi."».

11.0.11

DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Semplificazione nella qualificazione delle imprese ai fini dei benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. L'articolo 10-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato».

11.0.12

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

11.0.13

DE PRIAMO, TUBETTI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Proroga delle disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di suolo pubblico)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,

le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

11.0.14

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per la realizzazione di impianti e infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in aree degradate)

1. Ai progetti ricadenti in piani di investimento pubblici e privati di importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 aventi finalità di riqualificazione ambientale di aree degradate, anche oggetto di bonifica, per la realizzazione di impianti e infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza complessiva non inferiore a 1 GW, si applicano le procedure di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Qualora i piani di investimento di cui al comma 1 coinvolgano il territorio di più regioni, l'autorità ambientale competente per l'attuazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, di VAS è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

11.0.15

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Nomina Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Palermo)

1. Al fine di fronteggiare la gestione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo e le connesse esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, il Sindaco di Palermo è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli arti-

coli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predisporre e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Palermo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regola le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis* e 195, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Sicilia, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La regione Sicilia si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Sicilia, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.0.16

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di rifiuti inerti)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo decreto, valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto con riferimento ai rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto 27 settembre 2022, n. 152, per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

2. Ai fini dell'adeguamento ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al decreto 27 settembre 2022, n. 152, il produttore, entro centottanta giorni dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui al comma 1, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-*bis* della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto 27 settembre 2022, n. 152, nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-*bis*, della Parte II del medesimo decreto.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 sono abrogati.».

11.0.17

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il Commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al Commissario straordinario di cui al comma 2, spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui indu-

striali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.».

11.0.18

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni per lo sviluppo energetico del settore idrogeno)

1. A fine di favorire lo sviluppo dell'idrogeno in modo efficiente nel sistema energetico nazionale e favorire la crescita, la competitività e l'innovazione di tale vettore nel sistema energetico ed industriale italiano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida che contengono i criteri direttivi volti a semplificare e rendere più efficaci le disposizioni vigenti, riducendo gli ostacoli norma-

tivi, per un riordino della disciplina in materia di diffusione di idrogeno nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno, orientate verso una semplificazione della regolamentazione amministrativa per la realizzazione d'impianti di produzione di idrogeno verde;

b) regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete, orientati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità;

c) definizione di un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine dell'indicazione di un prezzo ai consumatori, garantendo condizioni di concorrenza effettiva;

d) definizione di misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno lungo i principali snodi di strade, autostrade e porti.».

Conseguentemente alla rubrica, al Capo II, dopo la parola: «procedure», inserire le seguenti: «e di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l'idrogeno».

11.0.19

CENTINAIO, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di economia sostenibile e circolare previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione ha l'obbligo di tenere traccia dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente sono individuate le speci-

fiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.

4. Al numero 22 dell'allegato 3, tabella 2.1 "correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali" del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le parole: "non sono ammessi fanghi di depurazione" sono abrogate.».

11.0.20

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare)

1. L'utilizzazione agroonomica del digestato agroindustriale, come regolamentata ai sensi dell'articolo 29 del decreto interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016 è inoltre ammessa qualora le sostanze, ivi specificate, provengano dalle attività agricole e agroalimentari svolte all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi dell'articolo 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell'articolo 1, comma 499, della legge 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell'impianto stesso.

2. Ai fini dell'applicazione del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, le piccole aziende agroalimentari sono le aziende agroalimentari operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di azoto / annuo per mc/annuo di acque reflue.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, delle sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro delle imprese e del Made in Italy e il Ministro della salute, si provvede all'aggiornamento del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.».

11.0.21

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

("Capitale Umano 4.0": Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie green e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti rinnovabili anche con utilizzo di biomasse e all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo.

2. I soggetti beneficiari di cui al precedente comma, applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle

politiche sociali sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

Conseguentemente alla rubrica, al Capo II, dopo la parola: «procedure», inserire le seguenti: «, nonché interventi in favore delle tecnologie energetiche green».

Art. 12.

12.1

ROMEO, PAGANELLA, BERGESIO, TESTOR, DREOSTO, MURELLI

Al comma 1, le parole: «lettera d)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) ed e)».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,65 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.2

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «lettera d)», con le seguenti: «lettere d) ed e)».

12.3

GASPARRI

Al comma 1, dopo le parole: «immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d),» aggiungere le seguenti: «e lettera e),».

12.4

MENNUNI, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, relative agli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera e), del medesimo decreto-legge.

1-ter. Per il ristoro dei comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.5

LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica altresì per gli immobili adibiti a palestre, piscine e centri natatori, anche all'interno di strutture ricettive, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

12.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 24 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il periodo: "L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la folata scritta" inserire le parole: ", ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a euro 3.200,00 conclusi dagli enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,"».

12.7

CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023, salvo disdetta dell'interessato».

12.8

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2." sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.";

– al comma 4 le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

3-ter. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022 n. 51, non dà luogo all'applicazione di sanzioni».

12.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000, che, ove previsti all'interno di CCL, potranno essere erogati direttamente in busta paga al lavoratore"».

12.10

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è apportata la seguente modifica:

al comma 3-*decies*, al primo periodo dopo le parole: "onere fiscale" inserire le seguenti: "e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi."».

12.11

PUCCIARELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia e dei carburanti, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023 le procedure di fermo di beni mobili registrati, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.».

12.12

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Limitatamente all'anno 2022, l'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica soltanto per i prestiti a tasso variabile, mentre, in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

12.13

LOMBARDO

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Limitatamente all'anno 2022, l'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica soltanto per i prestiti a tasso variabile, mentre, in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

12.14

MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che documentino un aumento della spesa per utenze di energia elettrica e gas nei primi otto mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga del termine per l'applicazione del regime semplificato al lavoro agile)

1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dall'articolo 25-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n.

115, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

12.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.».

12.0.3

CANTALAMESSA, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Proroga dei termini di consegna dei beni strumentali oggetto di credito d'imposta 4.0)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023".».

12.0.4

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da maggiori costi energia e da emergenze)*

1. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

2. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi

non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo."».

12.0.5

STEFANI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui dispositivi di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente numero:

"1-sexies) carrozzine, passeggini, seggiolini auto, dispositivi anti-abbandono, biberon e tettarelle, ciucci, culle, lettini, materassi, cuscini, coprimaterassi, box, sacchi nanna, vaschette bagno, cassettiere, supporti per vaschette, Seggioloni pappa, seggiolini da tavolo, alza-sedia, baby stoviglie, articoli per la dentizione, baby monitors-sistemi interfono, scaldabiberon, sterilizzatori, cuoci-pappa".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.6

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo editoria)

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fidejussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

12.0.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardandone i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge n. 392 del 1978 e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.».

12.0.8

DAMANTE, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardando i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei ca-

noni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c.».

12.0.9

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022)

1. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022».

12.0.10

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti

a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000».

12.0.11

ROMEO, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a sostegno dei Parchi Naturali Regionali)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla ripresa economica dei territori, con particolare attenzione al molo strategico dei Parchi Naturali Regionali nel promuovere e garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per i Parchi Regionali.

2. La dotazione iniziale del Fondo è di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al finanziamento delle attività e misure previste dal successivo comma 4.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva con proprio decreto il Piano di riparto del fondo destinato ai Parchi Regionali, definito sulla base del numero effettivo dei Parchi Regionali beneficiari.

4. Le risorse del Piano di riparto di cui al precedente comma, in base alle disponibilità finanziarie, sono intese a:

a) definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti coerenti con la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il contrasto del dissesto idrogeologico, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le opere e infrastrutture anche per garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di *handicap*;

b) realizzare le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dal *Green Deal* Europeo e dalle nuove Strategie Eu-

ropee per la Biodiversità e in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica. La dotazione del Fondo per i Parchi Regionali, di cui al presente articolo, nei trienni successivi al primo, viene definita con legge di bilancio.».

12.0.12

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì per i figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500mila euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.13

GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Indennità compensativa per contingenza emergenziale)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino ad un massimo di 12 mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 ed il valore medio della retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.14

DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.12-bis.

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera *hh*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.15

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica per gli edifici di culto e gli immobili degli enti religiosi rientranti nella disposizione di esenzione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, primo comma, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'articolo 16, lettera a), legge 20 maggio 1985, n. 222)

1. In attuazione dell'articolo 7, commi terzo e quarto, dell'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il primo comma, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si interpreta nel senso che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle attività previste all'articolo 16, lettera a) della legge 10 maggio 1985, n. 222, anche nei casi in cui l'immobile non venga più in concreto utilizzato o risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto contrastante con l'originaria destinazione fiscale di esenzione».

Art. 13.

13.1

DAMIANI, GELMETTI, BORGHESE, MANCA, PATTON

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022», con le seguenti: «di sanzioni economiche, penali e sportive e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con il versamento delle prime tre rate entro il 22 dicembre 2022»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle more della conversione in legge del presente decreto non si applicano le sanzioni economiche, penali e sportive.».

13.2

LOTITO, DAMIANI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, è aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". La durata dei contratti di licenza, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t), del medesimo decreto legislativo, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024 in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni.».

13.3

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". La durata dei contratti di licenza, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t), del medesimo decreto legislativo, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni.».

13.4

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per Panno 2023" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel medesimo periodo d'imposta".

1-ter. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 19.».

13.5

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per fare fronte alla crisi economica derivante dall'aumento dei costi dell'energia e incentivare l'impiego di fonti di energia rinnovabile, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese documentate relative all'acquisto e installazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

13.6

LOTITO, DAMIANI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare un efficace contrasto alla violazione dei diritti d'autore online relativi agli eventi sportivi diffusi in diretta, nonché di garantire maggiori entrate allo Stato e alle federazioni, associazioni e società sportive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso

i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.7

MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare un efficace contrasto alla violazione dei diritti d'autore online relativi agli eventi sportivi diffusi in diretta, nonché di garantire maggiori entrate allo Stato e alle federazioni, associazioni e società sportive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.8

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi *standard* minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in favore del Comune sede dell'Autodromo, 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.9

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di realizzare celermente gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la riqualificazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'autodromo di Monza, in attuazione dei nuovi standard minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati dall'urgenza e da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, nonché da una modalità attuativa complessa anche in relazione al calendario degli impegni dell'Autodromo stesso, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino alla conclusione dei suddetti interventi. In ragione della natura dell'incarico e del ruolo ricoperto al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento aggiuntivo.».

13.10

DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione dello specifico contesto storico, linguistico e culturale della Provincia Autonoma di Bolzano, il *Verband der Sportvereine Südtirols* (VSS), quale confederazione delle associazioni sportive di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, e l'Unione delle Società Sportive Altoatesine (USSA) sono equiparate agli enti di promozione sportiva (EPS), prescindendo dai requisiti territoriali e di rappresentanza previsti dal regolamento degli enti di promozione sportiva (EPS).».

13.0.1

POTENTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia portuale)

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle misure di incentivazione al pensionamento, per gli anni 2023, 2024 e 2025, per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 16 titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo";

b) al comma 3-*ter*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dalle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori, di cui al comma 3-*bis*, contribuiscono, nella misura del 35 per cento, anche le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, i cui lavoratori risultino beneficiari dell'incentivo."

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.0.2

POTENTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia portuale)

1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. AI fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o della agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il

reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. L'Autorità di sistema portuale, al fine di mantenere la piena efficienza ed operatività dell'impresa o dell'agenzia, può utilizzare fino ad un ulteriore 10 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate per finanziare l'incentivo all'esodo del personale che nei due anni antecedenti alla entrata in vigore della presente disposizione sia risultato per un periodo, anche discontinuo, non inferiore a complessivi 350 giorni naturali inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali. L'incentivo all'esodo per singolo lavoratore, riconoscibile per gli anni 2023, 2024 e 2025, è quantificato in misura non superiore al 120 per cento dell'importo pari a 36 mensilità retributive lorde calcolate sulla base della retribuzione lorda media percepita dal lavoratore nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.0.3

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

13.0.4

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13 bis.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di attività agricole)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "sono individuati", sono inserite le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e"».

13.0.5

SATTA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13 bis.

(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "in ragione di un terzo" con le seguenti: "per l'intero";

b) aggiungere dopo le parole: "Covid-19" le seguenti: "e nella fase *post-pandemica*"».

13.0.6

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";

b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui".

2. Agli oneri conseguenti alle modificazioni di cui al comma 1, pari a cinque milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.7

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)

1. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "al fine di sostenere" sono inserite le seguenti: "le società e";

b) le parole: "a tali associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a tali soggetti";

c) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) le parole: "delle associazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "delle società e associazioni stesse".».

13.0.8

DREOSTO, TESTOR, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse disponibili per fronteggiare gli effetti economici della crisi energetica in corso, all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2023 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale"».

13.0.9

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

"In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"».

13.0.10

VALENTE, ASTORRE, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."».

13.0.11

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"».

13.0.12

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Slittamento della sospensione della compensazione del saldo di mobilità extraregionale definito per la Regione Calabria)

1. All'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023" e le parole: "finanziamento dell'anno 2022" con le seguenti: "finanziamento dell'anno 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2027"».

13.0.13

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disciplina per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di semplificare le procedure per l'installazione degli impianti di desalinizzazione utili a contrastare gli effetti devastanti derivanti dalla prolungata siccità e far fronte all'emergenza idrica, l'articolo 12, della legge 17 maggio 2022, n. 60, è abrogato.».

13.0.14 (testo 2)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Iscrizione a ruolo dei proventi del *payback* per i dispositivi medici e iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativi agli anni 2020 e 2021)*

1. All'articolo 18, comma 1, capoverso *9-bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.";

b. il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare."

2. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore».

13.0.14

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Iscrizione a ruolo dei proventi del payback per i dispositivi medici)*

1. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a molo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.";

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare."».

13.0.15

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021)*

1. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a

valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.».

13.0.16

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a sostegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli oneri sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. A parziale copertura degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1 e di ripartizione delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale.».

13.0.17

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei

limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato UE.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.18

VALENTE, ASTORRE, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Agevolazioni per la transizione energetica delle imprese di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato UE.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.19

GELMINI, PAITA, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-ter.***(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)*

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2017, n. 300.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

3. gli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valuta in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.20

Rosso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)*

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (DE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse

un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

13.0.21

IANNONE, BUCALO, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, OCCHIUTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, il personale dirigente e docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.

2. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. Per l'anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo indicato nel primo periodo.

4. All'attuazione di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.22

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Disposizioni in materia di istruzione)*

1. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 per il comparto istruzione e ricerca, a decorrere dal 2022, nell'ottica del rafforzamento dell'organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche e della rivisitazione dell'ordinamento professionale volto alla valorizzazione del personale Direttore dei Servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche, è disposto un incremento del salario accessorio sulle risorse a valere sul fondo di cui al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fino a una quota parte complessiva di 30 milioni di euro.

2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento.

3. Per l'anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, sono sospesi tutti i vincoli alla mobilità in deroga alle norme contrattuali vigenti.».

13.0.23

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Disposizioni in materia di istruzione)*

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie

speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto, avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti.

3. Alle immissioni in molo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

13.0.24

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sgravi contributivi per i giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

13.0.25

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Moratoria sui crediti per le piccole e medie imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

13.0.26

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO, PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Disposizioni in materia di turismo)*

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi energetica in corso, tutelare lo stabilimento termale proclamato patrimonio UNESCO, e garantire l'operatività e la continuità nell'erogazione dei servizi, al Comune di Montecatini Terme è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per l'acquisto dello stabilimento delle Terme di Montecatini.

2. Alla tabella B, allegata alla legge 30 dicembre 2021, n 234, alla voce Ministero del turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: -2.000.000;

2023: -10.000.000.».

13.0.27

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Misure per garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale)*

1. I Comuni, in deroga ai divieti fissati dall'art.9 comma 1 quinquies del decreto-legge n. 113 del 2016, al fine di raggiungere e garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale, di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 178 del 30 dicembre 2020, e degli asili-nido, di cui all'articolo 1, comma 172, legge n. 234 del 2021, possono comunque effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, anche con riferimento a processi di stabilizzazione, interamente eterofinanziate sul Fondo di Solidarietà Comunale.».

13.0.28

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2023 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.29

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)

1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito la perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.

2. Agli oneri conseguenti, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.0.30

ZAFFINI, GELMETTI, MENNUNI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per far fronte alla carenza di medici di medicina generale nelle aree con maggiore difficoltà di accesso alle strutture del SSN)

1. I medici di medicina generale possono prescrivere i farmaci a carico del SSN utilizzati abitualmente da pazienti affetti da patologie croniche o ricorrenti, residenti o domiciliati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, nei quali non è presente un ambulatorio del medico di medicina generale, con una ricetta dematerializzata SSN ripetibile, valida un anno a partire dalla data di compilazione da parte del medico di medicina generale.

2. La ricetta di cui al comma 1 può essere utilizzata dall'assistito fino a un massimo di 10 volte. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità.

3. Le modalità applicative di quanto previsto dal presente articolo sono definite con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente Titolo del disegno di legge di conversione del decreto, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché di semplificazioni in materia di Salute pubblica».

13.0.31

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. In considerazione dello specifico contesto storico, linguistico e culturale della Provincia Autonoma di Bolzano, il Verband der Sportvereine

Südtirols (VSS), quale confederazione delle associazioni sportive di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, e l'Unione delle Società Sportive Altoatesine (USSA), sono equiparate agli enti di promozione sportiva (EPS), prescindendo dai requisiti territoriali e di rappresentanza previsti dal regolamento degli enti di promozione sportiva (EPS).».

Art. 14.

14.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

Sopprimere il comma 2.

14.2 (testo 2)

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, capoverso «606-bis», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Per l'anno 2022» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2022» e dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.137,454»;

2. al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.627 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «500», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300»;

14.2

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, capoverso «606-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Per l'anno 2022» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.137,454»;*

– *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.627 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «500», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».*

14.3

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, capoverso «606-bis», al primo periodo, sostituire le parole: «85,8 milioni» con le seguenti: «95,8» e al secondo periodo, sostituire le parole: «14,2 milioni» con le seguenti: «24,2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.057,454»;

b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «420», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220» e al programma 23 2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220».

14.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2022, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;

b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.5

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274, del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'a.s. 2022/2023 da destinare alla riattivazione dell'organico, individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi del comma 3-bis, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al medesimo comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.6

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle more di una definizione concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze delle spettanze relative ai rimborsi relativi alle funzioni delegate in materia di viabilità, motorizzazione, collocamento, catasto e opere idrauliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 112, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto un contributo rispettivamente di 25 milioni di euro per l'anno 2022, come rimborso forfetario riferito all'anno 2022.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal presente articolo», con le seguenti: «dai commi da 1 a 3».

14.7

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".».

14.8

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è calcolata secondo le indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019.».

14.9

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti" sono sostituite dalle seguenti: "è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti";

b) il secondo periodo è soppresso.

3-ter. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

14.0.1

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione IMU per edilizia popolare ed alloggi sociali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera e), dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)

1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385."

2. Non si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura, incompatibili con quanto previsto dal comma 1.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle *start-up* innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalità sopra individuate, da effettuarsi nel capitale in ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa";

b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;

c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi."

4. Al fine di garantire il tempestivo utilizzo delle risorse a sostegno del venture capital e di assicurare la piena operatività del conto corrente di Tesoreria centrale, a cui le predette risorse sono assegnate, all'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nell'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della relativa remune-

razione, prevista a valere sulle risorse di cui al presente comma per l'attività svolta da Cassa depositi e prestiti Spa".».

14.0.3

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire la crescita e gli investimenti)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 108, dopo le parole: "2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "ed in 800 milioni di euro per l'anno 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.4

OCCHIUTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo rotativo a favore delle imprese per la realizzazione di nuovi impianti di energie rinnovabili)

1. Al fine di agevolare la concessione di finanziamenti da parte degli istituti di credito alle imprese che realizzano impianti di energie rinnovabili, il Mediocredito centrale è autorizzato a rilasciare garanzie per un massimo del 50 per cento del finanziamento richiesto, nel limite di 10 milioni di euro per investimento per ciascuna impresa o gruppo di imprese.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, presso il Mediocredito centrale è istituito un fondo rotativo, con dotazione iniziale di euro 40 milioni

di euro mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.».

14.0.5

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni negli asili nido e nei servizi sociali)

1. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido, di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e garantire i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali, di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, interamente etero-finanziate dal Fondo di solidarietà comunale.».

14.0.6

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 7, comma 9, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non superiore, in ogni caso, a 500 euro annui".».

14.0.7

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Differimento termini)*

1. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'articolo 44 comma 7 b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'articolo 44 comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, introdotto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.».

14.0.8

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023.».

14.0.9

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 154)*

1. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.».

14.0.10

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Misure straordinarie in favore dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana)*

1. I Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non avessero ancora sottoscritto l'Accordo di cui al successivo comma 572, possono sottoscriverlo entro il 31 dicembre 2022, inserendo nell'Accordo la previsione che ciascun Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà proporre una modifica dell'Accordo medesimo, anche al fine di rimodulare le misure adottate ed aggiornare, di conseguenza, il relativo cronoprogramma, anche per armonizzarlo con il piano di riequilibrio eventualmente rimodulato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142. In ogni caso, la modifica dell'Accordo dovrà essere sottoscritta entro il 30 giugno 2023 e potrà contenere eventuali nuove misure di sostegno in favore degli enti locali interessati. Il termine di verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui comma 577 dell'arti-

colo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 è differito al 31 dicembre 2023.

2. Per i Comuni di cui al comma 1, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 gennaio 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al precitato comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.».

14.0.11

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale)

1. I Comuni, in deroga ai divieti fissati dall'articolo 9 comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2016, al fine di raggiungere e garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale, di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 178 del 30 dicembre 2020, e degli asili-nido, di cui all'articolo 1, comma 172, legge n. 234 del 2021, possono comunque effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, anche con riferimento a processi di stabilizzazione, interamente eterofinanziate sul Fondo di Solidarietà Comunale.».

14.0.12

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)

1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell'anno 2022, al Comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a euro 1.500.000,00.

2. Qualora nell'anno precedente sia stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, i co-

muni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti possono procedere ad assunzioni di personale in deroga ai divieti di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno del 17 marzo 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.500.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.13

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 45 del DL 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022 n. 122)

1. Al comma 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "al netto del relativo onere fiscale" sono inserite le seguenti: "e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi."».

14.0.14

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

14.0.15

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 154)

1. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.».

14.0.16 (testo 2)

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui ai periodi primo e secondo del presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome».

14.0.16

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.».

Art. 15.**15.1**

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di

opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2-ter. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma *2-bis*.

2-quater L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.2

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.3

NICITA, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, BEVILACQUA, LOREFICE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.4

MISIANI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "nel mese di novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di novembre e dicembre 2022".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 1245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti", è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-*ter*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

15.5

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, già modificato dall'articolo 10-*bis* introdotto nel decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la

sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore"».

15.6 (testo 2)

IRTO, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

3-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al primo periodo le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025"».

15.6

IRTO, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e in 1.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; i predetti importi sono

corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."».

15.7

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di "post mortem", sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.

3-ter. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 3-bis sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.

3-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.8

NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di procedere al rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono stanziati 160 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, al medesimo articolo:

– *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.197,454»;*

– *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.687 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «560», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «260».*

15.9

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti"».

15.10

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023».

15.11

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.».

15.12

PAGANELLA, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato domanda di erogazione di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all'articolo 1 comma 502-bis della legge 30 dicembre 2018, n.145, la cui richiesta sia stata parzialmente o integralmente definita con decisione di rigetto in ragione dell'assenza dei requisiti patrimoniali e reddituali previsti dal medesimo comma, possono ripresentare la domanda entro il 15 marzo 2023.

4-ter. Le risorse disponibili nel fondo indennizzo risparmiatori di cui al comma precedente, sono redistribuite ai risparmiatori che hanno ricevuto un indennizzo soggetto al limite massimo complessivo di 100.000 euro.

4-quater. La durata della Commissione Tecnica di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogata al 30 settembre 2023.».

15.13

STEFANI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per gli anni dal 2023 al 2034, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 1 comma 534 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autono-

mie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

15.14

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "al 2023".».

15.15

MANCA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

15.16

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 non si applicano agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

15.17

PAROLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2023, da destinare al comune di Vibo Valentia in stato di dissesto finanziario, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per opere pubbliche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1

CASTELLI, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di bilancio degli enti locali)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.».

15.0.2

CASTELLI, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni temporanee in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche)*

Per particolari e motivate esigenze organizzative e funzionali legate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ad eventi calamitosi ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al divieto di cui all'articolo 24, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 di proseguimento dell'attività lavorativa oltre il limite ordinamentale previsto dai rispettivi settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, possono trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, previo consenso dello stesso e per un periodo massimo di due anni oltre il suddetto limite ordinamentale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata fino al 31 dicembre 2026.».

15.0.3

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) al comma 1-ter dopo le parole: "per la ricostruzione" aggiungere le seguenti: "anche nel caso di mancata richiesta dello stesso";

b) al comma 4-quater alla fine aggiungere le seguenti parole: "per tutti gli immobili che sono stati danneggiati e che risultano provvisti di regolare scheda Aedes per la quale sia stata data pubblicità sugli appositi elenchi comunali.";

c) al comma 8-*bis* all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo,";

d) al comma 8-*ter*, alla fine aggiungere le seguenti parole: "per tutti gli immobili che sono stati danneggiati e che risultano provvisti di regolare scheda Aedes per la quale sia stata data pubblicità sugli appositi elenchi comunali. Tale estensione temporale è riconosciuta ESCLUSIVAMENTE per gli interventi combinati sisma ed *ecobonus* che consentano il raggiungimento congiunto dei seguenti risultati:

1) passaggio a una classe di rischio inferiore e/o a due classi di rischio sismico inferiori, attestata tramite:

– asseverazione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 24 del 2020 – Allegato B del DM Sisma *bonus*;

– relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti pre-intervento;

– relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post-intervento;

2) miglioramento di almeno due classi energetiche."».

15.0.4

CASTELLI, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».

15.0.5

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Misure straordinarie per gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)*

1. L'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.

2. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia dell'articolo 1, commi da 857 a 864 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario».

15.0.6

CASTELLI, LEONARDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso";

2) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "all'articolo 19, comma 3, lettera *a*-bis)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera *a*-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30";

b) al comma 3, le parole: "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla".

4. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti commi:

7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma *7-ter*, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".

5. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sono apportate le modifiche che seguono:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "anche in categorie professionali differenti";

b) il terzo e quarto periodo sono soppressi.

6. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo de-

terminato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla propria dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.

7. Al fine di contribuire all'avanzamento della ricostruzione degli edifici di proprietà privata nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, attraverso l'incremento del numero di imprese edili che possano operare nei cantieri del cratere Centro Italia, all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) alla lettera c), le parole: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 1.033.000 euro, interamente finanziati ai sensi del presente decreto o anche attraverso il cosiddetto *Super bonus* di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77".

8. Il comma 7, articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:

"7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità, e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, anche rispetto alle singole voci, sulla base del prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per le casistiche previste dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dal Testo unico per la Ricostruzione Privata"».

15.0.7

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Il comma 2, dell'articolo 8-ter del decreto-legge 135 del 14 dicembre 2018, convertito in legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, è soppresso.».

15.0.8

CASTELLI, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

2. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo"».

15.0.9

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti locali)*

1. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, legge n.145 del 30 dicembre 2018, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.».

15.0.10

ORSOMARSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019)*

1. Al comma 9 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 2020, n.8, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'inserimento nella fascia professionale A di cui all'articolo 31, 1 comma, lettera c) del CCNL segretari comunali del 16 maggio 2001, il servizio prestato per almeno tre anni con incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o comunque presso uffici dirigenziali generali del Comparto delle Funzioni Locali di cui all'articolo 4 del CCNL per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021, dal segretario comunale a tal fine collocato in aspettativa, è equiparato alla specializzazione conseguita con il corso di cui all'articolo 14 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465".

Al comma 13 dell'articolo 16-ter del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 viene soppresso il periodo "con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila"».

15.0.11

MELCHIORRE, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, ROSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga del termine di conseguimento dell'OGV all'interno del Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

15.0.12

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

15.0.13

MATERA, ZAFFINI, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Misure in favore del personale sanitario precario)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2022"».

15.0.14

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

15.0.15

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

Coord. 1**I RELATORI**

Al fine di assicurare una migliore redazione tecnica del testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, apportare al testo del medesimo le seguenti modificazioni di forma:

All'articolo 1:

al comma 3, primo periodo, le parole: «2, 3, e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4» e dopo le parole: «ottobre e novembre 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «2, 3, e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4» e dopo le parole: «ottobre e novembre 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati»;

al comma 5, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 7, le parole: «milioni di euro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro per l'anno 2022».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «2022 e fino» sono sostituite dalle seguenti: «2022 ».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo la parola: «inadempimento» sono inserite le seguenti: «nel pagamento»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SACE S.p.A.» e dopo le parole: «con sede in Italia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «di SACE» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE» e le parole: «da SACE» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE»;

al quarto e al quinto periodo, la parola: «SACE» è sostituita dalle seguenti: «La SACE»;

al sesto periodo, le parole: «a SACE» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE» e la parola: «condizioni» è sostituita dalle seguenti: «delle condizioni»;

al comma 5, le parole: «da SACE» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE»;

al comma 7, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

al comma 12, lettera a), le parole: «in favore degli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore», dopo le parole: «all'articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui

al» e dopo le parole: «all'articolo 54 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 13, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 14, le parole: «17 maggio, 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera d), capoverso 4, ultimo periodo, le parole: «e che abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano»;

alla lettera e), capoverso 5, alinea, le parole: «21 dicembre 2021, n. 541» sono sostituite dalle seguenti: «n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: «n. 199» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e alle parole: «possono ospitare» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera c):

al capoverso 3-bis, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al capoverso 3-ter, al primo periodo, le parole: «e svolge» sono sostituite dalle seguenti: «, che svolge» e, al secondo periodo, dopo le parole: «decorsi i quali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al capoverso 3-quater, le parole: «di Difesa servizi» sono sostituite dalle seguenti: «della Difesa Servizi»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) alla rubrica, la parola: «resilienza» è sostituita dalla seguente: «sicurezza».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo».

All'articolo 8:

al comma 1, primo periodo, le parole: «soggetti passivi IVA» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)» e dopo le parole: «e trasmissione telematica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 9:

al comma 1, la lettera d) è soppressa e conseguentemente dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-bis di cui all'Allegato 1 annesso al presente decreto»;

al comma 2, lettera b), dopo la parola: «2022» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «n. 77,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal comma 1 del presente articolo,» e le parole: «al comma 8-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al suddetto comma 8-bis,»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «e non ancora utilizzati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «della legge n. 196 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

al comma 5, dopo le parole: «derivanti dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «per l'anno 2034, e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2034 e».

All'articolo 10:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «del PNRR o del PNC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)» e le parole: «e dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 7» e, al secondo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 3, lettera a), capoverso Art. 44-bis:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 27 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 45» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

al comma 2, le parole: «da cui risulti» sono sostituite dalle seguenti: «da cui risultino» e le parole: «peculiari dell'opera,» sono sostituite dalle seguenti: «peculiari dell'opera e»;

al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 215 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «norme vigenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «dall'imposta municipale propria» è inserita la seguente: «(IMU)» e le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,»;

al comma 3, capoverso Art. 8-ter, la parola: «effettuato» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «euro destinate» sono sostituite dalle seguenti: «euro destinati» e dopo le parole: «21 luglio 2017» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, recante»;

al comma 2, dopo le parole: «536 e seguenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 15:

al comma 3, le parole: «del medesimo articolo 1 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «, del medesimo articolo 1 del decreto-legge n.»;

al comma 4, le parole: «destinate all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «destinato all'attuazione» e le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «9, 14» sono sostituite dalle seguenti: «9 e 14» e dopo le parole: «a 10.037,454» sono inserite le seguenti: «milioni di euro»;

alla lettera c), le parole: «dall'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione dell'articolo 5»;

alla lettera f), le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e»;

al comma 7:

all'alinea, le parole: «2019, n.32» sono sostituite dalle seguenti: «2019, n. 32»;

alla lettera a), la parola: «, inserire» è sostituita dalle seguenti: «sono aggiunte»;

alla lettera b), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;».

All'Allegato 1, capoverso Tabella 1-bis, nella prima colonna, dopo le parole: «unione civile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 6 dicembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 19,35 alle ore 19,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 6 dicembre 2022

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il ministro della salute Schillaci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla WebTV2 e YouTube2 e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro SCHILLACI svolge un'ampia esposizione in merito alle linee programmatiche del proprio Dicastero.

Dopo un breve intervento del presidente ZAFFINI (*FdI*), hanno successivamente la parola i senatori ZULLO (*FdI*), Sandra ZAMPA (*PD-IDP*), Elena MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e Elisa PIRRO (*M5S*).

A una puntualizzazione del presidente ZAFFINI (*FdI*) seguono gli interventi dei senatori Maria Cristina CANTÙ (*LSP-PSd'Az*), MAZZELLA (*M5S*), GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), RUSSO (*FdI*), OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) e Susanna Lina Giulia CAMUSSO (*PD-IDP*).

Il presidente ZAFFINI rinvia quindi il seguito delle comunicazioni del Ministro della salute.

IN SEDE CONSULTIVA

(13) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(135) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI e altri. – *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(152) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI. – *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale in titolo, di formulazione identica, volti ad aggiungere un comma all'articolo 33 della Costituzione, consistente nella dichiarazione del riconoscimento da parte della Repubblica del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Dopo aver ricordato che una proposta analoga era già stata esaminata dal Parlamento nella scorsa legislatura, senza essere definitivamente approvata a causa dello scioglimento delle Camere, si sofferma sulla finalità di porre in rilievo la valenza dello sport sul piano dell'inclusione, della partecipazione e dell'aggregazione sociale, nonché la correlazione tra lo sport e la salute della persona.

Richiama inoltre la coerenza del disegno di legge con i principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea e i riferimenti allo sport già presenti nelle carte costituzionali di altri Stati.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) rileva che è ormai anacronistica la scelta compiuta dall'Assemblea costituente di non inserire riferimenti allo sport nella Carta costituzionale, mentre appare opportuna e significativa la previsione recata dai disegni di legge costituzionale in esame, volti a integrare l'articolo 33, posto tra gli articoli della Costituzione relativi al diritto alla salute e al diritto all'istruzione. Sottolinea quindi la valenza culturale e sociale dell'attività sportiva, notando altresì che numerosi studi scientifici hanno dimostrato inequivocabilmente gli effetti benefici dello sport ai fini della prevenzione di numerose patologie, anche mentali, nonché i van-

taggi sul piano del contenimento della spesa sanitaria derivanti dall'investimento nel settore sportivo. Conclude facendo particolare riferimento all'importanza dello sport in quanto fattore del benessere complessivo della persona.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime l'orientamento contrario del proprio Gruppo rispetto ai disegni di legge costituzionale in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ha nuovamente la parola la relattrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), che propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente ZAFFINI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 15,30 di domani, mercoledì 7 dicembre, e il successivo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 6 dicembre 2022

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO

indi del Presidente eletto
onorevole Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COSTITUZIONE DEL COMITATO

Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario

Il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), presidente provvisorio, avverte che il Comitato è oggi convocato per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, mediante l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124, istitutiva del Comitato, nonché, ove si rendesse necessario, secondo le norme del Regolamento del Senato, in quanto Regolamento applicato dalla presidenza uscente.

Ricorda che il Comitato è oggi convocato esclusivamente per procedere alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza e funziona come un seggio elettorale. Pertanto, non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni.

Chiama quindi il deputato Angelo Rossi a svolgere le funzioni di Segretario e indìce la votazione a scrutinio segreto del Presidente del Comitato.

Ricorda che sulla scheda è possibile esprimere una sola preferenza.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge istitutiva, il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e che per la sua elezione è necessaria la maggioranza as-

soluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il Presidente provvisorio SCARPINATO (*M5S*) comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	10
Maggioranza assoluta	6

Hanno ottenuto voti:

onorevole Lorenzo Guerini	9
Schede bianche	1

Risulta eletto Presidente del Comitato il deputato Lorenzo Guerini che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti e che assume la presidenza.

Il Presidente GUERINI (*PD-IDP*) rivolge al Comitato un vivo ringraziamento. Indice, quindi, le votazioni per l'elezione del Vice Presidente e del Segretario e ricorda che su ognuna delle due schede è possibile esprimere una sola preferenza.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge istitutiva, è eletto Vice Presidente chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Ricorda che, ai sensi del medesimo articolo, è eletto Segretario chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

(Seguono le votazioni e lo scrutinio delle schede).

Il Presidente GUERINI (*PD-IDP*) comunica il risultato della votazione per l'elezione del Vice Presidente:

Presenti e votanti	10
--------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

onorevole Giovanni Donzelli	10
-----------------------------------	----

Proclama eletto Vice Presidente del Comitato il deputato Giovanni Donzelli.

Comunica quindi il risultato della votazione per l'elezione del Segretario:

Presenti e votanti 10

Hanno ottenuto voti:

onorevole Ettore Rosato 7

onorevole Marco Pellegrini 3

Proclama pertanto eletto Segretario del Comitato il deputato Ettore Rosato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il Presidente GUERINI (*PD-IDP*) invita i Gruppi parlamentari a far pervenire l'indicazione dei propri rappresentanti, al fine di poter convocare al più presto l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 14,30.

